

Percorsi di informazione ed approfondimento
per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione

IN QUESTO NUMERO

p.45 LAVORO

Novità dall'INPS: gli ammortizzatori dopo la riforma

p.52 ANTINCENDIO

Impianti di protezione attiva: la nuova regola tecnica

p.58 APPALTI

La certificazione di qualità come requisito tecnico

*Quindicinale di aggiornamento e approfondimento
in materia di ambiente, appalti, edilizia e urbanistica,
immobili, sicurezza*

Chiuso in redazione il **31 gennaio 2013**

© **2013 Il Sole 24 ORE S.p.a.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Sede legale e Amministrazione:

Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

a cura della Redazione

Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE

Tel. 06 3022.6353

e-mail: redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com

Sommario

	pag.
NEWS	
Appalti – Energia – Edilizia e urbanistica – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Ambiente, suolo e territorio – Rifiuti e bonifiche – Sicurezza ed igiene del lavoro – Immobili – Condominio	5
RASSEGNA NORMATIVA	
Ambiente, suolo e territorio – Energia – Impiantistica – Appalti – Lavoro, previdenza e professione – Edilizia e urbanistica – Rifiuti e bonifiche – Chimica e alimentare – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Tessile – Infortunistica stradale	18
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA	
Edilizia e urbanistica – Appalti – Ambiente, suolo e territorio – Energia – Rifiuti e bonifiche – Sicurezza ed igiene del lavoro	28
APPROFONDIMENTI	
Lavoro, previdenza e professione	
AMMORTIZZATORI DOPO LA RIFORMA: L'INPS SPIEGA LE NOVITÀ	
Paolo Rossi, Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro 18 gennaio 2013, n. 4 <i>L'Inps riassume le novità normative introdotte dalla riforma del mercato del lavoro in ordine all'indennità di mobilità e ai trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia, concentrandosi sulle procedure operative da adottare durante il periodo di transizione scattato il 1° gennaio 2013.</i>	45
Lavoro, previdenza e professione	
COMPENSI CTU E PERITI: INDICAZIONI DEL CNDCEC SULLA LIQUIDAZIONE	
Alessandro Loffredo, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 31.01.2013, n. 922 <i>Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con uno studio dello scorso novembre, affronta il tema della liquidazione dei compensi a consulenti tecnici e periti. Lo studio, in particolare, si sofferma su: le norme applicabili, la liquidazione in caso di pluralità di incarichi, gli incarichi collegiali, le modalità di liquidazione dei compensi e le nuove disposizioni a seguito dell'abolizione delle tariffe professionali.</i>	49
Antincendio e prevenzione incendi	
IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA: LA NUOVA REGOLA TECNICA	
Pasquale Labate, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 29.01.2013, n. 2 <i>Gli impianti di protezione attiva antincendi, installati nelle attività soggette ai controlli, qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011, nel complesso costituiscono una delle misure fondamentali per il conseguimento delle finalità della prevenzione incendi. In particolare, questi impianti sono annoverati fra gli accorgimenti intesi a ridurre le conseguenze dell'incendio a mezzo della sua segnalazione e allarme, di rivelazione precoce ed evacuazione di fumo e calore, del controllo ed estinzione rapida nella prima fase del suo sviluppo.</i>	52
OSSERVATORIO DEI PERITI INDUSTRIALI SU FORMAZIONE, INDUSTRIA, CULTURA DI IMPRESA, UNIVERSITÀ, MANAGEMENT OpificiumNews24	2

Appalti**LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ QUALE REQUISITO TECNICO PER PARTECIPARE ALLE GARE**

M. Cristina Colombo, Il Sole 24 Ore - Diritto e Pratica Amministrativa, gennaio 2013, n. 1

Il tema del possesso della certificazione di qualità, quale requisito di qualificazione ai fini della partecipazione alle procedure di gara, è disciplinato dal Dlgs n. 163/2006 (il codice dei contratti) e dal Dpr n. 207/2010 (il suo Regolamento attuativo), e presenta differenti angoli di impostazione normativa e interpretativa, di cui occorre tener conto nell'impostazione e nella successiva gestione di una procedura di gara.

A tal fine, occorre differenziare anzitutto appalti di lavori e appalti di servizi e forniture.

Nell'ambito dei primi poi lo scenario di riferimento muta a seconda del valore economico dell'appalto e dalla classifica di riferimento.

58

Edilizia e urbanistica**INTERVENTI EDILIZI: DETRAZIONE DEL 36% ANCHE SE LA COMUNICAZIONE È INVIATA DA ALTRI**

Alessandro Borgoglio, <http://www.immobili24.ilsole24ore.com>, 21.01.2013

Il contribuente ha diritto a usufruire della detrazione del 36% delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, anche se non ha provveduto direttamente all'invio della raccomandata di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, ma si è a tal fine avvalso di uno studio tecnico. Lo ha stabilito la C.T. reg. di Milano, con la sent. n. 134/65/12 del 18 ottobre 2012.

61

Energia**RINNOVABILI: TERMINE PERENTORIO PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO**

Beatrice Rossi, Il Sole 24 ORE - Diritto e Pratica Amministrativa, gennaio 2013, n. 1

Con sentenza n. 5413 del 23 ottobre 2012, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sez. V, pronunciandosi definitivamente sul ricorso in appello proposto dalla Ditta E. contro la regione Puglia concernente il silenzio dell'amministrazione sulla richiesta di autorizzazione alla costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha dichiarato la illegittimità del comportamento serbato dall'ente sull'istanza presentata ex art. 12 del Dlgs n. 387/2003, conseguentemente ordinando all'amministrazione regionale di "provvedere con provvedimento espresso entro e non oltre novanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza".

66

Economia, fisco, agevolazioni e incentivi**LEGGE DI STABILITÀ - LA NUOVA IMU**

Antonio Piccolo, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 31.01.2013, n. 922

La legge di Stabilità 2013 ha ridisegnato in parte la disciplina dell'IMU "sperimentale", giunta appena al secondo anno di applicazione. La novità di rilievo è l'eliminazione della quota d'imposta riservata allo Stato, a eccezione del gettito relativo agli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.

74

Rifiuti e bonifiche**IL CASO - MACINATURA, VAGLIATURA E DEFERRIZZAZIONE DI INERTI: LE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE PER GLI IMPIANTI MOBILI**

Cesare Parodi, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 29.01.2013, n. 2

Come deve essere inteso il concetto di impianto mobile di cui all'art. 208, comma 15, D.Lgs. n. 152/2006? Quale disciplina deve essere applicata in particolare agli impianti mobili diretti a realizzare la macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti?

80

Chimica e alimentare**DALLA REGIONE LOMBARDIA LE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SOSTANZE CHIMICHE**

Damiano Romeo, Giuseppina Paolantonio, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 29.01.2013, n. 2

La Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità ha pubblicato il decreto 20 novembre 2012, n. 10464, "Indicazioni operative per l'irrogazione delle sanzioni amministrative disposte in materia di sostanze chimiche". Il nuovo provvedimento regionale ha fornito le indicazioni tecniche in materia di sanzioni amministrative di cui al regolamento REACH e al regolamento CLP.

84

Ambiente, suolo e territorio**CASO ILVA - IDONEITÀ E LEGITTIMITÀ DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DOPO LA CONVERSIONE DEL D.L.**

Luciano Butti, Marina Zalin, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 29.01.2013, n. 2

Con la legge 24 dicembre 2012, n. 231, è stato convertito il D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, cosiddetto "decreto Ilva". Accanto a misure specificamente dedicate allo stabilimento di Taranto (che viene qualificato come "stabilimento di interesse strategico nazionale"), ce ne sono altre di carattere potenzialmente valide per qualsiasi stabilimento di interesse strategico-nazionale che venga individuato come tale con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando presso di esso siano occupati non meno di duecento lavoratori da almeno un anno e qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione. Due, pertanto, le possibili analisi delle nuove misure: da un lato, l'idoneità delle nuove disposizioni a risolvere lo specifico caso "Ilva"; dall'altro, la legittimità costituzionale del provvedimento in genere, peraltro già messa in dubbio dai Giudici di Taranto.

87

Sicurezza ed igiene del lavoro**SISTEMA MALPROF: RILEVAZIONE E INFORMAZIONE PER LA SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI**

Giuseppe Campo, Valeria Rey, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 29.01.2013, n. 2

Sempre maggiore importanza stanno assumendo le malattie professionali nel settore della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, soprattutto a causa di un mutamento del mercato e dell'organizzazione del lavoro che comporta la nascita di nuove patologie e il modificarsi di quelle esistenti. E' necessario, quindi, che siano raccolte il maggior numero di informazioni in questo ambito al fine di meglio individuare i fattori di rischio e di esposizione e per individuare le misure preventive adeguate. Il sistema MALPROF, uno strumento di rilevazione e di analisi delle patologie correlate al lavoro, è un progetto del Ministero della Salute con ISPESL, ora INAIL, e ha lo scopo proprio di raccogliere le informazioni in questo ambito al fine di un potenziamento del sistema di sorveglianza delle malattie professionali.

92

L'ESPERTO RISPONDE

Ambiente, suolo e territorio – Appalti – Energia – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Sicurezza ed igiene del lavoro – Rifiuti e bonifiche

97

News

Appalti

■ **Gare: la Corte Ue bocchia l'Italia per l'esclusione delle società semplici**

Anche le società semplici potranno partecipare alle gare d'appalto. L' Ordinanza della Corte di Giustizia Ue nella causa C-502/11, bocchia la decisione del 2004 dell'Authority sui contratti pubblici, avallata dal Consiglio di Stato, che aveva di fatto vietato alle Soa di rilasciare le attestazioni alle società semplici. La Corte ha infatti dichiarato che uno degli obiettivi della normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici è costituito dall'apertura alla concorrenza nella misura più ampia possibile e che è nell'interesse del diritto dell'Unione che venga garantita la partecipazione più ampia possibile di offerenti. La questione interessa prima di tutto le società agricole dal momento che la società semplice in Italia "può essere costituita – come ricorda la stessa Corte – solo per l'esercizio di attività commerciali, nel cui ambito viene tradizionalmente ricondotto l'esercizio di attività agricole". Ma il principio dell'apertura massima dei mercati ribadito dalla Corte può trovare una più estesa applicazione .

(<http://www.entilocali.ilsole24ore.com> 30-01-2013)

■ **La Giustizia europea riammette le società semplici agli appalti**

La Corte di Giustizia europea ha dichiarato illegittima la norma italiana che, dal 2004, esclude la possibilità per le società semplici di partecipare a gare d'appalto. Secondo la Corte europea, le caratteristiche delle società semplici (capitale limitato, esclusione dalle procedure di fallimento, responsabilità limitata ai soci che agiscono in nome della società) non sono tali da ledere i principi di trasparenza e di corretta concorrenza nella partecipazione ad una gara d'appalto.

In questo modo, la Corte di Giustizia ribadisce il principio fondamentale secondo il quale tutte le procedure concorsuali per appalti di lavori e servizi vadano aperte a tutti i soggetti che "si reputino idonei a garantire l'esecuzione di un appalto, indipendentemente dal loro status e dal fatto di essere attivi sul mercato in modo sistematico o solo occasionale". La *ratio* che sta alla base della normativa comunitaria, e di questa attuale pronuncia, è quella che ci debba essere sempre la massima apertura dei mercati e la più ampia possibilità di soluzioni da parte degli appaltatori.

(Sintesi redazionale, 30.01.2013)

■ **Servizi di architettura e ingegneria, c'è il limite per l'affidamento diretto**

La circolare del ministero delle Infrastrutture 4536/2012 fornisce i chiarimenti necessari dopo le recenti modifiche al Codice dei contratti

Il ministero delle Infrastrutture fornisce importanti delucidazioni sulle recenti modifiche apportate al Dlgs 163/2006 e il rapporto tra le norme del Codice dei contratti pubblici e quelle del regolamento attuativo.

Con la circolare del 30 ottobre 2012 n. 4536, infatti, in primo luogo si è precisato che 40.000 euro è l'importo massimo consentito per l'affidamento diretto di servizi di architettura e di ingegneria. Precisazione necessaria poiché mentre l'articolo 125, comma 11, del Dlgs 163/2006, dopo la modifica apportata dalla legge 106/2011, fissa il limite di 40.000 euro per gli affidamenti diretti di servizi e forniture, l'articolo 267 del Dpr 207/2010 manteneva ancora il tetto di 20.000 euro. Secondo il ministero prevale la norma codicistica, gerarchicamente superiore a quella regolamentare.

I SERVIZI DI ARCHITETTURA

Vale solo per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria d'importo pari o superiore a 100.000 euro l'obbligo di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Al di sotto di tale soglia può essere usato anche il criterio del prezzo più basso.

Questa interpretazione è il risultato del coordinamento tra l'articolo 261, comma 1, del Dpr 207/2010, che prevede per gli incarichi di progettazione di importo pari o superiore a 100.000 euro l'applicazione del titolo II - Parte III - del Dpr 207/2010 (articoli 261 in poi), a esclusione dell'articolo 267, nel cui ambito c'è l'articolo 266, comma 6, che prevede il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa quale unico criterio utilizzabile, e l'articolo 267 sugli affidamenti di importo inferiore a 100.000 euro, che non prevede questa limitazione.

Quanto alla procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, nel caso di utilizzo della forcella, va chiarito se la scelta dei soggetti da invitare debba essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 265 del Dpr 207/2010 oppure se si possano utilizzare altri criteri da indicare nel bando, in base all'articolo 62 del Dlgs 163/2006, purché siano oggettivi, non discriminatori e rispettosi del principio di proporzionalità.

L'AVVALIMENTO

L'istituto si applica non solo per le gare di lavori, ma anche per quelle di servizi e forniture. E' causa di esclusione, come confermato anche dalla determinazione Avcp 4/2012, la mancata presentazione del contratto di avvalimento in sede di gara. Intendendosi con ciò non solo la mancanza materiale del contratto, ma pure la presenza di un difetto costitutivo e giuridicamente rilevante dello stesso. Alla mancanza del contratto è equiparata la presentazione di un contratto nullo.

La circolare rimarca che l'articolo 88 del Dpr 207/2010 si applica solo agli affidamenti di lavori e pertanto in tal caso il contratto di avvalimento deve avere un oggetto determinato. Invece, per servizi e forniture il contratto potrebbe avere anche un oggetto determinabile.

Come stabilito dall'articolo 49, comma 10, del Dlgs 163/2006 l'avvalimento può essere trasformato in subappalto, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 11, del Dlgs 163/2006. Pertanto, nel caso di avvalimento per metà dei requisiti di gara, lo stesso non può mutare in un subappalto non nella misura del 50%, semmai del 30% massimo, utilizzando l'istituto dell'avvalimento per il 20%. Tale facoltà non può essere esercitata in modo automatico: l'appaltatore deve presentare specifica istanza e osservare l'articolo 118 del Dlgs 163/2006.

Va ricordato che in base a quest'ultima norma il limite del 30% per il subappalto è applicabile alla quota lavori della categoria prevalente, mentre per i servizi e le forniture è rapportato all'importo complessivo del contratto.

Un avvalimento al 10% dei requisiti, fermo restando lo sbarramento del 30% in base all'articolo 49, comma 10, del Dlgs 163/2006, non potrà trasformarsi in un subappalto superiore all'importo dell'avvalimento.

IL DURC

L'articolo 4, comma 14 bis, della legge 106/2011 ha previsto che può essere presentata una dichiarazione sostitutiva nei casi in cui si tratti di contratti di forniture e servizi inferiori a 20.000 euro. La stazione appaltante deve verificare d'ufficio la veridicità di tale dichiarazione.

Considerata la ratio legis tesa a semplificare gli incombenzi per le commesse di importo ridotto, il ministero rileva come la dichiarazione sostitutiva della regolarità contributiva sia ammessa per tutte le fasi previste dall'articolo 6, comma 3, del Dpr 207/2010, confermando l'obbligo di verifica a campione da parte della stazione appaltante sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate. Quindi sia in sede di verifica della dichiarazione sostitutiva resa in gara, sia di aggiudicazione del contratto, di stipula dello stesso, di pagamento degli stati di avanzamento, del certificato di collaudo e di pagamento dello stato finale, vale la dichiarazione sostitutiva sulla regolarità contributiva.

Va segnalato che l'articolo 14, comma 6 bis, del DI 5/2012 ha stabilito che nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il Durc con le modalità previste dall'articolo 43 del Dpr 445/2000. Pertanto non si può accettare il Durc consegnato dal privato alla stazione appaltante: è quest'ultima che deve acquisirlo d'ufficio.

Nei rapporti tra privati, in base all'articolo 90, comma 9, del Dlgs 81/2008, il privato potrà richiedere il rilascio del Durc, che dovrà, a pena di nullità, contenere la dicitura: "Il presente Certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Il ministero per la Pubblica amministrazione e semplificazione nella circolare 6/2012 ha spiegato che il Durc è un certificato dotato delle caratteristiche previste dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del Dpr 445/2000, che deve avere il contenuto indicato dall'articolo 6, comma 1, del Dpr 207/2010. L'articolo 44 bis del Dpr 445/2000, inoltre, introdotto dall'articolo 15, comma 1, della legge 183/2011, ha disposto l'acquisizione d'ufficio delle informazioni relative alla regolarità contributiva, ovvero il controllo delle stesse in base all'articolo 71 del Dpr 445/2000, nel rispetto della specifica normativa di settore.

L'acquisizione d'ufficio, quindi, vale solo quando le norme speciali non dispongano la presentazione di una dichiarazione sostitutiva. In tale evenienza resta ferma la verifica prevista dall'articolo 71 del Dpr 445/2000 (come anche da circolare Inps del 18 luglio 2012 n. 98).

SERVIZI E FORNITURE

La circolare Infrastrutture del 30 ottobre 2012 n. 4536 spiega che l'articolo 137 del Dpr 207/2010 (dettato per gli affidamenti di lavori) si applica analogicamente anche agli altri ambiti dei contratti pubblici, in quanto impone di allegare al contratto di appalto soltanto il capitolato speciale e l'elenco dei prezzi.

SOA

In pendenza del rilascio del rinnovo dell'attestazione Soa può partecipare alle procedure di gara l'impresa che abbia richiesto di sottoporsi alla verifica triennale, stipulando specifico contratto con la Soa, prima della scadenza del triennio. Tale soluzione è stata anticipata dalla decisione del Consiglio di Stato del 18 luglio 2012 n. 27. Invero, secondo l'articolo 77, comma 1, del Dpr 207/2010 l'impresa è tenuta a sottoporsi alla verifica triennale in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del termine triennale.

L'articolo 77 del Dpr 207/2010 vieta la partecipazione alle gare, nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo, all'impresa negligente che ha formulato la richiesta dopo la scadenza del termine triennale.

Qualora la richiesta sia stata tempestiva si ha l'ultravigenza dell'attestazione, in pendenza dell'espletamento della procedura di verifica. Non possono gravare sull'impresa i ritardi nell'ottenimento verifica, non addebitabili a comportamenti della stessa.

COSTI DELLA SICUREZZA

L'articolo 131, comma 3, del Dlgs 163/2006 dispone che nei bandi di gara vadano evidenziati e non siano soggetti a ribasso d'asta gli oneri della sicurezza, che servono per eliminare i rischi da interferenze derivanti dalla stima effettuata nel piano di sicurezza e coordinamento, in base all'articolo 100 del Dlgs 81/2008.

In base all'articolo 32, comma 4, lettera e) del Dpr 207/2010, tra le spese generali comprese nel prezzo dei lavori e a carico dell'esecutore sono escluse quelle inerenti alla sicurezza nei cantieri non assoggettate a ribasso. I costi della sicurezza sono la parte del costo di un'opera non ribassabile, comprendono solo la quota concernente le spese generali e sono privi della quota di utile di impresa, essendo sottratti alla logica concorrenziale di mercato.

Come sottolineato dall'Ance non risulta contestato il principio generale secondo cui i costi della sicurezza relativi all'opera, non soggetti a ribasso, sono quelli contrattuali quali le spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, servizi e procedure necessari per la sicurezza dello specifico cantiere.

In base alla lettera o), articolo 32, comma 4, del Dpr 207/2010 sono spese generali, soggette a ribasso, solo quelle che riguardano gli adempimenti in materia di sicurezza, sopportati dall'impresa e non riferibili alle specifiche esigenze del singolo cantiere, quali per esempio i dispositivi di protezione individuali necessari all'esecuzione ordinaria delle varie lavorazioni o la formazione dei lavoratori.

(Maria Luisa Beccaria, <http://www.entilocali.ilsole24ore.com> 21/01/2013)

 Energia**■ Meno nucleare e più rinnovabili nell'Europa del 2020**

Un recente report di Gbi Research stima la perdita di terreno dell'energia atomica a vantaggio delle fonti pulite, che nel 2020 assicureranno quasi la metà della generazione elettrica

Per l'Europa occidentale, alle prese con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 e con la battaglia contro la dipendenza energetica dalle fonti fossili, lo sviluppo delle rinnovabili potrebbe non bastare. Dall'altra parte, difatti, peserà la brusca frenata del nucleare avviatasi dopo il grave incidente di Fukushima, che ha costretto molti Governi a "raffreddare" o a spegnere del tutto le proprie velleità energetiche nucleariste anche per non inimicarsi l'opinione pubblica. A dare questa lettura è un'analisi di Gbi Research su una buona manciata dei più imporanti Paesi dell'Europa Occidentale sotto il profilo energetico (Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Spagna, Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Irlanda).

Secondo il rapporto "Power Markets in Western Europe to 2020", questi dieci mercati energetici vedranno crescere la propria capacità installata in fonti rinnovabili dai 308,5 GW del 2012 ai 466,9 GW del 2020, con un incremento medio annuo del 5,3%. Nello stesso periodo, sostiene l'analista, la capacità nucleare installata in questi paesi crescerà da 104 a 105,6 GW, con un modestissimo aumento dello 0,2%. Germania, Regno Unito, Spagna e Svezia dovrebbero anzi ridurre la propria presenza nel nucleare da qui al 2020, anche se questo ammanco sarà controbilanciato dalla capacità addizionale prevista in Finlandia e Francia.

In termini di quote di mercato, il nucleare perderà terreno a favore delle rinnovabili, passando dal 14,2% dello scorso anno all'11,3% previsto per la fine del decennio. Le fonti pulite, invece, passeranno nello stesso periodo dal 38,8 al 49,8% della torta. Gbi Research stima che la capacità totale di generazione installata nei 10 Paesi considerati crescerà dai 758,1 GW del 2012 fino ai 937,3 GW previsti nel 2020, con un incremento medio annuo del 2,7%.

(<http://energia24club.it>, 29.01.2013)

■ L'Italia ha dimezzato gli investimenti nelle rinnovabili

Crollo del 51% nel 2012 rispetto all'anno precedente, secondo Bloomberg New Energy Finance. A livello mondiale, il calo è dell'11%

Incertezze e cambiamenti nelle politiche verdi hanno colpito gli investimenti per le rinnovabili nel 2012, che in Italia si sono addirittura dimezzati. A verificare i soldi spesi nella green economy mondiale dello scorso anno è stata Bloomberg New Energy Finance: complessivamente, c'è stato un calo piuttosto marcato, -11% rispetto al 2011 con poco più di 268 miliardi di dollari (302 un anno prima). La colpa è di alcuni grandi mercati delle fonti alternative, soprattutto Stati Uniti, India, Spagna e Italia. Tutti hanno dovuto fronteggiare diversi ostacoli, tra cui riduzioni degli incentivi e programmi di sostegno alle rinnovabili in scadenza, come lo sgravio fiscale per l'eolico Usa, rinnovato in extremis nella legge sul fiscal cliff. Nonostante questo, gli investimenti 2012 per le tecnologie pulite sono stati il quintuplo in confronto al 2004, il secondo picco più elevato da quando Bloomberg monitora questo settore.

«Avevamo avvertito all'inizio dello scorso anno che gli investimenti sarebbero diminuiti nel paragone con il 2011 - ha commentato Michael Liebreich, amministratore delegato di Bloomberg New Energy Finance - ma le voci sulla morte dell'energia pulita erano esagerate». Tra i Paesi che sono finiti con i conti in rosso, ci sono gli Stati Uniti, -32% per gli investimenti del 2012 sull'anno precedente (a quota 44,2 miliardi di dollari), a causa della crescente concorrenza delle centrali a gas e del paventato stop ai sussidi fiscali alle fonti alternative. Ancora più in picchiata l'Italia (-51% sotto i 15 miliardi di dollari) perché i decreti sulle rinnovabili hanno tagliato il boom del fotovoltaico e complicato l'accesso agli incentivi per le altre tecnologie, come l'eolico. La Spagna ha visto

addirittura un -68% con solo 3 miliardi di dollari investiti, perché il Governo ha annunciato una moratoria sugli incentivi per i progetti non ancora approvati; infine l'India, -44% dovuto alla fine dei sussidi per l'eolico e un rallentamento delle installazioni fotovoltaiche.

Dalla parte opposta, la Cina ha destinato 67,7 miliardi di dollari alle fonti alternative, +20% in confronto al 2011, grazie allo sviluppo del solare, anche sul mercato interno. Tra gli altri Paesi più dinamici, Bloomberg ha segnalato il Sudafrica, passato da poche decine di milioni a 5,5 miliardi investiti lo scorso anno, sulla scia dei bandi lanciati dal Governo per progetti eolici e solari. Inoltre il Giappone, che ha rivolto alle rinnovabili oltre 16 miliardi di dollari nel 2012 (+75%), favorito dalla nuova politica d'incentivi.

Guardando alle singole tecnologie, al primo posto per investimenti complessivi troviamo nuovamente il solare, con 142,5 miliardi, in diminuzione però del 9% sul 2011. A seguire le fattorie del vento sulla terraferma e offshore, con 78,3 miliardi di dollari (-13%), mentre sul gradino più basso del podio figurano le tecnologie "smart", come reti intelligenti, strumenti di efficienza e veicoli elettrici (-7% con 18,8 miliardi in totale). L'unico settore in crescita è stato il mini idroelettrico con potenza inferiore a 50 MW, +17% d'investimenti a quota 7,6 miliardi a livello mondiale. Tra i maggiori progetti finanziati lo scorso anno, ci sono quattro parchi eolici offshore nel Mare del Nord, per una potenza complessivamente installata superiore a 1 GW, che hanno richiesto fondi per più di 6 miliardi di dollari.

(<http://energia24club.it>, 24.01.2013)

■ **Maxi-accordo nello shale gas**

Lo shale gas, che ha già ridisegnato il futuro energetico degli Stati Uniti, potrebbe presto rivoluzionare gli equilibri di forza sul mercato europeo, sottraendo alla Russia il ruolo dominante negli approvvigionamenti. È davvero un accordo storico quello siglato ieri a Davos tra il Governo ucraino e Royal Dutch Shell: Kiev ha affidato alla Major anglo-olandese il primo contratto per lo sfruttamento delle sue risorse di shale gas, metano racchiuso in rocce argillose di cui il progresso tecnologico ha reso oggi possibile l'estrazione. Un contratto che potrebbe generare investimenti per 10 miliardi di dollari, forse addirittura 50 miliardi, se i test di esplorazione nell'area di Yuzivska, nella parte orientale del Paese, riserveranno sorprese positive. Ma il premio più grande potrebbe essere un altro: l'emancipazione dalla Russia.

Se tutto andrà per il meglio, nel 2018 l'Ucraina potrà contare su una produzione di 20 miliardi di metri cubi l'anno, afferma il ministro dell'Energia Eduard Stavitsky: abbastanza da affrancare del tutto il Paese dalla necessità di importare dalla Russia. Un cambiamento epocale, se davvero si realizzasse, capace di incidere profondamente sulle relazioni geopolitiche – e non solo commerciali – nel Vecchio continente.

Mosca ha spesso usato il gas come arma di ricatto contro l'Ucraina, spingendosi fino ad azzerarle i rifornimenti, nel 2006 e poi di nuovo nel 2009, con ripercussioni che si sono avvertite anche nel resto d'Europa (Italia compresa). L'ex Repubblica sovietica è un importante Paese di transito per il gas russo e Mosca sta progettando di tagliarla fuori dalle rotte di approvvigionamento mediante la costruzione del South Stream: un maxigasdotto che Gazprom promette di realizzare, proprio entro il 2018, con i soci Eni, Edf e Wintershall. L'Unione europea, che ha aperto un'indagine antitrust nei confronti del colosso russo del gas, promuove per contro la costruzione del cosiddetto Corridoio Sud, che porterà forniture alternative dal Mar Caspio.

Ma lo shale gas è una variabile che potrebbe davvero fare la differenza, non solo per l'Ucraina, costretta ad acquistare gas da Mosca al prezzo di 430 \$ per 1.000 metri cubi, in forza di un contratto del 2009 che i russi non vogliono rinegoziare. Risorse ancora più ricche di quelle ucraine si stima che siano racchiuse nel territorio della Francia, dove però il Parlamento ha vietato le tecniche di fracking (l'iniezione di liquidi ad alta pressione nel terreno, per liberare il gas dalle rocce). In un altro Paese promettente, la Polonia, ExxonMobil ha gettato la spugna, valutando che il recupero fosse troppo difficile e costoso.

(Sissi Bellomo, Il Sole 24 Ore – Quotidiano, 25.01.2013)

■ La geotermia riscalda la casa: risparmi del 70%

Si allarga la produzione ecologica di energia termica nelle città. La geotermia, dopo decenni di stasi, sta conoscendo una stagione di rilancio nei nuovi sviluppi immobiliari. Trivellare in Italia può costare fino a un milione di euro per ogni chilometro di profondità del pozzo e c'è il rischio di trovare una risorsa inutilizzabile o insufficiente. Eppure costruttori e progettisti credono lo stesso in questa fonte rinnovabile, perché i vantaggi in bolletta sono elevati.

Tre sono le finalità della geotermia (quella più diffusa, «a bassa entalpia») in ambito residenziale: il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda. Alcune sonde attingono dal serbatoio termico del sottosuolo (da 5 fino a 100 metri di profondità) e, nelle cantine dell'edificio, le pompe di calore alimentate da energia elettrica trattengono il caldo, lo trasformano e lo diffondono negli appartamenti. Rispetto alla sua naturale disponibilità in tutto il Paese e alle potenzialità di sfruttamento, la geotermia ancora non è così diffusa in Italia: il conto energia e il bonus del 55% per l'efficienza energetica finora hanno incentivato soprattutto altri interventi, come il fotovoltaico e la sostituzione di infissi e caldaie; gli iter autorizzativi per trivellare non sono conosciuti né omogenei (a volte basta il silenzio-assenso, alcuni enti locali chiedono una tassa *tantum* per lo sfruttamento dell'energia, in altri casi serve l'autorizzazione dell'ente per la gestione delle acque sotterranee). E la difficoltà di trovare installatori qualificati ha favorito il solare termico. Ora finalmente è entrato in vigore il Conto termico, atteso per oltre un anno dagli operatori, che introduce un meccanismo di finanziamento specifico per il settore. Rispetto al bonus del 55% (che resterà in vita, salvo sorprese, fino al 30 giugno per poi scalare al 36%) non offre una detrazione fiscale ma – tramite il Gestore dei servizi energetici (Gse) – elargisce direttamente sul conto corrente un contributo in rate annuali uguali per 2 o 5 anni, a seconda del tipo di intervento (vedi Casa24 Plus del 17 gennaio). Anche grazie a questa novità, vivere in un edificio geotermico sarà sempre più frequente. Secondo l'ultimo rapporto sui comuni rinnovabili di Legambiente, già dal 2006 la crescita degli impianti è stata impressionante: si è passati dai cinque comuni toscani dove era una realtà già a inizio Novecento ai 334 impianti censiti a fine del 2012. Solo l'anno scorso le installazioni sono cresciute più del 37%, in particolare al Centro-Nord.

In media l'investimento iniziale per realizzare un impianto geotermico è recuperabile in un lasso di tempo tra i 6 e i 10 anni, a seconda dell'impianto e degli incentivi ottenuti. Riscaldare una casa con la geotermia costa annualmente anche la metà rispetto a usare una caldaia a metano e l'integrazione con altre fonti rinnovabili (fotovoltaico o solare termico) può aiutare ad alimentare o integrare le pompe di calore: in questo caso i risparmi in bolletta arrivano fino al 70%, senza contare la riduzione dei gas inquinanti in atmosfera. Nel 2010, ad esempio, ad Asti sono stati installati due impianti geotermici a servizio di due palazzine in classe energetica A+ da 17 appartamenti ciascuna, con potenza termica di circa 140 kW totali e integrati con un impianto fotovoltaico e un sistema di recupero dell'acqua tramite serbatoio collocato nel sottotetto: il rientro dell'investimento è stato stimato in 5 anni, con un risparmio di 81 tonnellate di CO₂ in atmosfera l'anno.

A progettare nuove costruzioni residenziali, prevedendo l'accesso alla fonte geotermica, sono ormai tanti architetti. Lo ha fatto Mario Botta sfruttando l'acqua di falda, un tempo utilizzata per il famoso "Camparino", per le due torri da 9 e 13 piani a Sesto San Giovanni: volute da Moretti Real Estate e vendute per circa l'80% (in media a 4.000/4.200 euro al mq), le residenze sono dotate di pannelli radianti a pavimento alimentati da scambiatori di calore che d'estate garantiscono anche il raffrescamento degli interni, prelevando l'acqua di falda a 14° C. Anche il caratteristico Borgo Astori, riqualificato da Ediproject a Torre de' Roveri nella periferia collinare di Bergamo, offre 52 abitazioni alimentate da 24 sonde geotermiche, con un risparmio per gli inquilini tra il 20 e il 25% rispetto a un sistema tradizionale. Dalla villetta unifamiliare all'imponente riqualificazione urbana, si affida al calore della terra anche Citylife, il maxi-cantiere nell'ex polo fieristico di Milano: l'intero complesso attingerà dall'acqua di falda a 15° C. Prelevata da 13 pozzi «di emulgimento», verrà immagazzinata in un collettore (chiamato «condominio dell'acqua di falda») che servirà l'intero

complesso residenziale, progettato da Zaha Hadid e Daniel Libeskind. Gli scambiatori di calore di ogni edificio alimenteranno gratuitamente i soffitti radianti degli appartamenti per il loro raffrescamento. Con l'integrazione delle pompe di calore, si potrà regolare la temperatura ma in questo caso i costi medi per famiglia non sono ancora stati stimati da Citylife. Una volta sfruttata dal punto di vista termico, l'acqua verrà stoccata e utilizzata per irrigare i balconi e il verde condominiale e per gli scarichi dei servizi igienici.

(Michela Finizio, Il Sole 24 Ore - Quotidiano, 24.01.2013)

■ In condominio a Milano il calore arriva da sotto i garage

Il documento di fine lavori è arrivato la settimana scorsa. La geotermia è adesso possibile anche nei condomini esistenti, in pieno centro metropolitano. Sono una settantina le famiglie che abitano in Corso Vercelli 22-25, a Milano, dove si è appena concluso un intervento di recupero progettato dallo studio Goldmann & Partners, dell'architetto Isabella Goldmann: le abitazioni ora sfruttano il calore del terreno, a 150 metri di profondità, sotto i garage dell'edificio.

Il progetto è partito nel 2010, grazie al finanziamento del Fondo Pensioni Cariplo, proprietario dell'immobile. « La proprietà unica – spiega l'architetto Goldmann – è stata l'elemento determinante. Di solito i costi elevati e la difficoltà di trovare l'accordo dei condomini frenano gli interventi di recupero. In questo caso un fondo immobiliare in via di estinzione ha scelto di valorizzare il complesso prima di dimetterlo». Si è deciso di intervenire su un edificio di pregio in classe energetica G, costruito nel 1960, interamente abitato, riscaldato con caldaie a gasolio. Prima gli inquilini pagavano 196.700 euro l'anno destinate al gasolio e all'elettricità per alimentare le centrali termiche. Il taglio in bolletta registrato è dell'83 per cento. L'investimento complessivo è stato di 4 milioni di euro, pari a circa 438 euro al metro quadrato. « Il tempo di ammortamento stimato è sotto i vent'anni», precisa l'architetto.

Normalmente per perforare il terreno sono necessarie torri alte 8-9 metri, ma nei garage (dove per alcuni mesi gli inquilini non hanno potuto parcheggiare) è stato utilizzato un moderno macchinario realizzato su misura e alto 2,7 metri. Grazie a 38 sonde e con l'aiuto di una pompa di calore alimentata a energia elettrica per i momenti di picco, si ottiene acqua calda (tra i 35 e i 50° C d'inverno e a bassa temperatura d'estate) ed energia sufficiente per riscaldare o raffreddare gli appartamenti. I pannelli radianti sotto il pavimento c'erano già, per il resto è bastato inviare alla Provincia di Milano una relazione geologica sulla conformazione del terreno.

Insieme alla coibentazione e alla sostituzione dei serramenti, la ristrutturazione ha rivalutato l'immobile di 2mila euro per metro quadrato (prima il prezzo di mercato era intorno ai 4.500) e ridotto le emissioni di CO2 del 30 per cento. « L'investimento è stato importante – conclude Isabella Goldmann – ma l'opportunità di eliminare i termosifoni dalle nostre case dev'essere il primo intervento su cui disegnare ogni ristrutturazione».

(Il Sole 24 Ore - Quotidiano, 24.01.2013)



Edilizia e urbanistica

■ Oneri di urbanizzazione: rimborso in caso di rinuncia al permesso di costruire

Allorché il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire ovvero anche quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio, sorge in capo alla p.a., anche ex artt. 2033 o, comunque, 2041 c.c., l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e conseguentemente il diritto del privato a pretenderne la restituzione. Con la sentenza n. 159 del 18.01.2013, la sez. I del T.A.R. Catania, in conformità alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. V, 23 giugno 2003, n. 3714), ha condannato un Comune a restituire i contributi concessori precedentemente versati dai ricorrenti poiché i lavori, oggetto del permesso di costruire, non erano mai stati iniziati.

In particolare, i ricorrenti avevano presentato un progetto edilizio per la realizzazione di una struttura riabilitativa con poliambulatorio specialistico e, in vista del ritiro della concessione edilizia, avevano versato la prima rata degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione pari a € 158.000,00.

In seguito al mancato inizio dei lavori, e alla scadenza di validità del titolo edilizio rilasciato, i ricorrenti chiedevano al Comune la restituzione delle somme fino ad allora versate senza tuttavia ottenere alcuna risposta e pertanto proponevano ricorso al T.A.R..

I giudici catanesi accertavano l'obbligo del Comune di restituzione delle somme sottolineando come "Allorché il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire ovvero anche quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio, sorge in capo alla p.a., anche ex artt. 2033 o, comunque, 2041 c.c., l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e conseguentemente il diritto del privato a pretendere la restituzione. Il contributo concessorio è, infatti, strettamente connesso all'attività di trasformazione del territorio e quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell'originaria obbligazione di dare cosicché l'importo versato va restituito; il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente (cfr: CS, V, 2.02.1988 n.105, 12.06.1995 n.894 e 23.6.2003 n.3714; TAR Lombardia, Sez. II°, 24.03.2010,n.728 e TAR Abruzzo 15.12.2006 n.890, TAR Parma 7.04.1998 n.149)".

In conclusione, la giurisprudenza amministrativa è del tutto concorde nel ritenere che ove il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire, ha diritto ad ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

(Giuseppe Rusconi, <http://www.immobili24.ilsole24ore.com>, 29.01.2013)

■ **Selezionati i 28 progetti di riqualificazione urbana**

La Cabina di regia (Stato-Regioni-Comuni) ha selezionato i 28 progetti migliori tra quelli giunti a seguito del bando di gara per il Piano città, il programma statale di riqualificazione urbana promosso dal Decreto Sviluppo di luglio (DI 83/2012). Il Piano prevede un finanziamento statale di 317,5 milioni per investimenti del valore complessivo intorno ai 4,4 miliardi di euro. I progetti selezionati prevedono opere per 18 miliardi, per i quali sarà possibile attingere anche ai fondi europei. Sul Piano città, inoltre, sarà possibile far convergere anche una parte dei 470 milioni del Fondo rotativo per l'economia verde e l'occupazione giovanile.

La Cabina di regia non ha selezionato città importanti (quali Palermo, Brescia, Salerno, La Spezia, Siracusa, Bergamo, ecc.) favorendo magari piccoli centri quali Eboli (Sa), Settimo Torinese (To), Erice, (Tp) Pieve Emanuele (Mi), ma d'altronde la selezione è stata fatta in base alla qualità dei progetti avanzati. La maggior parte di questi si sono concentrati su riqualificazione urbana di aree industriali dismesse, recupero di quartieri periferici degradati, interventi pubblici in quartieri periferici o *waterfront*. Molti sono gli interventi di edilizia residenziale sociale, per i quali potrebbe essere possibile contare anche sulle risorse residue degli 1,4 miliardi del Fia, il maxi-fondo immobiliare della Cassa Depositi e Prestiti focalizzato proprio sul *social housing*. I cantieri dei progetti partiranno dalla seconda metà del 2013 e dovrebbero durare, secondo le previsioni, dai 3 ai 4 anni.

(Sintesi redazionale, 18.01.2013)

■ **Ancora lontane le infrastrutture del Nord-Ovest**

La realizzazione delle grandi opere infrastrutturali nella macro-regione formata da Piemonte, Liguria e Lombardia è ancora in alto mare: per alcune opere si prevedono tempi di completamento lunghissimi (nel 2020-25), per altre addirittura non è possibile nemmeno fare previsioni, visto lo stato di completo stallo. A rilevarlo è il rapporto Oti Nord-Overst 2012 (Osservatorio trasporti infrastrutture), il report annuale curato da Assolombarda, Confindustria Genova e Unione industriale Torino.

In Lombardia, nello scorso anno, è stata portata a compimento una sola grande opera, mentre undici hanno avuto uno stato di avanzamento lavori e otto sono rimaste del tutto ferme. Per la Pedemontana e la Tangenziale esterna di Milano è ormai impossibile il completamento in tempo per l'Expo del 2015! Si acuisce anche la stasi di molte opere infrastrutturali ferroviarie, così come di quelle autostradali, sia piemontesi che liguri.

Nuovo impulso lo hanno avuto, invece, i cantieri della Tav. Il consiglio di amministrazione della Lyon Turin Ferroviaire, infatti, ha approvato il progetto definitivo della parte italiana della sezione transfrontaliera. Ora il progetto verrà inviato alla commissione intergovernativa e, dopo la valutazione di impatto ambientale, sottoposto all'approvazione definitiva da parte del Cipe. Si prevedono per questo progetto mille posti di lavoro all'anno, per dieci anni.

Le ragioni di questi fortissimi ritardi risiedono sempre nelle complessità burocratiche e amministrative e, soprattutto, nella difficoltà di reperire gli ingenti fondi privati che si devono associare ai sempre più esigui finanziamenti pubblici per la realizzazione di opere infrastrutturali di questa portata.

(Sintesi redazionale, 31.01.2013)



Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

■ Leggera ripresa della produzione e della fiducia industriale

Il Centro studi di Confindustria, ha fornito in una nota che in questo primo mese del 2013 ci sono (timidi) segnali della ripresa della produzione industriale e, soprattutto, della fiducia delle imprese. La produzione segna, infatti, una crescita dello 0,3%, attestandosi così al -24,7% rispetto al picco produttivo del 2008. In realtà, si sottolinea nella nota, la produzione risulta comunque in calo se si calcola al netto del diverso numero di giornate lavorative, che a gennaio ha registrato un -3,5%, rispetto al -6,1% dello scorso dicembre. Sono in calo anche gli ordini (-0,3% rispetto a dicembre). Ma la leggera ripresa di gennaio non deve illudere, dal momento che le prospettive nell'arco dell'anno non sono rosee, specie a causa della debolezza della domanda interna.

Un poco migliorati, ci dice l'Istat, anche i dati sulla fiducia degli imprenditori italiani, che sale a 79,9% dal 75,6 di dicembre. In realtà la fiducia scema nelle imprese manifatturiere (dall'88,9% di dicembre a 88,2 di gennaio), mentre sale quello delle imprese di costruzione (da 79,5 a 80,3). In questo settore migliora la fiducia sia per quanto riguarda gli ordini e i piani di costruzione (da -51 a -50) sia per quanto riguarda le attese sull'occupazione (da -18 a 15). Migliora il clima di fiducia anche nelle imprese dei servizi di mercato (da 71,9 a 78,9), mentre peggiora nelle imprese del commercio al dettaglio (da 77,6 a 77,3), specie in quelle della grande distribuzione (ad 70,6 a 62,7), mentre va meno peggio in quelle della distribuzione tradizionale (da 85,8 a 89,5).

(Sintesi redazionale, 31.01.2013)

■ Niente dichiarazione Imu se il Comune già conosce i dati

La risoluzione 2/2013 del Dipartimento delle Politiche fiscali chiarisce che, in sostanza, la dichiarazione Imu (in scadenza il 4 febbraio prossimo) non è dovuta ogniqualvolta i dati relativi all'immobile siano già a conoscenza dal Comune cui versare l'imposta.

La risoluzione è stata presa in relazione all'obbligo o meno di dichiarazione per gli imprenditori agricoli professionali, ma è applicabile a tutte le altre fattispecie che presentano medesime circostanze. E così se tali imprenditori hanno già comunicato ai fini Ici la qualifica del proprio immobile, non devono sottostare all'obbligo della dichiarazione ai fini Imu, anche se le agevolazioni dei due regimi impositivi presentano differenze tra loro. E questo proprio perché la comunicazione fatta ai fini Ici ha portato a conoscenza il Comune dei dati fondamentali relativi all'immobile in questione. Lo stesso principio quindi si può applicare anche alle abitazioni di interesse storico-architettonico. Le agevolazioni Ici e Imu riconosciute sono molto differenti, ma vale l'assunto che

se l'immobile storico è stato già indicato con tutti i dati identificativi catastali al Comune, ora non è necessaria la dichiarazione Imu. Uguale discorso si può fare per i beni in concessione demaniale e, in via generale, per tutti i casi simili, anche se non esplicitamente indicati nelle istruzioni alla compilazione del modello ministeriale di dichiarazione Imu.

Tirando le somme, quindi, alla dichiarazione sono chiamati solo i proprietari di immobili per i quali sono intervenute delle variazioni immobiliari non denunciate ai fini Ici e non transitate attraverso il Mui e i proprietari di immobili ai quali si applicano eventuali aliquote agevolate deliberate dai Comuni ai fini Imu.

(Sintesi redazionale, 29.01.2013)

■ Dichiarazione Imu per gli immobili d'impresa

Anche per gli immobili di impresa vale il principio per cui la dichiarazione Imu del 4 febbraio non va presentata se i dati relativi all'immobile sono rimasti invariati e sono già a conoscenza del Comune. L'Imu per gli immobili d'impresa è più pesante dell'Ici, perché essa si aggiunge all'Irpef (e non la assorbe in sé, come nel caso delle abitazioni). Ma la legge dà la possibilità ai Comuni di deliberare aliquote ridotte per questi immobili (fino allo 0,4% e, anzi, per gli immobili costruiti e rimasti invenduti dall'impresa costruttrice c'è la possibilità di ridurre l'aliquota fino allo 0,38%). Di conseguenza, se nel 2012 un Comune ha deciso la riduzione delle aliquote per questi immobili, allora i proprietari devono presentare la dichiarazione Imu, anche se i beni sono stati già dichiarati ai fini Ici, e questo perché appunto è avvenuta una variazione del loro valore. Ma se l'agevolazione comunale è stata subordinata alla presentazione di un'apposita comunicazione, allora la dichiarazione non è più necessaria.

Anche per gli immobili di categoria D, non censiti, interamente posseduti dall'impresa e distintamente contabilizzati, la dichiarazione Imu non è dovuta se per tali immobili sia stata già presentata un'analogha denuncia ai fini Ici. E questo principio vale anche nel caso di immobile di interesse storico-artistico: se tale caratteristica è già nota al Comune non è necessario presentare la dichiarazione Imu. Mentre invece, se nel corso del 2012 sono state sostenute spese di miglioramento che abbiano incrementato il valore d'acquisto dell'immobile, allora la dichiarazione è da presentare (entro 90 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta in cui le spese sono state contabilizzate).

Infine, c'è da considerare gli immobili acquisiti in *leasing*: se il contratto è stato già dichiarato ai fini Ici, non è necessaria la dichiarazione Imu, il che significa che al 4 febbraio vanno dichiarati ai fini Imu solo i contratti di *leasing* stipulati nel 2012.

(Sintesi redazionale, 30.01.2013)



Ambiente, suolo e territorio

■ Nuove regole per misurare la qualità dell'aria ambiente

E' apparso nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio scorso, ed entrerà in vigore il prossimo 12 febbraio, il Dlgs 250/2012 che apporta modifiche importanti al Dlgs 155/2010 sul controllo per la tutela della qualità dell'aria ambiente. Le modifiche prevedono in particolar modo il coinvolgimento della Conferenza Unificata relativamente alla misurazione dell'aria ambiente, all'impiego degli strumenti necessari a questo scopo, nonché alla comunicazione dei risultati delle misurazioni all'Unione Europea. L'assunto di base, comunque, rimane lo stesso, ossia, la competenza sui controlli e la rilevazione dei livelli di qualità dell'aria ambiente rimane alle Regioni e alle Province autonome.

Al riguardo, il Dlgs 250/2012 ha effetti impegnativi per Regioni e Province autonome, perché i dati che questi enti devono raccogliere riguardano sia le attività produttive e di servizio che le infrastrutture e i mezzi di trasporto. Questi dati, poi, dovranno essere trasmessi al ministero dell'Ambiente, all'Ispra e all'Enea entro il 31 dicembre 2012 (altrimenti il rischio è che non vengano erogati i finanziamenti specifici da parte del ministero dell'Ambiente). Altra puntualizzazione importante apportata dal decreto legislativo è che le Regioni devono procedere alla zonizzazione dei propri territori, e questo sia per provvedere ad eventuali interventi urgenti, sia comunque per garantire l'uniformità tra Regioni delle azioni di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

Il punto dolente della questione, però, è che la maggior parte delle Regioni è in forte ritardo nell'adozione dei piani previsti dal Dlgs 155/2010 volti alla riduzione del rischio di superamento dei valori limite e della soglia di allarme e al mantenimento dei valori obiettivo (forse anche perché i piani prevedono la sospensione totale delle attività che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme).

(Sintesi redazionale, 31.01.2013)



Rifiuti e bonifiche

■ Rinvia a luglio la Tares

E' passato ieri al Senato l'emendamento alla legge di conversione del decreto sull'emergenza rifiuti che sposta a luglio la scadenza per il pagamento della prima rata della Tares, il tributo che sostituirà la Tarsu e la Tia e che servirà per coprire anche i "servizi indivisibili", quali l'illuminazione pubblica e la manutenzione strade. Ma il vero intento del Pdl (che ha voluto l'emendamento) non è soltanto quello di rimandare il pagamento, quanto piuttosto allungare i tempi per far sì che il Governo che verrà eletto dalle prossime elezioni possa modificare e ristrutturare profondamente il tributo, che ora viene considerato (da tutte le forze politiche, in verità) fortemente penalizzante per i contribuenti che si vedrebbero sensibilmente aumentare l'imposta sui rifiuti.

In effetti, la Tares sarà composta da una parte relativa alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, che dovrà coprire integralmente i costi di tale servizio, e una parte pari a 30 centesimi a metro quadro per pagare i "servizi indivisibili". Tale meccanismo impone un rincaro da almeno un miliardo per la maggiorazione e che, per gli adeguamenti della parte "rifiuti", si stima potrà portare il rincaro addirittura a due miliardi.

La proroga al luglio, però, causerà degli scompensi per le imprese attive nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti: il rinvio del pagamento a luglio, infatti, significa che le imprese avranno gli incassi a settembre-ottobre, ossia rimarranno dieci mesi senza risorse per sostenere i costi del servizio che svolgono.

(Sintesi redazionale, 17.01.2013)



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ Per le imprese possibile ridurre il premio Inail

Il 28 febbraio scade il termine ultimo per presentare all'Inail, da parte delle imprese, domanda di riduzione dei premi assicurativi dovuti all'Inail stesso. Tale riduzione è una forma di incentivo dettata dall'articolo 24 delle modalità di applicazione delle tariffe dei premi (Mat). La riduzione dei premi, che comporta un notevole risparmio per le imprese, è rivolto a quelle realtà che siano in vita da almeno un biennio e che siano del tutto in regola con i versamenti assicurativi e con le regole disciplinanti l'assicurazione obbligatoria, la sicurezza e la salute sul lavoro.

Altro elemento fondamentale per poter beneficiare della riduzione è la regolarità nel pagamento dei contributi (per le imprese di costruzioni anche verso le Casse edili). Quindi per poter beneficiare della riduzione, il datore di lavoro al momento dell'istanza deve applicare integralmente la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi ed essere in regola con le altre norme sul rapporto di lavoro, né deve essere stato oggetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali per violazione della tutela delle condizioni di lavoro.

Inoltre, alla data del 31 dicembre 2012 l'impresa deve aver realizzato rilevanti interventi di miglioramento per scongiurare i rischi sul luogo di lavoro. La riduzione dei premi vale per il 2013 e viene applicata in sede di autoliquidazione 2013/14. La domanda, da inviarsi esclusivamente per via telematica, va presentata per tutte le posizioni assicurative territoriali (Pat) relative alla specifica unità produttiva per la quale si presenta l'istanza.

(Sintesi redazionale, 29.01.2013)



Immobili

■ Al via la manutenzione degli immobili utilizzati dalle PA

Con la pubblicazione in G.U. n. 296 del 20 dicembre 2012 del decreto 8 ottobre 2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha inteso dare slancio all'opera di adeguamento e miglioramento degli immobili utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, affidando compiti operativi all'Agenzia del Demanio, che opererà congiuntamente con i Provveditorati generali dello stato.

Secondo le previsioni ministeriali, servirà circa un biennio per permettere alle strutture ispettive di verificare tutti gli immobili e redigere un quadro complessivo degli interventi necessari.

L'articolazione del procedimento prevede la redazione di un piano triennale di interventi edilizi che, aggiornato annualmente, è volto al contenimento dei costi per la gestione e l'utilizzo degli immobili, anche attraverso interventi di efficientamento energetico e, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive.

Questo aspetto si rileva come particolarmente importante, poiché laddove venisse effettivamente attuato, permetterebbe di valorizzare quello che ancora costituisce un ingente patrimonio immobiliare pubblico, non adeguatamente sfruttato.

Di converso, in un'ottica lungimirante, potrebbero essere abbattuti i costi, a volte sproporzionati, sostenuti dalle pubbliche amministrazioni per la locazione degli immobili.

Per permettere la realizzazione degli interventi di manutenzione, il provvedimento rinvia allo strumento dell'accordo quadro che, seppure strumento flessibile e particolarmente utile agli interventi di manutenzione, si inserisce pur sempre nello schema del contratto di appalto pubblico.

Probabilmente, un maggiore coordinamento con le forme di partenariato pubblico privato, anche tenuto conto delle recenti modifiche alle norme sui contratti pubblici, avrebbe permesso di imprimere sin da subito una maggiore incisività al provvedimento.

Il piano di manutenzione non comprende gli interventi necessari ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni in materia di sicurezza di cui al D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché quelli di piccola manutenzione, che sono curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà di terzi.

Il Decreto specifica pure cosa deve intendersi per interventi di piccola manutenzione: a) quelli necessari a seguito di un guasto imprevisto, la cui esecuzione sia indilazionabile e indispensabile per assicurare la funzionalità dell'edificio; b) tutti i servizi di manutenzione periodica e riparazione finalizzati al mantenimento e alla verifica dell'efficienza degli impianti, ed alla prevenzione dei guasti, ascrivibili alla categoria 1 dell'allegato IIA del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 aventi a oggetto edifici; c) i lavori edili di manutenzione di importo unitario inferiore a € 5.000, importo che può essere aggiornato con determina del Direttore dell'Agenzia del demanio, sentito il Ragioniere generale dello Stato, in funzione al proficuo espletamento del sistema accentrato di manutenzioni.

Infine, rimangono esclusi del piano di programmazione anche gli interventi di manutenzione a carattere ordinario e straordinario compresi nei contratti di servizio energia e gli interventi da effettuarsi con procedure di somma urgenza.

(Antonio Giacalone www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com, gennaio 2013)



Condominio

■ La riforma del condominio rende “bene comune” il sottotetto

La riforma del condominio (legge 220/2012) entrerà in vigore il prossimo 18 giugno e da allora, avendo la riforma modificato l'articolo 117 del Codice Civile, i sottotetti smetteranno di essere una “pertinenza” dell'appartamento dell'ultimo piano del palazzo e diverranno a tutti gli effetti un bene comune del condominio, in quanto “destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune”.

Fino ad allora, però, vale quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 23448 del 2012, che ha stabilito che il sottotetto vada considerato “pertinenza” dell'appartamento all'ultimo piano solo quando detto sottotetto non è abitabile né calpestabile e funge solo come isolante e protezione dell'appartamento dell'ultimo piano, preservandolo dal freddo e dal caldo. Il sottotetto, continua la sentenza, è invece parte comune del condominio quando è per titolo o per oggettiva destinazione, dedicato – anche solo potenzialmente – all'uso comune.

(Sintesi redazionale, 28.01.2013)

■ I condomini esentati dalla responsabilità solidale negli appalti

Ogni giorno migliaia di condomini stipulano contratti di appalto per opere e servizi; di conseguenza, anche loro – stando all'interpretazione letterale della norma – dovrebbero sottostare all'articolo 13-ter del DI 83/2012, ossia dovrebbero essere investiti dalla responsabilità solidale che li obbliga ad accertarsi che l'appaltatore o il subappaltatore sia in regola con le ritenute fiscali sui redditi di lavoro e con i versamenti dell'Iva. Alcuni condomini, però, hanno presentato un interpello alla Direzione regionale Emilia Romagna dell'Agenzia delle Entrate per chiedere un parere sulla sussistenza o meno di tale obbligo, considerando che i condomini sono solo enti di gestione, e non soggetti dotato di personalità giuridica e di soggettività tributaria e, pertanto, non dovrebbero rientrare tra i soggetti obbligati al rispetto del detto articolo 13-ter.

La Direzione delle Entrate dell'Emilia, lo scorso dicembre, ha dato una risposta circostanziata al riguardo (protocollo n. 909-54414/2012) in cui afferma che la norma prevede effettivamente che alla responsabilità solidale sono assoggettati solo “i contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'Iva e, in ogni caso, dai soggetti Ires, dallo Stato e dagli enti pubblici, mentre sono escluse le stazioni appaltanti”. Di conseguenza, in considerazione del fatto che i condomini non rientrano in alcuno dei soggetti sopra indicati, la Direzione emiliana ritiene che i condomini non siano destinatari della norma di riferimento.

Naturalmente, questa risposta circostanziata non ha forza di legge, ma essendo la Direzione regionale emiliana delle Entrate una delle più importanti e dinamiche e con una competenza territoriale fittamente popolata da condomini, sembra difficile che possa essere smentita a livello centrale.

(Sintesi redazionale, 17.01.2013)

Rassegna normativa

(G.U. 31 gennaio 2013, n. 26)

Ambiente, suolo e territorio

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 15 gennaio 2013

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana e del Comune di Pantelleria nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore portuale ed in quello dell'approvvigionamento idrico nel territorio dell'isola di Pantelleria in provincia di Trapani. (Ordinanza n. 37). (13A00480)
(GU n. 19 del 23-1-2013)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 16 gennaio 2013

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Liguria nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità inerente agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010. (Ordinanza n. 39). (13A00535)
(GU n. 21 del 25-1-2013)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 16 gennaio 2013


Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Campania nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio dei comuni di Atrani e Scala, in provincia di Salerno. (Ordinanza n. 38). (13A00536)
(GU n. 21 del 25-1-2013)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO

Avviso relativo all'accesso al finanziamento, in regime di «de minimis», di progetti per l'analisi dell'impronta di carbonio nel ciclo di vita dei prodotti di largo consumo. (13A00603)
(GU n. 21 del 25-1-2013)

DECRETO LEGISLATIVO 24 dicembre 2012, n. 250

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. (13G00027)
(GU n. 23 del 28-1-2013)

 **Contenuto:** il decreto apporta numerose modifiche tecniche alla disciplina di cui al D.lgs. n. 155/2010, in materia di qualità dell'aria-ambiente, a cominciare da talune variazioni apportate alle definizioni di cui all'art. 2, D.lgs. medesimo, tra cui anche quella di "valore limite" (ora epurato dall'aggancio alla nozione di migliore tecnologia disponibile e da intendersi quale: "il livello fissato

in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato" – nuova lett. H, art. 2 citato).

Significativa è altresì, la modifica dell'art. 17 del D.lgs. citato, relativamente al varo della normativa tecnica di monitoraggio del caso, confermando sempre la competenza del Ministero dell'Ambiente (di concerto con quello della Salute e previa audizione della Conferenza unificata), di definire (non più entro un termine predefinito), previa supporto di ISPRA, le procedure di garanzia di qualità previste per verificare il rispetto della qualità delle misure dell'aria ambiente nonché le procedure per l'approvazione degli strumenti di campionamento e misura della qualità dell'aria (nuovo art. 17, c. 1, D.lgs. n. 155/2010 oggi modificato).

Tra le altre rileva, infine l'inserimento di una nuova Appendice X al decreto del 2010, recante il Metodo di riferimento per la misurazione dei COV, ai sensi dell'art. 18, c. 1, del nuovo decreto.

(Avv. Marco Fabrizio)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 18 gennaio 2013**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità inerente agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e 1° novembre 2010. (Ordinanza n. 40). (13A00641)

(GU n. 23 del 28-1-2013)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 22 gennaio 2013

Integrazioni al decreto 1° aprile 2008 in tema di Registro nazionale dei serbatoi di carbonio. (13A00651)

(GU n. 25 del 30-1-2013)



Contenuto: *il decreto apporta una modifica al decreto indicato in epigrafe, istitutivo presso la direzione generale competente del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare del "Registro Nazionale dei Serbatoi di carbonio agroforestali", parte integrante del "Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale delle emissioni e degli assorbimenti di gas-serra", in particolare aggiungendo all'art. 4 del D.M. medesimo, inerente le modalità di gestione e tenuta del Registro, un nuovo comma a tenore del quale: al fine di individuare una strategia e un protocollo attuativo per la certificazione dei flussi dei gas a effetto serra derivanti dalle attività del settore agricolo nell'ambito della realizzazione del menzionato Registro, sezione agricoltura, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali indica l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), quale soggetto deputato al coordinamento tecnico del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio per la parte agricola, con compiti che verranno successivamente individuati secondo le modalità ed in base a quanto verrà stabilito degli accordi susseguenti il primo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto.*

(Avv. Marco Fabrizio)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 23 gennaio 2013**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della provincia di Piacenza, nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009 nella provincia di Parma, nonché alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. (Ordinanza n. 41). (13A00744)

(GU n. 26 del 31-1-2013)



Energia

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**DECRETO 22 novembre 2012**

Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. (13A00571)
(GU n. 21 del 25-1-2013)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**DELIBERA 16 gennaio 2013**

Rettifica della delibera 28 dicembre 2012 relativa alle procedure applicabili per il periodo 2013 - 2020 all'assegnazione di quote gratuite ai nuovi entranti nonche' alla modifica dei quantitativi assegnati a titolo gratuito in caso di modifica sostanziale della capacita', cessazione e parziale cessazione delle attivita' di un impianto, in applicazione della decisione 2011/278/UE ed ai sensi della direttiva 2003/87/CE. (Deliberazione n. 1/2013). (13A00545)
(GU n. 22 del 26-1-2013)

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 249

Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi. (13G00026) (GU n. 22 del 26-1-2013)



Contenuto: *il decreto stabilisce le nuove norme finalizzate ad assicurare un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio e di prodotti petroliferi, attraverso meccanismi affidabili e trasparenti, si da mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, prevedendo, altresì, le procedure necessarie per far fronte ad un'eventuale situazione di grave difficoltà o crisi degli approvvigionamenti (art. 1).*

L'articolo 3, in particolare, demanda ad un decreto annuale, da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno a cura del Ministero dello Sviluppo economico (tranne il primo decreto in tal senso che dovrà essere adottato entro la data di entrata in vigore del D.lgs. in oggetto), l'individuazione delle scorte di sicurezza e specifiche in questione, con obbligo per i soggetti tenuti in tal senso, di adottare le scorte del caso entro il 1° aprile di ogni anno. Il livello totale di scorte di sicurezza di prodotti petroliferi dovrà corrispondere al quantitativo maggiore tra quello corrispondente a 90 giorni di importazioni nette giornaliere medie o a 61 giorni di consumo interno giornaliero medio (calcolate sulla base dell'equivalente in petrolio greggio delle importazioni effettuate nel corso dell'anno precedente, stabilite secondo il metodo e le modalità di cui all'allegato I, D.lgs. medesimo).

(Avv. Marco Fabrizio)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**DELIBERA 22 gennaio 2013**

Proroga dei termini di cui alla delibera 27/2012. (Delibera n. 2/2013). (13A00731)
(GU n. 25 del 30-1-2013)



Contenuto: *la Delibera differisce al 14 febbraio 2013 il termine già stabilito al 31 gennaio u.s. ai sensi dell'art. 3, c. 3, Deliberazione del Comitato n. 27/2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.*

(Avv. Marco Fabrizio)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**DECRETO 9 novembre 2012**

Approvazione del Piano triennale della ricerca di sistema elettrico nazionale 2012 - 2014 e del Piano operativo annuale 2012. (13A00674)
(GU n. 25 del 30-1-2013)

**Impiantistica****MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO****DECRETO 22 gennaio 2013**

Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione. (13A00733)
(GU n. 25 del 30-1-2013)

**Art. 1 Scopo**

1. Il presente decreto disciplina gli impianti centralizzati d'antenna condominiali che ricevono i segnali del servizio di radiodiffusione, terrestre e satellitare e ne effettuano la distribuzione nell'edificio con conseguente riduzione ed eliminazione della molteplicità di antenne individuali, per motivi sia estetici sia funzionali, fermo restando quanto prescritto al comma 1 dell'art. 209 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

2. Il presente decreto disciplina, altresì, la progettazione e la realizzazione degli impianti d'antenna riceventi il servizio di radiodiffusione conseguenti al riutilizzo di parte della banda UHF da parte dei servizi di comunicazione elettronica.

**Appalti****MINISTERO DELL'INTERNO - COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA
SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE
COMUNICATO**


Linee guida antimafia concernenti le particolari modalità di svolgimento dei controlli sui lavori finalizzati alla ricostruzione degli insediamenti produttivi, adottate ai sensi dell'art. 5-bis, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012». Comunicato del 19 dicembre 2012. (13A00434)
(GU n. 17 del 21-1-2013)

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA
SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE
COMUNICATO**

Linee Guida concernenti la comunicazione alla stazione appaltante degli accertamenti effettuati ai sensi 1-septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726. Comunicato del 19 dicembre 2012. (13A00533)
(GU n. 17 del 21-1-2013)

 Lavoro, previdenza e professione**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
CIRCOLARE 18 gennaio 2013, n. 5505**

Attuazione dell'articolo 57 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, recante: «Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy». (13A00601)
(GU n. 21 del 25-1-2013)

 **Contenuto:** trattasi di un provvedimento disciplinante, sotto il profilo sia sostanziale che procedurale, i presupposti istruttori e il regime delle garanzie, da prestare per la concessione di finanziamenti agevolati da riconoscersi ex art. 1, c. 1111, l. n. 296/2006 e art. 57, D.L. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, sì da semplificare l'accesso al cosiddetto "Fondo Kyoto" (Fondo rotativo ex art. 1, cc. 1110-1114, l. n. 296/2006, per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 e reso esecutivo dalla l. n. 120/2002...). Rinviando al sito www.minambiente.it per tutti i documenti di supporto del caso, la Circolare risulta strutturata in quattro parti: la prima esplicativa delle Finalità del Fondo e le risorse stanziare (finanziamenti a tasso agevolato per progetti e interventi nei settori della green economy ed in settori di attività connessi con la messa in sicurezza del territorio dai rischi idrogeologico e sismico), definendo l'ambito di intervento, i soggetti beneficiari, le condizioni di accesso, le spese ammissibili ed il tasso di interesse applicato; la seconda dedicata alle specifiche tecniche della Domanda di ammissione all'agevolazione (termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della Circolare in Gazzetta Ufficiale, modalità di presentazione della domanda, requisiti soggettivi etc.); la terza parte incentrata sulla procedura di ammissione al finanziamento ed i criteri di valutazione della domanda; la quarta, infine, basata sulle modalità di gestione dei progetti ammessi, le eventuali variazioni, i controlli ed i recuperi delle somme.
(Avv. Marco Fabrizio)

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4


Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021)
(GU n. 22 del 26-1-2013)

 Edilizia e urbanistica**COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 26 ottobre 2012**

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (Delibera n. 105/2012). (13A00359)
(GU n. 14 del 17-1-2013)

 Rifiuti e bonifiche**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 9 gennaio 2013**

Modifiche al decreto 3 marzo 2013 concernente la situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nella provincia di Roma. (13A00382)
(GU n. 15 del 18-1-2013)

 **Contenuto:** il provvedimento reca modifiche al decreto 3 gennaio 2013 (e non già del 3 marzo 2013 come erroneamente indicato al titolo pubblicato in Gazzetta Ufficiale), sostanzialmente

integrando il potere di diffida che ha il Commissario straordinario nei confronti delle amministrazioni competenti a provvedere al completamento delle procedure di autorizzazione degli impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti (art. 2, c. 1, D.M. 3 gennaio citato), ora esteso anche nei confronti delle amministrazioni competenti per il rilascio delle autorizzazioni al compostaggio di cui agli allegati III e II, decreto citato. Nel contempo risulta meglio precisata la portata applicativa del decreto emergenziale, sottraendo al menzionato potere di diffida le discariche a servizio degli impianti di trattamento biologico e compostaggio (nuovo comma 1-bis, art. 2, decreto citato).

(Avv. Marco Fabrizio)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 6 dicembre 2012

Disposizioni nazionali in materia di interventi di gestione ecologica degli imballaggi nei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli. (13A00461)

(GU n. 19 del 23-1-2013)

Art. 1

1. *La Strategia nazionale 2009/2013 in materia di programmi operativi e la Disciplina ambientale nazionale adottate con decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417, come modificato dal decreto ministeriale 3 agosto 2011, n. 5460, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono così modificate:*

a) nella Strategia Nazionale 2009/2013, al sottocapitolo 3.2, misura 3.2.7 Azioni ambientali, la frase "In ogni caso le spese per la gestione ecologica degli imballaggi, non potranno superare il 20% dell'intera spesa del programma operativo" e' soppressa;

b) nella Disciplina Ambientale, l'azione 4.2 Gestione ecologica degli imballaggi e' soppressa.

2. *Nell'allegato al decreto ministeriale 9 agosto 2012, n. 4672, il testo del capitolo 37.4 e' sostituito dal testo seguente:*

*"gestione ecologica dei rifiuti (rif. azione n. 4 della disciplina ambientale);
gestione dei rifiuti inorganici non pericolosi.*

Questo impegno e' relativo al maggiore costo sostenuto dall'azienda agricola e dall'OP per le operazioni connesse al recupero, pulizia e trasporto verso la stazione di riutilizzo e/o riciclo.

Gestione dei rifiuti organici.

L'intervento comporta la realizzazione di un ciclo completo di gestione dei residui organici e/o degli scarti organici attraverso una propria stazione di compostaggio, fino all'utilizzo e/o alla cessione/vendita del compost ottenuto o la compartecipazione operativa ad uno o piu' centri di compostaggio".

3. *Le modifiche dei programmi operativi presentate ai sensi dell'art. 65 del regolamento (UE) n. 543/2011, sono adeguate a quanto previsto dai commi 1 e 2.*



Chimica e alimentare

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 17 dicembre 2012

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di 2,4D, sulla base del dossier CL55846CE di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari. (13A00194)

(GU n. 13 del 16-1-2013)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**DELIBERA 26 ottobre 2012**

Contratto di filiera tra il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e il Consorzio Territori Di Vini - Rimodulazione. (Delibera n. 116/2012). (13A00352)
(GU n. 13 del 16-1-2013)



1. *E' approvato l'aggiornamento del contratto di filiera «Consorzio Territori Di Vini» di cui alle premesse, presentato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.*

1.1. *Il contratto aggiornato prevede la riduzione degli investimenti ammissibili da 45.144.987,28 euro a 42.784.993,88 euro cosi' articolati:*

investimenti nelle aziende agricole 3.400.959,29 euro;

investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 24.676.230,91 euro;

investimenti in promozione e comunicazione del sistema filiera 10.001.945,45 euro;

investimenti in pubblicita' dei prodotti 2.480.999,10 euro;

investimenti in ricerca e sviluppo 2.224.859,14 euro.

1.2 *Le agevolazioni totali si riducono da 25.134.955,51 euro a 21.927.573,10 euro, di cui 18.249.467,40 euro in conto capitale e 3.678.105,70 euro di finanziamento agevolato.*

2. *L'articolazione complessiva degli investimenti ammessi e delle agevolazioni concesse e' riportata nella allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera e che sostituisce integralmente la tabella 1 allegata alla delibera n. 130/2007 richiamata in premessa.*

3. *A modifica di quanto previsto dalla citata delibera n. 25/2006, gli investimenti di cui al precedente punto 1.1 dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2013, in conformita' con la decisione della Commissione europea relativa all'aiuto di Stato n. 379/08/Italia A e della richiamata circolare del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (Gazzetta Ufficiale n. 170/2012) allegata alla proposta, concernente criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera.*

4. *Rimane invariato quant'altro stabilito con la citata delibera n. 130/2007.*

MINISTERO DELLA SALUTE**DECRETO 17 dicembre 2012**

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triticonazolo revocati ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4 del decreto 26 giugno 2006 relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali e' compresa la sostanza attiva stessa. (13A00337)

(GU n. 14 del 17-1-2013)

MINISTERO DELLA SALUTE**DECRETO 17 dicembre 2012**

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tiofanato di metile revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6 del decreto 7 marzo 2006 relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali e' compresa la sostanza attiva stessa. (13A00338)

(GU n. 14 del 17-1-2013)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**DECRETO 15 ottobre 2012**

Cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati di contabilita' agraria aziendale su tutto il territorio nazionale (rete RICA), per l'anno 2012. (Decreto n. 39/2012). (13A00365)

(GU n. 15 del 18-1-2013)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 12 novembre 2012**

Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Liquore di limone di Sorrento». (13A00463)

(GU n. 18 del 22-1-2013)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 7 novembre 2012**

Inapplicabilita' della procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, per il settore lattiero-caseario - Periodo di commercializzazione 2012/2013. (13A00490)

(GU n. 19 del 23-1-2013)

MINISTERO DELLA SALUTE**DECRETO 26 ottobre 2012**

Attuazione della direttiva 2012/20/UE della Commissione del 6 luglio 2012 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il flufenoxuron come principio attivo nell'allegato I della direttiva. (13A00530)

(GU n. 20 del 24-1-2013)

MINISTERO DELLA SALUTE**DECRETO 26 ottobre 2012**

Attuazione della direttiva 2012/14/UE della Commissione dell'8 maggio 2012 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il metil nonil chetone come principio attivo nell'allegato I della direttiva. (13A00531)

(GU n. 20 del 24-1-2013)

MINISTERO DELLA SALUTE**DECRETO 26 ottobre 2012**

Attuazione della direttiva 2012/16/UE della Commissione del 10 maggio 2012 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acido cloridrico come principio attivo nell'allegato I della direttiva. (13A00532)

(GU n. 21 del 25-1-2013)

MINISTERO DELLA SALUTE**DECRETO 26 ottobre 2012**

Attuazione della direttiva 2012/2/UE della Commissione del 9 febbraio 2012 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'ossido di rame (II), l'idrossido di rame (II) e il carbonato basico di rame come principi attivi nell'allegato I della direttiva. (13A00538)

(GU n. 21 del 25-1-2013)

MINISTERO DELLA SALUTE**DECRETO 26 ottobre 2012**

Attuazione della direttiva 2012/15/UE della Commissione dell'8 maggio 2012 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'estratto di margosa come principio attivo nell'allegato I della direttiva. (13A00540)

(GU n. 22 del 26-1-2013)

MINISTERO DELLA SALUTE**DECRETO 26 ottobre 2012**

Attuazione della direttiva 2012/3/UE della Commissione del 9 febbraio 2012 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bendiocarb come principio attivo nell'allegato I della direttiva. (13A00542)

(GU n. 22 del 26-1-2013)

MINISTERO DELLA SALUTE**DECRETO 5 novembre 2012**

Attuazione della direttiva del Consiglio 2011/84/UE del 20 settembre 2011, che modifica la direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici. (13A00541)

(GU n. 22 del 26-1-2013)

MINISTERO DELLA SALUTE**DECRETO 12 dicembre 2012**

Informazioni obbligatorie e misure a tutela del consumatore di latte crudo o crema cruda, in attuazione dell'art. 8, commi 6 e 9, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute" convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. (13A00727)

(GU n. 24 del 29-1-2013)

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 9

Norme sulla qualita' e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. (13G00030)

(GU n. 26 del 31-1-2013)

**Art. 1 Modalita' per l'indicazione di origine**

1. L'indicazione dell'origine degli oli di oliva vergini prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici.

2. L'indicazione dell'origine di cui al comma 1 e' stampata sul recipiente o sull'etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui parte mediana e' pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.

3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della denominazione di vendita dell'olio di oliva vergine, nel medesimo campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica.

4. Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo, l'indicazione dell'origine di cui al comma 1 e' immediatamente preceduta dall'indicazione del termine «miscela», stampato ai sensi dei commi 2 e 3 e con diversa e piu' evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita.

5. L'indicazione di cui al comma 4 lascia impregiudicata l'osservanza dell'articolo 4, commi 3 e 4, del citato decreto ministeriale 10 novembre 2009.

Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 dicembre 2012

Garanzia dello Stato sui finanziamenti accordati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, finalizzati alla realizzazione di interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione dei beni danneggiati o distrutti dagli eventi sismici delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del mese di maggio 2012. (13A00191)
(GU n. 13 del 16-1-2013)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

RISOLUZIONE 18 gennaio 2013, n.2/DF

Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Agevolazioni per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP). Obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 12-ter, del D. L. n. 201 del 2011.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 21 dicembre 2012, n. 3138

Leggi di incentivazione alle imprese. Schema di garanzia fidejussoria per l'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione. (13A00500)
(GU n. 19 del 23-1-2013)

Tessile

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 8

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. (13G00029)
(GU n. 25 del 30-1-2013)

Infortunistica stradale

DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 2

Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida. (13G00019)
(GU n. 15 del 18-1-2013)

Rassegna di giurisprudenza



Edilizia e urbanistica

■ CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 23 GENNAIO 2013, n.6



Deroga alle distanze minime soltanto per ragioni di interesse pubblico

La Corte Costituzionale, con la sentenza 23 gennaio 2013, n. ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, secondo comma, della Legge regionale Marche, 4 settembre 1979, n. 31, in quanto eccede la competenza regionale concorrente prevista in materia di "governo del territorio", violando il limite dell' "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato e si pone, quindi, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Con la norma in esame era intervenuta consentendo ai Comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, di individuare gli edifici suscettibili di ampliamento tra quelli aventi impianto edilizio preesistente, compresi nelle zone di completamento con destinazione residenziale previste dagli strumenti urbanistici generali comunali.

La legge regionale, al successivo articolo 2 prevedeva inoltre che la procedura delineata, che si sarebbe conclusa con l'approvazione del Consiglio comunale, aveva efficacia di piano particolareggiato.

Per quanto riguarda l'iter processuale della vicenda giudiziaria, avente ad oggetto una domanda di accertamento della violazione delle distanze legali, una volta giunta la causa dinanzi alla Corte di Cassazione, quest'ultima considerava la normativa regionale in contrasto con l'art. 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e con il disposto dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

I Giudici di legittimità rimettevano pertanto la questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale, che rigettando le difese dell'ente regionale, conferma l'assunto previsto nell'ordinanza di rimessione e tratteggia in primo luogo i due ambiti di competenza, quello del governo del territorio, di competenza concorrente stato regione, e quello dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale.

I Giudici delle Leggi affermano infatti che "la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella materia dell'ordinamento civile e, quindi, attiene alla competenza legislativa statale; alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che la deroga sia giustificata dall'esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio."

La disciplina delle distanze tra gli edifici non deve comunque essere esclusa in assoluto dalla competenza legislativa regionale, tuttavia, questa può essere esercitata solo "in quanto persegue chiaramente finalità di carattere urbanistico, rimettendo l'operatività dei suoi precetti a «strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio» (sentenza n. 232 del 2005)."

In conclusione, tutte le volte in cui le norme regionali in materia di distanze tra gli edifici, esulino le finalità di carattere urbanistico e non si riferiscano a "gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazione convenzionate con previsioni plano volumetriche", ricadono nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

(Marco Porcu, <http://www.professioni-impres24.ilsole24ore.com>, 29.01.2013)

■ **TAR MARCHE, Sez. 1[^] - 23 gennaio 2013, n. 57**

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Pertinenza – Nozione.

Una pertinenza, per poter essere definita tale dal punto di vista urbanistico, deve essere preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17.5.2010 n. 3127; id. 5.2.2010 n. 1277; id. Sez. V, 7.12.2002 n. 6126; id. 30.11.2000 n. 6538; TAR Marche 8.11.2010 n. 3378 e 20.4.2010 n. 182; TAR Lombardia Brescia, Sez. I, 25.5.2010 n. 2143; TAR Puglia Bari, Sez. III, 17.1.2008 n. 27; TAR Lazio Roma, Sez. II, 17.11.2005 n. 11517).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3, 19 Dicembre 2012 (Ud. 25/09/2012) Sentenza n. 49290**

DIRITTO URBANISTICO - Nozione di "varianti leggere o minori" - Denuncia di inizio dell'attività e permesso a costruire - Artt. 22 e 44, lett. a), d.p.R. n. 380/2001.

In tema di edilizia, rientrano nella nozione di "varianti leggere o minori", soggette al rilascio di mera denuncia di inizio dell'attività da presentarsi prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le prescrizioni eventualmente contenute nel permesso a costruire. (Cass. Sez. III, 24.3.2010, n. 24236)

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 2[^] - 16 gennaio 2013, n. 37**

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA - Canna fumaria – Demolizione e ricostruzione con differenti modalità costruttive – DIA – Volumi tecnici – Collegamento funzionale tra le canne fumarie e gli impianti tecnologici – Esecuzione in difformità – Regolarizzazione ex art. 37 d.p.r. n. 380/2001.

La demolizione di una canna fumaria con ricostruzione della stessa in altra posizione e con differenti modalità costruttive è un intervento soggetto a DIA semplice (v. art. 4 comma 7-f del DL 5 ottobre 1993 n. 398; art. 22 commi 1 e 2 del DPR 380/2001). Questo inquadramento si fonda sull'assimilazione delle canne fumarie ai volumi tecnici e sul collegamento funzionale tra le canne fumarie e gli impianti tecnologici (v. TAR Bari Sez. III 30 ottobre 2012 n. 1859). Ne consegue che l'esecuzione in difformità dalla concessione edilizia delle predette opere costituisce abuso minore, non qualificabile come variazione essenziale (v. art. 8 comma 2 della legge 47/1985; art. 32 comma 2 del DPR 380/2001), e dunque ricadente nella disciplina sulla regolarizzazione di cui all'art. 37 del DPR 380/2001.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 2[^] - 15 gennaio 2013, n. 18**

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA - Annullamento d'ufficio del titolo edilizio – Ipotesi di annullamento doveroso.

L'annullamento d'ufficio è un atto discrezionale da assumere entro un termine ragionevole e solo dopo un attento bilanciamento di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti. Occorre tuttavia precisare che in giurisprudenza sono stati individuate anche delle fattispecie nelle quali la discrezionalità si azzerava e l'annullamento diventa doveroso (v. TAR Brescia Sez. I 14 maggio 2010 n. 1733). In particolare questo avviene in due casi: (1) quando il destinatario abbia ottenuto il titolo edilizio inducendo in errore l'amministrazione attraverso una falsa rappresentazione della realtà, non necessariamente operando con dolo (v. CS Sez. IV 12 marzo 2007 n. 1189, giudizio riguardante un annullamento d'ufficio sopraggiunto a 10 anni dal provvedimento illegittimo); (2) quando la conservazione del provvedimento illegittimo sia "semplicemente insopportabile" per l'evidente insufficienza dell'affidamento del destinatario rispetto al danno subito dall'amministrazione o da altri soggetti (v. TRGA Trento 16 dicembre 2009 n. 305, giudizio che si pone specificamente nella prospettiva della tutela del terzo).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3, 4 Dicembre 2012 (Ud. 3/05/2012) Sentenza n. 46824**

DIRITTO URBANISTICO - Domanda di condono (o di sanatoria) - Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà - Valenza probatoria privilegiata - Falsa dichiarazione del privato - Effetti - Art. 483 cod. pen. - Configurabilità - Art. 38 D.P.R. 445/00.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà allegata alla domanda di condono edilizio oltre a non abbisognare dell'autenticazione da parte del funzionario competente, stante il chiaro disposto dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, laddove ideologicamente false sotto il profilo contenutistico riferibile al fatto che si intende provare, integrano ex sé la fattispecie penale di cui all'art. 483 cod. pen. Sicché, la condotta di colui il quale in occasione della presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata a domanda di condono (o di sanatoria) edilizio, attesti falsamente la data di ultimazione dei lavori relativi alle opere edilizie oggetto della istanza di condono (o di sanatoria) integra l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 483 cod. pen., attribuendo l'ordinamento valenza probatoria privilegiata alla dichiarazione la quale è dunque destinata a dimostrare la veridicità dei fatti cui si riferisce e ad essere poi trasfusa in atto pubblico (il condono o il rilascio della concessione in sanatoria).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE COSTITUZIONALE – 23 gennaio 2013, n. 6**

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Distanze minime tra edifici – Ordinamento civile – Regioni – Fissazione di limiti in deroga alle distanze minime – Criteri ex art. 9, ultimo comma, d.m. n. 1444/1968 – Art. 1, c. 2 l.r. Marche n. 31/1979 – Illegittimità costituzionale.

In linea di principio la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella materia dell'ordinamento civile e, quindi, attiene alla competenza legislativa statale; alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che la deroga sia giustificata dall'esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio, rimettendo l'operatività dei precetti a «strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio» (sentenza n. 232 del 2005).

Il punto di equilibrio tra la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile e quella regionale in materia di governo del territorio trova una sintesi normativa nell'ultimo comma dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, dotato di «efficacia precettiva e inderogabile» (sentenza n. 114 del 2012; ordinanza n. 173 del 2011; sentenza n. 232 del 2005). Quest'ultima disposizione consente che siano fissate distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo «nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche». Le deroghe all'ordinamento civile delle distanze tra edifici sono, dunque, consentite nei limiti ora indicati, se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio. L' 1, secondo comma, della legge della Regione Marche 4 settembre 1979, n. 31 infrange tali principi, in quanto consente espressamente ai Comuni di derogare alle distanze minime fissate nel d.m. n. 1444 del 1968, autorizzandoli ad «individuare gli edifici» dispensati. La deroga non risulta, dunque, ancorata all'esigenza di realizzare la conformazione omogenea dell'assetto urbanistico di una determinata zona, ma può riguardare singole costruzioni, anche individualmente considerate. Pertanto, il ricordato art. 1, c. 2, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, in quanto eccede la competenza regionale concorrente del «governo del territorio», violando il limite dell'«ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva dello Stato. (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4[^] – 14 gennaio 2013, n. 159**

DIRITTO URBANISTICO – Piani di lottizzazione – Natura – Accordi sostitutivi.

I piani di lottizzazione, pur essendo assimilati sul piano funzionale ai piani particolareggiati di cui all'art. 16 della L. 17 agosto 1942 n. 1150, hanno natura negoziale, ossia di *“accordi sostitutivi del provvedimento”* (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2003 n. 5152 e 19 febbraio 2008 n. 534), con la conseguenza che le relative convenzioni e gli atti ad esse prodromici sono assoggettati alla disciplina dettata dall'art. 11 della L. 7 agosto 1990 n. 241 (cfr. in particolare Cons. Stato, Sez. IV, 13 gennaio 2005 n. 222)

DIRITTO URBANISTICO – Approvazione di un piano di lottizzazione – P.A. – Rifiuto di stipulare la convenzione – Possibilità.

L'approvazione di un piano di lottizzazione e del relativo schema di convenzione non impedisce all'amministrazione Comunale di rifiutare la stipula della convenzione, essendo l'amministrazione medesima legittimata a rivedere le proprie determinazioni pianificatorie sulla medesima area e quindi, ove del caso, di decidere anche di non stipulare più la convenzione di lottizzazione (cfr. al riguardo, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 12 aprile 2001 n. 2284).

DIRITTO URBANISTICO – Convenzione di lottizzazione – Art. 28, c. 5 L. n. 1150/1942 – Opere di urbanizzazione – Determinazione delle quote in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti – Deroga – Imposizione dell'obbligo di realizzare le opere dell'intera lottizzazione a colui che acceda ex novo alla lottizzazione – Illegittimità.

E' illegittima una previsione della convenzione che deroghi alla disciplina di principio recata dall'art. 28, c. 5 della L. n. 1150/1942, imponendo soltanto a colui che accede ex novo alla lottizzazione l'obbligo di provvedere alle opere dell'intera lottizzazione nel presupposto di pregresse sue asserite obbligazioni in veste diversa da quella di proprietario partecipante alla lottizzazione medesima, ovvero anche la sostanziale imposizione di una condizione che subordini la stipula della convenzione medesima all'assolvimento di tale obbligo; in altri termini, non si può pretendere di gravare il proprietario richiedente l'ampliamento del perimetro di una lottizzazione degli obblighi di fare e/o risarcitori connessi alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione ricadenti nella lottizzazione medesima avuto riguardo dell'accidentale coincidenza dell'essere stato il terzo medesimo direttore dei lavori della lottizzazione stessa.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 Appalti■ TAR MARCHE, Sez. 1[^]- 14 gennaio 2013, n. 53**APPALTI - Aggiudicazione provvisoria – Sopraggiunte ragioni di interesse pubblico – Revoca degli atti del procedimento – Possibilità.**

Alle stazioni appaltanti va riconosciuto il potere di ritirare gli atti di gara, attraverso lo strumento della revoca, in presenza di sopraggiunte ragioni di interesse pubblico, tali da rendere inopportuna o comunque sconsigliare la prosecuzione e conclusione della gara. In particolare, la revoca degli atti del procedimento intervenuta nella fase dell'aggiudicazione provvisoria se giustificata da un nuovo apprezzamento, in base a circostanze sopravvenute, è ammissibile, riguardando ancora la fase della scelta del contraente, in cui l'Amministrazione ha la possibilità di valutare la persistenza dell'interesse pubblico o la permanenza dello stesso nella considerazione e nella consistenza iniziali.

APPALTI – Aggiudicazione provvisoria – Revoca – Risarcimento o indennizzo ex art. 21quinquies L.n. 241/1990 – Esclusione.

Una somma risarcibile, o anche solo ristorabile con indennizzo ex art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, non è riconoscibile in capo al soggetto che abbia già conseguito una aggiudicazione provvisoria in quanto, in tema di contratti pubblici, la possibilità che ad un'aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva del contratto di appalto è un evento del tutto fisiologico, disciplinato dagli artt. 11, comma 11, 12 e 48, c. 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, inidoneo di per sé a ingenerare qualunque affidamento tutelabile con conseguente obbligo risarcitorio, qualora non sussista illegittimità nell'operato della p.a. Il principio vale a maggior ragione per le gara non giunte neanche a detta fase.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR LIGURIA, Sez. 2[^] – 11 gennaio 2013 n. 69**APPALTI – Obblighi dichiarativi ex art. 38 d.lgs. n. 163/2006 – Progettisti qualificati di cui si avvalga l'impresa partecipante – Art 53, c. 3 - Estensione dell'obbligo – Inconfigurabilità.**

La ratio sottesa all'obbligo dichiarativo di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici è quella di garantire l'amministrazione appaltante in ordine all'affidabilità, dal punto di vista della morale professionale, dei soggetti che aspirano a divenire contraenti. In coerenza, l'obbligo dichiarativo in parola si estende a tutti i soggetti che, alla stregua dei poteri sostanziali ad essi attribuiti, abbiano il potere di impegnare la persona giuridica nei confronti della stazione appaltante nonché ai direttori tecnici dell'impresa. Non vi è ragione, invece, per ritenere che la dichiarazione debba anche essere resa dai progettisti qualificati di cui si avvale l'impresa partecipante alla gara per l'affidamento di un appalto integrato, poiché tali soggetti non assumono il ruolo di partecipanti alla gara né di parte contrattuale e non entrano, in conseguenza, in rapporti diretti con l'amministrazione appaltante, ma solo con l'impresa che si avvale delle loro prestazioni. Nell'ipotesi generale di avvalimento, peraltro, l'obbligo dichiarativo in parola è espressamente sancito, con riguardo all'impresa ausiliaria, dall'art. 49, comma 2, lett. c), del codice e trova giustificazione nella previsione di responsabilità solidale che il comma 4 dello stesso art. 49 pone a carico di quest'ultima impresa. Significativamente, la previsione inerente detto obbligo dichiarativo non è ripetuta nella diversa ipotesi configurata dall'art. 53, comma 3, del codice, secondo cui gli operatori economici possono avvalersi (in senso generico) di soggetti qualificati dal punto di vista professionale in materia di progettazione, mediante la semplice indicazione degli stessi, dando così vita ad una collaborazione esterna che non comporta diretta assunzione di responsabilità né interlocuzione con l'amministrazione.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR LAZIO, Roma, Sez. 3[^] ter – 21 gennaio 2013, n. 686

APPALTI – Offerte - Verifica facoltativa dell'anomalia – Art. 86, c. 3 d.lgs. n. 163/2006 – Motivazione.

La determinazione della stazione appaltante di attivare la verifica facoltativa dell'anomalia prevista dall'art. 86, c. 3 d.lgs. n. 163/2006, va espressamente e adeguatamente motivata dall'amministrazione aggiudicatrice, che ha l'onere di esplicitare gli elementi di fatto sulla base dei quali la stessa si sia risolta nel senso di attendere alla verifica di anomalia, anche per le ulteriori offerte diverse da quelle per le quali la verifica di congruità è obbligatoria ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 86 del codice dei contratti pubblici. Tali elementi di fatto, da enunciare nell'apparato motivazionale, devono concernere i profili critici dell'offerta sulla base dei quali quest'ultima appaia comunque sospetta di anomalia, così da indurre la stazione appaltante a disporre la verifica di congruità, nonostante non risulti tale alla stregua dei criteri obiettivi di cui ai commi precedenti. Per converso, la determinazione di non esercitare la facoltà di cui all'art. 86, terzo comma, surrichiamato, non necessita di essere motivata, attesa la natura discrezionale e residuale del potere descritto dalla disposizione normativa.

APPALTI – Offerte ammesse in numero inferiore a cinque – Verifica di anomalia – Art. 86, c. 4 d.lgs. n. 163/2006 – Attenuazione dell'onere motivazionale.

In base a quanto espressamente previsto dall'art. 86 comma 4, del codice dei contratti pubblici, allorché il numero complessivo delle offerte ammesse alla gara sia inferiore a cinque, le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3. Tuttavia, mentre la verifica facoltativa di anomalia di cui al terzo comma, aggiuntiva rispetto alle ipotesi di verifica obbligatoria, rimanda ad un onere motivazionale preciso e stringente a carico della stazione appaltante, dovendo essere esplicitati gli elementi specifici per i quali si ritiene di dovere sottoporre a verifica offerte che, alla stregua dei parametri previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 86, non sono sospette di anomalia, nel diverso caso di cui al comma 4, in cui per il numero di offerte ammesse non possono operare i criteri oggettivi e predeterminati di individuazione della offerte sospette di anomalia, e la verifica di congruità è solo facoltativa, l'onere motivazionale si attenua, non risultando la scelta dell'amministrazione aggiudicatrice ancorata ad alcun parametro normativamente predeterminato. Mentre nel primo caso, infatti, l'amministrazione aggiudicatrice dovrà dare conto delle ragioni per le quali vengono sottoposte a verifica offerte che, in base ai parametri di legge, non sono da considerarsi potenzialmente anomale (e benché, quindi, non siano sospette di anomalia), nel caso di procedimenti con un numero di offerte ammesse particolarmente ridotto, qualunque elemento che ragionevolmente valga ad introdurre un sospetto di anomalia può giustificare il ricorso alla verifica di congruità.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Ambiente, suolo e territorio

■ CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3, 7 Gennaio 2013 (Ud. 24/10/2012) Sentenza n. 191

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Aria - Nozione di stabilimento - Natura "mobile" dell'impianto – Disciplina sulle immissioni – Applicazione - Attività c.d. "pulvirulente" - Artt. 268 e 269 d.lgs. n.152/2006.

L'art.268, lett.h), del d.lgs. n. 152/06 impone di considerare che il concetto di "stabilimento" può essere integrato anche dal singolo impianto che sia dotato di autonomia operativa, con la conseguenza che la natura "mobile" dell'impianto non costituisce caratteristica che di per sé lo

sottragga alla disciplina sulle immissioni. La lettura dell'art.269, impone di rilevare (comma 12) che la disciplina di cautela è stata esclusa per gli impianti che operino all'interno di una più vasta attività produttiva complessivamente autorizzata. Tuttavia è lo stesso art.269, a prendere espressamente in esame le attività c.d. "pulvirulente", che sono da ricondursi alla disciplina di tutela.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Aria – Impianto utilizzato per frantumare e stabilizzare materiale pietroso - Emissione di polveri in atmosfera – Immissioni in atmosfera nocive per l'ambiente - Assenza di autorizzazione - Art.674 cod. pen.

Si configura il reato di cui all'art. 674 del codice penale nei casi in cui venga accertata l'esistenza di consistenti emissioni di polveri in atmosfera rientrando nella prima parte della disposizione, nella specie: impianto utilizzato per frantumare e stabilizzare materiale pietroso. Peraltro, anche qualora si intendesse ricondurre l'attività tra quelle riconducibili alla seconda parte della disposizione (Cass. Sez.3, n.16422 dell'11/1/2011), la circostanza che difetti qualsiasi autorizzazione all'emissione impone di ritenere integrata l'ipotesi di attività non consentita, prevista dalla seconda parte dell'art.674 cod. pen., che la giurisprudenza riconduce pacificamente nell'ambito della punibilità (Cass. Sez.3, n.40849 del 21/10/2010).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO; Sez. 4^ - 24 gennaio 2013, n. 468**

VIA, VAS E AIA – VIA – Finalità – Giudizio di impatto ambientale – Scelte della P.A. – Insindacabilità.

L'istituto della VIA è finalizzato alla tutela preventiva dell'ambiente inteso nella sua più ampia accezione, con riferimento alle sue varie componenti : il paesaggio, le risorse naturali, le condizioni di vivibilità degli abitanti, gli aspetti culturali; l'ambiente rileva non solo come paesaggio ma anche come assetto del territorio comprensivo degli aspetti naturalistici , e, in particolare, di quelli relativi alla protezione oltrechè della fauna anche delle specie vegetazionali (Cons.Stato, Sez. IV, 5 luglio 2010 n. 4246). Detta procedura è preordinata alla salvaguardia dell'habitat nel quale l'uomo vive e ciò non può non assurgere a valore primario ed assoluto in quanto espressivo della personalità umana (Cons. Stato, Sez. VI, 18 marzo 2008 n.1109): proprio in virtù del valore primario ed assoluto riconosciuto dalla Costituzione al paesaggio e all'ambiente, le scelte della P.A, nel rendere il giudizio di impatto ambientale, hanno natura sostanzialmente insindacabile (in tali sensi, Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2009 n.3770; Corte Costituzionale 7 novembre 2007 n.367).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 **Energia**

■ **TAR MARCHE, Sez. 1^ - 9 gennaio 2013, n. 13**

DIRITTO DELL'ENERGIA – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Assimiliazione all'ordinaria attività edilizia – Esclusione – Autorizzazione unica – Realizzazione in zona agricola – Condizioni.

La realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non può essere assimilata "tout court" all'ordinaria attività edilizia che trova, nel PRG, la principale disciplina di riferimento cui necessariamente occorre uniformarsi per l'ottenimento del titolo edificatorio di competenza comunale. Detti impianti sono invece subordinati al rilascio di un'autorizzazione unica, di competenza della regione o delle province delegate dalla stessa regione, nel rispetto delle

normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico; autorizzazione che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale (cfr. art. 12 comma 3 D.Lgs. n. 387/2003). La disciplina primaria di riferimento consente la realizzazione degli impianti in oggetto anche nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, purché nell'ubicazione si tenga conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 57/2001, nonché dell'art. 14 del D.Lgs. n. 228/2001 (cfr. art. 12 comma 7 D.Lgs. n. 387/2003).

DIRITTO DELL'ENERGIA – D.M. 10.9.2010 – Individuazione delle aree e dei siti idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti – Data di applicazione dei divieti - Discrezionalità delle Regioni.

L'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti viene rimessa all'esclusiva discrezionalità delle regioni (che possono anche astenersi dal procedere a tale individuazione), così come emerge chiaramente sia dall'art. 12 comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003 che dall'art. 17.1 del D.M. 10.9.2010, per cui rientra nella discrezionalità esclusiva delle stesse fissare anche la data di applicazione dei divieti così introdotti, trattandosi dell'esercizio di una potestà diversa rispetto alla definizione degli adempimenti procedurali di cui ai punti 18.4, 18.5 e 18.6 del richiamato D.M. 10.9.2010.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^a ter – 18 gennaio 2013, n. 565**

DIRITTO DELL'ENERGIA – Secondo conto energia - Domande di ammissione agli incentivi – Inoltro in via telematica – Portale istituzionale del GSE – Malfunzionamento del sistema informatico – Mancanza di indicazioni da parte del GSE di modalità di inoltro alternative – Domande comunque inoltrate in data certa anteriore alla scadenza – Ammissibilità.

La previsione normativa inerente l'esclusività dell'inoltro delle domande di ammissione agli incentivi del secondo conto energia in via telematica attraverso l'apposita sezione del portale istituzionale del GSE (art. 5 comma 10 del decreto 19.2.2007) presuppone la garanzia della piena e costante funzionalità del sistema e della sua idoneità ad una elastica gestione delle diverse evenienze tecniche, non potendo eventuali malfunzionamenti del sistema informatico risolversi nella preclusione dell'esercizio di una posizione sostanziale normativamente riconosciuta. In mancanza di indicazione da parte del GSE di specifiche modalità alternative, devono pertanto essere considerate tempestive domande comunque inoltrate al gestore in data certa antecedente alla scadenza del termine prescritto. In altri termini, in assenza dell'indicazione e della predisposizione da parte del GSE di specifici strumenti o modalità di presentazione della domande, alternativi rispetto all'utilizzo del portale istituzionale, nei casi di non funzionamento di questo, devono considerarsi ammissibili le domande comunque inoltrate, con qualsiasi mezzo , purché idoneo ad evidenziarne la data certa, ai fini della possibilità di verifica della tempestività rispetto alla scadenza dei termini normativamente prefissati.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR LAZIO, Roma, Sez. 3[^] ter – 21 gennaio 2013, n. 657

DIRITTO DELL'ENERGIA – Art. 8, c. 1, d.m. 5 maggio 2011 (4° conto energia) – Richiesta di iscrizione nel registro – Documentazione richiesta – Titoli autorizzativi – Dichiarazione del comune attestante l'idoneità del titolo – Finalità della dichiarazione – Normativa primaria di riferimento – Compatibilità.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.m. 5 maggio 2011 (4° conto energia), la richiesta di iscrizione nel registro avviene presentando la documentazione elencata nell'allegato 3-A, che, oltre ad indicare i titoli autorizzativi necessari, (autorizzazione unica; d.i.a. o dichiarazione di procedura abilitativa semplificata; comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, secondo l'intervento), richiede la trasmissione di una dichiarazione del comune competente, attestante che la denuncia di inizio attività o dichiarazione di procedura abilitativa semplificata, ovvero la comunicazione, costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell'impianto. La finalità dell'adempimento può essere ben compresa ove si consideri la necessità che l'intervento sia conforme (anche) alla normativa edilizia, in linea con la generale esigenza che l'iniziativa economica privata si svolga *secundum legem*. Il regime incentivante conferisce all'esercizio della vigilanza sul settore (artt. 42 ss. d.lgs. n. 28 del 2011) una connotazione pubblicistica ancor più pregnante, stante l'aggiuntiva esigenza di garantire la corretta allocazione delle risorse a tal fine stanziato; ciò che consente di percepire la funzione della 'dichiarazione' in argomento, diretta a stimolare lo svolgimento da parte dell'ente locale di verifiche in concreto sugli interventi eseguiti sul territorio comunale (TAR Lazio, Roma, n. 7214/2012). I plessi disciplinari di riferimento (norme edilizie e regime di sostegno) hanno distinti scopi, di talché la 'comunicazione' è adempimento necessario (e sufficiente) a fini edilizi, mentre la 'dichiarazione' comunale di idoneità del titolo è adempimento necessario ai fini della fruizione del regime di sostegno, non potendo l'assenza della seconda incidere sulla compatibilità edilizia dell'intervento; in altri termini, un conto è la possibilità di realizzare con modalità facilitate gli interventi 'minori' di che trattasi (certamente eseguibili dopo una mera comunicazione all'amministrazione comunale), altro conto è l'accesso ai benefici, subordinato (anche) alla responsabile attestazione dell'ente preposto alla vigilanza sull'attività edilizia circa l'effettiva tenuità di detti interventi, sì da scongiurare la perpetrazione di abusi edilizi e, allo stesso tempo, un'indebita ammissione agli incentivi. La previsione in disamina non solo non contrasta dunque con la normativa primaria di riferimento, ma costituisce adeguato sviluppo di principi giuridici di pari rango rispetto a quelli preordinati alla promozione delle attività di installazione di impianti fotovoltaici, né introduce un irragionevole aggravamento procedurale.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR LAZIO, Roma, Sez. 3[^] ter – 21 gennaio 2013, n. 631

DIRITTO DELL'ENERGIA – Art. 2, c. 143 L. n. 244/2007 – Meccanismi incentivanti – Certificati verdi o tariffa onnicomprensiva – Data di entrata in esercizio e data di entrata in esercizio commerciale – Distinzione – Ragioni.

L'art. 2, co. 143, l. n. 244/2007 sancisce che "la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai commi da 144 a 154". I successivi commi 144 e 145 prevedono per gli impianti "di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW" la possibilità di ottenere per quindici anni certificati verdi (co. 144) o in alternativa una "tariffa fissa onnicomprensiva" (co. 145). Con il d.m. 18 dicembre 2008 sono state dettate le "direttive per l'attuazione" di tali disposizioni (ai sensi dell'art. 2, co. 150, l. n. 244/07 cit.). L'art. 2, co. 1 ("definizioni"), di detto d.m. prende in specifica considerazione le nozioni di: lett. m): "data di entrata in esercizio di un impianto", ossia "la data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, anche a

seguito di potenziamento, rifacimento, totale o parziale, o riattivazione"; lett. n): "data di entrata in esercizio commerciale di un impianto", vale a dire "la data, comunicata dal produttore al GSE e all'Ufficio tecnico di finanza, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione". Le ragioni di tale distinzione sono basate sulla differenziazione, tipicamente operata nei sistemi di incentivazione degli impianti alimentati a fonte rinnovabile, tra: i) individuazione del regime incentivante applicabile all'intervento, che è ancorata al dato oggettivo del "primo parallelo" con la rete elettrica (data di esercizio); e ii) periodo di erogazione del beneficio, che invece dipende dalle scelte aziendali del produttore in quanto collegato al momento in cui l'impianto inizia a immettere con continuità l'energia in rete (a es., dopo un periodo iniziale di bassa produzione occorrente per la verifica del corretto funzionamento) e dunque può cominciare a fruire dell'incentivazione (data di entrata in esercizio "commerciale"; ciò consente al produttore di non subire penalizzazioni per l'iniziale fase di avviamento).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Rifiuti e bonifiche

■ T.A.R. Lecce Puglia, sezione I, 25 ottobre, n. 1810

RIFIUTI - Rimozione - Smaltimento - Omissione - Vizio invalidante - Procedimento amministrativo - Partecipazione al procedimento - Esclusione.

L'ordine di smaltimento rifiuti costituisce esercizio di attività tipicamente vincolata dell'amministrazione, dovendo quest'ultima procedere senz'altro in questo senso, all'esito del riscontro dell'abbandono ovvero deposito incontrollato di rifiuti; di conseguenza è irrilevante la mancata comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento di rimozione, trattandosi di vizio non invalidante ai sensi dell'art. 21-, n. 24l.



NOTA

Il ricorso al T.A.R. è stato proposto dai comproprietari di un terreno a cui il Sindaco aveva ordinato, tramite un'ordinanza, di provvedere alla rimozione e/o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati su detto fondo.

I ricorrenti hanno proposto due motivi di gravame, la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8, legge n. 241/1990, e la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4, D.Lgs. n. 22/1997.

Il Collegio ha, innanzitutto, ripercorso le normative di riferimento relative all'argomento in questione, sottolineando quanto disposto dall'art. 192, D.Lgs. n. 152/2006, secondo cui, "l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati" e "chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti (...) in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo".

Da tutto ciò ne deriva che, come espresso nel suddetto principio di diritto, l'ordine di smaltimento rifiuti costituisce esercizio di attività tipicamente vincolata dell'amministrazione, dovendo quest'ultima procedere senz'altro in questo senso, all'esito del riscontro dell'abbandono ovvero deposito incontrollato di rifiuti.

Quanto richiamato dal Collegio, in riferimento al caso di specie ha portato al rigetto del primo motivo di ricorso non potendosi in alcun modo reputarsi decisiva la mancata comunicazione all'interessata dell'avvio del procedimento di rimozione, dovendo per le sue esposte ragioni ritenersi la natura non invalidante di questo vizio, ai sensi dell'art. 21-octies.

Al contrario, invece, è stato ritenuto fondato il secondo motivo addotto dai ricorrenti consistente nell'illegittimità dell'impugnato provvedimento, per carenza di motivazione in ordine all'elemento psicologico, dolo o colpa, richiesto ai fini dell'imputazione di responsabilità in capo ai proprietari del sito inquinato. Il terreno in esame, infatti, era provvisto di recinzione, anche se non insuperabile. La presenza di detta recinzione è stata giudicata di per sé idonea a escludere la colpa dei ricorrenti, non potendosi esigere da essi l'adozione di sistemi particolarmente complessi, finalizzati a escludere in assoluto la possibilità di abbandono incontrollato di rifiuti.

I comproprietari del terreno, dunque, si sono comportati diligentemente avendo adottato, con la recinzione, quelle cautele che a loro si imponevano al fine di evitare la produzione dell'evento in esame e, se l'abbandono di rifiuti c'è stato, esso va imputato esclusivamente all'assenza di senso civico da parte dei responsabili.

(Maria Melizzi, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 29.01.2013, n. 2)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sezione V, 31 ottobre 2012, n. 5566.**

RIFIUTI - Rifiuti urbani - Tributo - Pagamento - Qualificazione giuridica del tributo - Competenza

La disciplina dei rifiuti si colloca nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'eco sistema, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, sicché spetta solamente allo Stato definire i confini della categoria giuridica del rifiuto e le sottocategorie.

 **NOTA**

Il ricorso è stato proposto dalla Regione al fine di ottenere l'annullamento e la riforma della sentenza pronunciata dal T.A.R.

Il tribunale aveva accolto il ricorso, proposto da due società impegnate nella gestione dei servizi pubblici e ambientali, finalizzato a ottenere l'annullamento della delibera con cui la giunta regionale, dopo aver richiamato il parere del Ministero dell'Ambiente circa l'inclusione della F.O.S. (frazione organica stabilizzata) tra i rifiuti urbani, aveva richiesto il pagamento del tributo relativo all'anno 2008 il cui pagamento era stato sospeso.

Le due società ricorrenti avevano impugnato la delibera deducendo che non rientrava nella competenza della Regione la qualificazione giuridica del tributo e che la F.O.S., essendo una fase intermedia del processo di smaltimento dei rifiuti, andava compresa tra i rifiuti speciali, quali menzionati dall'art. 184, comma 3, lettera g), D.Lgs. n. 152/2006 ("i rifiuti da attività di recupero e smaltimento rifiuti").

Il T.A.R. ha accolto il ricorso affermando che la natura di rifiuto speciale da riconoscere alla F.O.S. deriva dal diritto positivo (Allegato D alla Parte IV, D.Lgs.n. 152/2006), dall'art. 184, comma 3, lettera g), D.Lgs. n. 152/2006 e non risulterebbe compromessa dall'abrogazione della lettera n), art. 184, comma 3, intervenuta perché un'inutile duplicazione della lettera g) del provvedimento citato.

La Regione, con l'atto di appello, ha chiesto l'annullamento o la riforma della suddetta sentenza, ma il Collegio ha ritenuto valide le conclusioni a cui era pervenuto il T.A.R. seguendo un percorso motivazionale corretto e logico.

La parte ricorrente ha sostenuto che la sentenza sarebbe stata lesiva dei principi costituzionali in materia ambientale e dell'art. 184, D.Lgs. n. 152/2006, dato che la qualificazione della F.O.S. alla stregua di rifiuto discende direttamente dalla legge.

In realtà, però, come sopra sostenuto, la disciplina dei rifiuti si colloca nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'eco sistema, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, Costituzione, sicché spetta solamente allo Stato definire i confini della categoria giuridica del rifiuto e le sottocategorie.

Il potere della Regione di riscuotere il tributo di cui trattasi (cosiddetta eco tassa introdotta dalla legge n. 549/1995, provvedimento collegato alla legge finanziaria 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1996) non comprende anche quello di individuare giuridicamente il presupposto della tassa.

Infatti, pur essendo la "eco tassa", un tributo di spettanza regionale, esso è disciplinato, quanto ai principi fondamentali dalla legge statale (art. 3, commi 24-41, legge n. 549/1995), e solo per la disciplina di dettaglio da leggi regionali.

In base alla legge dello Stato (legge n. 549/1996), presupposto del tributo è il deposito in discarica dei rifiuti solidi; soggetto passivo è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo che esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei conferitori dei rifiuti stessi; soggetto attivo è la Regione, cui è attribuito il 90% del tributo, mentre il restante 10% è attribuito alle Province.

La base del tributo è rappresentata dalla quantità e qualità dei rifiuti urbani conferiti in discarica.

Alla Regione spetta, dunque, il compito della determinazione della misura dell'imposta, entro il minimo e massimo stabiliti dall'art. 3, comma 29, legge n. 549/1995, mentre è di esclusiva competenza dello Stato e non già della Regione, la qualificazione dei rifiuti.

La Regione, inoltre, ha contestato la qualificazione giuridica della F.O.S. alla stregua di rifiuto speciale contenuta nella sentenza richiamando, a sostegno dell'asserita qualificazione come rifiuto urbano, il parere espresso dal Ministero dell'Ambiente posto alla base della delibera in questione.

Il Ministero dell'Ambiente aveva affermato che l'abrogazione, per effetto dell'art. 2, comma 21-bis, D.Lgs. n. 4/2008, della lettera n), art. 184, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, che riportava la F.O.S. esplicitamente tra i rifiuti speciali ("i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani") comporta che questa categoria non può essere compresa nella categoria di cui alla lettera g), art. 184, provvedimento citato (rifiuti derivanti da attività di smaltimento e recupero), che li sottoponeva espressamente alla disciplina dei rifiuti speciali, concludendo nel senso che "sembrano da ricondursi in via residuale alla categoria dei rifiuti urbani".

A ben vedere, però, l'art. 184, D.Lgs. n. 152/2006, confermando la distinzione dei rifiuti già contenuta nel D.Lgs. n. 22/1997, distingue i rifiuti in urbani e speciali sulla base del criterio dell'origine (rifiuti urbani e speciali) e in rifiuti pericolosi e non pericolosi, in base alle caratteristiche di pericolosità.

In particolare l'art. 184, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, elenca i rifiuti urbani, tra i quali non è compresa la F.O.S. (sono rifiuti urbani, infatti, secondo l'elencazione di cui al comma 2, i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione; i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità; i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale).

L'elencazione dei rifiuti urbani è tassativa, sicché non può comprendersi in essa quanto non espressamente previsto.

Ne consegue che il criterio residuale indicato dal Ministero dell'Ambiente non è condivisibile. L'acronimo F.O.S. sta a indicare la frazione organica stabilizzata derivante dal trattamento meccanico e selezione dei rifiuti solidi indifferenziati che si sviluppa attraverso un articolato processo (in sintesi, dalla frazione secca è separato il materiale che può essere utilizzato nei termovalorizzatori (CDR); la frazione umida è, invece, sottoposta a un processo di stabilizzazione per evitare la dispersione delle sostanze in esse contenute, dal quale si genera la frazione organica stabilizzata (F.O.S.).

La stabilizzazione, di norma avviene all'interno di fabbricati chiusi dove la frazione umida permane per un tempo di due/quattro settimane in condizioni controllate di ossigenazione, temperatura e umidità, con rivoltamenti periodici e ventilazione forzata; l'ossidazione della frazione organica trasforma il materiale organico grezzo in un materiale stabilizzato con basso contenuto di umidità, non putrescibile, che viene avviato alla discarica se non trova impieghi diversi (può essere utilizzato anche come materiale di copertura o per bonifiche ambientali, a esempio per riempire le cave abbandonate).

La F.O.S., quindi, è il risultato (ovvero il prodotto) di un processo di trattamento biochimico (compostaggio) dei rifiuti solidi urbani, che ne modifica la natura sostanziale (il processo industriale si svolge attraverso alcune fasi che prevedono l'utilizzo di batteri aerobi termofili, l'irrigazione con acqua e la ventilazione forzata; ha durata di circa tre mesi; è oggetto di specifica autorizzazione ambientale).

In quanto risultato di un processo produttivo specifico, la F.O.S. perde il connotato di origine di rifiuto urbano proprio della materia prima lavorata e va considerata alla stregua di rifiuto speciale.

L'elencazione dei rifiuti speciali contenuta all'art. 184, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, al contrario di quella relativa ai rifiuti urbani, non è tassativa, anzi è volutamente generica, omettendo un riferimento specifico alla molteplicità dei rifiuti che rinviengono dalle lavorazioni industriali, così che la F.O.S., quand'anche non espressamente menzionata, può ben essere compresa.

Più precisamente, quindi, la F.O.S. va ricondotta nella lettera g), art. 184, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, che include tra i rifiuti speciali "i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti".

(Maria Melizzi, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 29.01.2013, n. 2)

■ CORTE DEI CONTI, Sez. Giur., Campania del 29 ottobre 2012, n.1645

"Livelli bassissimi" di raccolta differenziata configurano il danno erariale

Il mancato o esiguo livello percentuale di raccolta differenziata effettuata dal soggetto a ciò deputato, determina in capo allo stesso una responsabilità erariale che include anche il riconoscimento del danno all'immagine della Regione coinvolta.

Questo nella sostanza il principio stabilito dai Giudici della Corte dei Conti, Sez. Giur., Campania con la sentenza del 29 ottobre 2012, n.1645, la quale ha affrontato la questione evidenziando il ruolo dei soggetti coinvolti, nonché i diversi titoli e livelli di responsabilità.

I fatti si riferiscono alla mancata (o esigua) effettuazione della raccolta differenziata nel territorio campano, nel periodo 2003-2007, da parte del Consorzio di Bacino "Napoli 2", rispetto al quale la Procura Regionale aveva eccepito gravi e rilevanti irregolarità gestionali, consistenti nella mancata (prescritta) trasformazione in società di capitali, nella carente e disordinata tenuta della contabilità, nella mancata adozione di un piano industriale, il tutto causativo del totale fallimento dello scopo demandato e di un ingente danno erariale.

Secondo la Procura, il Consorzio citato, che aveva assunto su di sé nel periodo di riferimento lo svolgimento dell'attività di raccolta differenziata in maniera complementare agli analoghi servizi predisposti dalle amministrazioni comunali dell'ambito territoriale, è stato in realtà "totalmente inattivo, cioè non ha svolto materialmente nessuna delle attività che ad esso erano demandate".

Esaminate e rigettate le questioni pregiudiziali e preliminari, i Giudici contabili, con un'articolata pronuncia, hanno verificato la sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa del Consorzio che, com'è noto, si sostanzia "in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché nella sussistenza di un rapporto di servizio fra coloro che lo hanno determinato e l'ente che lo ha subito".

Per quanto concerne l'oggetto del danno (mancati introiti a titolo di corrispettivo per la vendita di materiale raccolto in maniera differenziata), è stato osservato che la raccolta differenziata mira al riutilizzo dei prodotti di scarto di qualsiasi presidio soprattutto abitativo per poterne produrre di nuovi ottenendo diversi vantaggi a livello sia economico sia ecologico.

Sulla base di tali premesse, è stato rilevato che il Consorzio di Bacino "Napoli 2", istituzionalmente deputato all'attività in esame, ha realizzato livelli percentuali "bassissimi" di raccolta differenziata nel periodo considerato, causando dunque un danno all'erario per i mancati introiti a titolo di corrispettivo per la vendita di materiale raccolto in maniera differenziata.

Quanto ai danni all'immagine della struttura pubblica di riferimento (Regione Campania), i Giudici richiamano l'orientamento secondo cui per la sussistenza di tale forma di pregiudizio è necessario il superamento di una soglia minima di rilevanza del comportamento tenuto dal pubblico agente e della conseguente potenzialità lesiva dell'immagine e del prestigio della P.A. di detto comportamento, tale cioè da minacciare l'affidamento riposto dalla comunità sociale in quell'amministrazione (v. Sez. Giur. Veneto, sentenza n. 322/2009; Sez. Giur. Umbria, sentenza n. 103/2007).

Posto ciò, è stato evidenziato che lo stato di fatto indicato ha inciso in modo significativo rispetto all'immagine della Regione Campania, determinando importanti ripercussioni sul settore turistico, ma anche sull'immagine complessiva regionale, stante anche l'enorme risonanza mediatica determinata dalla interminabile ed irrisolta vicenda della (praticamente inesistente) gestione della raccolta e del recupero/riciclo dei rifiuti.

Sulla base di tali premesse, la sentenza in esame giunge infine ad affermare la responsabilità del Consorzio di Bacino per i danni patrimoniali causati all'erario e per i danni all'immagine subiti dall'Ente regionale.

(Antonio Giacalone, <http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com>, gennaio 2013)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3[^], 6 Dicembre 2012 (Ud. 6/11/2012) Ordinanza n. 47229**

RIFIUTI - Nozione di ingenti quantitativi - Giudizio complessivo - Finalità perseguite dalla norma - Natura del reato e della pericolosità - Art. 260 D.Lgs. n. 152/06.

La nozione di ingenti quantitativi (ex art. 260 del d.lgs. n. 152/06) non può essere individuata a priori attraverso riferimenti esclusivi a dati specifici quali, ad esempio, quello ponderale, dovendosi al contrario basare su un giudizio complessivo che tenga conto, anche in questo caso, delle peculiari finalità perseguite dalla norma, della natura del reato e della pericolosità per la salute e l'ambiente e nell'ambito del quale l'elemento quantitativo rappresenta solo uno dei parametri di riferimento.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI GIUSTIZIA EU Grande Sezione 15 Gennaio 2013 Sentenza C-416/10**

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – RIFIUTI - Accesso alla giustizia in materia ambientale – Costruzione di una discarica di rifiuti – Accesso ad una decisione di assenso urbanistico-edilizio – Partecipazione del pubblico al processo decisionale – Domanda di autorizzazione – Segreto commerciale – Omessa comunicazione di un documento al pubblico – Effetti sulla validità della decisione di autorizzazione della discarica – VIA - Regolarizzazione – Valutazione dell'impatto ambientale del progetto - Convenzione di Aarhus – Direttiva 85/337/CEE – Direttiva 96/61/CE - – Parere definitivo antecedente all'adesione dello Stato membro all'Unione – Applicazione nel tempo della direttiva 85/337 – Ricorso giurisdizionale – Provvedimenti provvisori – Sospensione dell'esecuzione – Annullamento della decisione impugnata - Lesione del diritto di proprietà - Esclusione.

La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, come modificata dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, va interpretata nel senso che essa: – esige che il pubblico interessato abbia accesso ad una decisione di assenso urbanistico-edilizio, quale quella controversa nel giudizio principale, sin dall'inizio del procedimento di autorizzazione dell'impianto di cui trattasi; – non consente alle autorità nazionali competenti di rifiutare al pubblico interessato l'accesso a tale decisione adducendo la tutela della riservatezza delle informazioni commerciali o

industriali prevista dal diritto nazionale o dell'Unione al fine di proteggere un legittimo interesse economico, e non osta a che un rifiuto ingiustificato di mettere a disposizione del pubblico interessato una decisione di assenso urbanistico-edilizio, come quella controversa nel giudizio a quo, nel corso del procedimento amministrativo di primo grado possa essere sanato nel corso del procedimento amministrativo di secondo grado, a condizione che tutte le alternative siano ancora praticabili e che la regolarizzazione in tale stadio procedurale consenta ancora al pubblico interessato di esercitare un'influenza effettiva sull'esito del processo decisionale, circostanze queste la cui verifica spetta al giudice nazionale. Infine, l'articolo 15 bis della direttiva 96/61, come modificata dal regolamento n. 166/2006, deve essere interpretato nel senso che i membri del pubblico interessato devono avere la possibilità, nell'ambito del ricorso previsto da tale norma, di chiedere al competente giudice od organo indipendente e imparziale istituito dalla legge l'adozione di misure provvisorie idonee a sospendere temporaneamente l'applicazione di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 della citata direttiva in attesa della futura decisione definitiva. Pertanto, la decisione di un giudice nazionale, (la quale sia stata adottata nell'ambito di un procedimento nazionale costituente attuazione degli obblighi imposti dall'articolo 15 bis della direttiva 96/61, come modificata dal regolamento n. 166/2006, e dall'articolo 9, paragrafi 2 e 4, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, prevedendo la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 ed approvata a nome della Comunità europea mediante la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005), che dispone l'annullamento di un'autorizzazione concessa in violazione delle disposizioni di detta direttiva, non è idonea, in quanto tale, a configurare un'ingiustificata lesione del diritto di proprietà del gestore sancito dall'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE lavoro, 22 novembre 2012, n. 20597, Pres. Lamorgese

INFORTUNIO SUL LAVORO - Sicurezza - Misure di prevenzione - Pericolosità del lavoro - Rischio - Evento dannoso - Responsabilità del datore di lavoro - Esclusione

La responsabilità del datore di lavoro va totalmente esclusa se l'infortunio, accaduto al lavoratore normalmente esperto, trovi causa in una manovra dello stesso estremamente pericolosa e non necessaria per il compito affidatogli.



NOTA

La S.C. ha esaminato il caso relativo a un infortunio occorso durante l'utilizzo di una fresatrice; il lavoratore, che pure aveva provveduto a montare correttamente la macchina dotandola dell'apposito cuscinetto, delle guide e di un ulteriore dispositivo di sicurezza, a un certo punto della lavorazione, al fine di fresare la parte sagomata del pannello di legno, aveva provveduto a togliere la guida sinistra e il relativo archetto di protezione, consentendo alla macchina di venire in contatto con la mano.

La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza emessa del Tribunale, aveva condannato il datore di lavoro al pagamento di una cospicua somma in favore dell'INAIL ricorrente in regresso per le somme erogate in relazione all'infortunio sul lavoro subito dal dipendente.

I giudici di secondo grado avevano sostenuto che, anche se l'infortunato aveva posto in essere una manovra estremamente pericolosa, il comportamento del lavoratore non poteva interrompere il nesso di causalità tra evento e condotta colposa del datore di lavoro, quanto meno considerando l'omessa vigilanza da parte di quest'ultimo sul rispetto delle misure di sicurezza. Nel caso, quindi, era possibile sostenere che i comportamenti colposi del datore di lavoro e del lavoratore avessero concorso nella misura del 50% ciascuno al verificarsi dell'evento dannoso.

Il datore di lavoro ha proposto ricorso per la cassazione di questa decisione, adducendo la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 1124/1965, dell'art. 2087, codice civile, e del D.P.R. n. 547/1955, artt. 4, 113 e 68 ("Norme per la prevenzione degli infortuni"), e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, infatti, nella pronuncia impugnata il giudice, nel ritenere che il datore di lavoro non avesse ottemperato all'obbligo di vigilanza, non aveva esplicitato quali ulteriori cautele lo stesso avrebbe dovuto apprestare.

La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087, cod. civ., ha natura contrattuale, sicché, il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio o l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, quindi, il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e, quindi, di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento impreveduto e imprevedibile (Cass. 23 aprile 2008, n. 10529).

La sentenza impugnata, pur riconoscendo l'assoluta pericolosità della manovra posta in essere dal lavoratore e pur avendo nella ricostruzione dei fatti precisato che la macchina fresatrice era dotata di dispositivi di sicurezza assolutamente efficienti, ha poi fatto richiamo a un obbligo di costante vigilanza da parte del datore di lavoro, idoneo a prevenire e a far cessare ogni manomissione da parte dei dipendenti, richiamando la sentenza n. 7772/1998 della stessa Corte.

Tuttavia, il caso esaminato in questa pronuncia era attinente a una fattispecie non del tutto sovrapponibile, proprio perché nella stessa difettava l'adempimento dell'obbligo posto a carico del datore di apprestare ogni misura atta a evitare il danno, avendo la sentenza di merito, confermata in appello, affermato la responsabilità del datore di lavoro in conseguenza dell'accertata violazione del D.P.R. n. 547/1955, art. 115, desunta dalla circostanza che la macchina alla quale era addetto il lavoratore, ancorché munita di doppio pulsante, tuttavia era difettosa nel dispositivo di sicurezza poiché uno dei due pulsanti era stato bloccato da nastro isolante.

Diverso è il caso esaminato, in cui i dispositivi di sicurezza della macchina utilizzata dal lavoratore erano del tutto integri e funzionanti, le norme di sicurezza e gli obblighi relativi del datore di lavoro erano stati pertanto assolti e si imputa al datore di lavoro la mancanza di una continua vigilanza volta a prevenire e a scongiurare manomissioni.

L'obbligo del datore stesso di vigilare affinché siano impediti atti o manovre rischiose del dipendente nello svolgimento del proprio lavoro e di controllare l'osservanza da parte dello stesso delle norme di sicurezza e dei mezzi di protezione non ha compostato una continua vigilanza nell'esecuzione di ogni attività, né il dovere di affiancare un preposto a ogni lavoratore impegnato in mansioni richiedenti la prestazione di una sola persona o di organizzare il lavoro in modo da moltiplicare verticalmente i controlli fra i dipendenti, richiedendosi, invece, solo una diligenza rapportata in concreto al lavoro da svolgere e, quindi, alla ubicazione del medesimo, all'esperienza e alla specializzazione del lavoratore, alla sua autonomia, alla prevedibilità della sua condotta, alla normalità della tecnica di lavorazione.

Nel giudizio avente a oggetto l'azione di regresso dell'INAIL ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 e 11, quindi, la responsabilità del datore di lavoro deve essere totalmente esclusa se l'infortunio, accaduto a lavoratore normalmente esperto, trovi causa in una manovra dello stesso estremamente pericolosa e non necessaria per l'esecuzione del compito affidatogli, poiché l'elevata pericolosità di questa condotta ne comporta la imprevedibilità in un lavoratore di normale esperienza (Cass. 10 luglio 1996, n. 6282).

Sulla base della più recente giurisprudenza in materia, le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore, non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili a imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive sia quando non accerti e vigili che di queste misure protettive sia fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore all'eventuale concorso di colpa del lavoratore.

La condotta del lavoratore può comportare l'esonero totale dell'imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro e, con le stesse, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità e alle esigenze del lavoro da svolgere (Cass. 22 dicembre 2011, n. 28205).

(Maria Melizzi, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 29.01.2013, n. 2)

Approfondimenti



Ammortizzatori dopo la riforma: l'Inps spiega le novità

Paolo Rossi, Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro 18 gennaio 2013, n. 4

L'Inps riassume le novità normative introdotte dalla riforma del mercato del lavoro in ordine all'indennità di mobilità e ai trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia, concentrandosi sulle procedure operative da adottare durante il periodo di transizione scattato il 1° gennaio 2013

Con la circolare datata 7 gennaio 2013, n. 2, l'Istituto previdenziale affronta le problematiche indotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, nel corso del periodo transitorio 1° gennaio 2013-31 dicembre 2016, cioè prima che gli effetti abrogativi della riforma sul vecchio regime degli ammortizzatori sociali si compiano per intero. Come noto, infatti, a partire dal 1° gennaio 2017, l'indennità di mobilità ordinaria e i trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia (ex DI 299/1994 e legge n. 427/1975, n. 427) lasceranno definitivamente il passo all'indennità di disoccupazione Aspi e alla mini-Aspi. Il processo di migrazione verso l'Aspi interesserà sia le imprese tradizionalmente soggette alla mobilità, sia le imprese di quei settori economici che in precedenza erano di volta in volta coperte solo per "deroga", in quanto la legge di riforma, in attuazione del principio di universalità delle tutele in materia, rende per esse la mobilità indennizzata una tutela a regime.

Passaggio graduale dalla mobilità all'Aspi

Il passaggio del testimone dalla mobilità all'Aspi sarà graduale. La norma (art 46-*bis*, comma 1, lettera e), DI 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134) prevede una graduale riduzione della durata dell'indennità di mobilità fino al completo allineamento con la durata dell'Aspi alla data del 31 dicembre 2016. In sostanza, i lavoratori con i prescritti requisiti, dal 1° gennaio 2017 potranno beneficiare esclusivamente dell'indennità di disoccupazione Aspi o della mini-Aspi, ancorché provenienti da una procedura di licenziamento collettivo concretizzata il 31 dicembre 2016, in ragione del principio per cui l'iscrizione nelle liste decorre dal giorno successivo alla data di licenziamento. Con effetto dal 1° gennaio 2007, infatti, l'articolo 2, comma 71 della legge di riforma, dispone l'abrogazione della lista di mobilità, dell'indennità di mobilità e del collocamento dei lavoratori in mobilità, con conseguente cancellazione dei lavoratori dai relativi registri. In altre parole, i lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria, in quanto, come detto, l'iscrizione nelle liste decorre dall'1° gennaio 2017, giorno successivo alla data di licenziamento.

Relativamente alla progressione del predetto regime transitorio, bisogna considerare che, fino al 31 dicembre 2014, nulla cambierà circa la durata attuale della prestazione per i lavoratori collocati in mobilità. Le riduzioni disposte partiranno solo dal 1° gennaio 2015, fino a completarsi al 31 dicembre 2016 (vedasi tabella che segue), applicandosi al pari, ai fini della determinazione dei regimi di durata previsti nei diversi anni del quadriennio 2013-2016, il criterio della data di licenziamento del lavoratore.

Da notare che il previsto regime transitorio sulla durata dell'indennità di mobilità potrà essere oggetto di eventuale revisione, in base a quanto disposto dall'art. 2, comma 46-*bis*, della legge n. 92/2012.

Ai sensi di tale norma, entro il 31 ottobre 2014, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà attivarsi, insieme alle Organizzazioni sindacali più rappresentative e previa ricognizione sulla corrispondenza tra la predetta disciplina transitoria e le prospettive economiche ed occupazionali, con eventuali iniziative intese a rimodulare le tempistiche e le misure originariamente disposte.

E' opportuno precisare che durante il periodo transitorio restano invariate la gran parte delle condizioni e procedure in materia di mobilità.

L'Inps le riassume sinteticamente nelle seguenti:

1. il limite della durata della prestazione che non può essere superiore all'anzianità aziendale maturata dal lavoratore (art. 7, comma 4, legge n. 223/1991);
2. i requisiti oggettivi e soggettivi del lavoratore come disciplinati dalla legge n. 223/1991 (ad esempio: anzianità aziendale, anzianità di lavoro effettivamente prestato, stabilità del rapporto ecc.);
3. la disciplina dell'assegno al nucleo familiare, che continua ad essere riconosciuto (ex art. 2, DI 13 marzo 1988, n. 69);
4. i seguenti istituti della mobilità ordinaria:
 - a) la necessaria presentazione della domanda entro i termini decadenziali di 68 giorni dalla data del licenziamento;
 - b) la determinazione della decorrenza della prestazione;
 - c) l'importo della prestazione che continuerà ad essere ricavato utilizzando la retribuzione teorica presente nell'Uniemens (circolare Inps n. 115/2008);
 - d) le sospensioni e i relativi slittamenti;
 - e) la disciplina dell'incompatibilità, compatibilità, cumulabilità (resta a tal fine obbligatoria la comunicazione all'Inps in caso di svolgimento di attività lavorativa sia in forma autonoma che parasubordinata).

Aziende del commercio, turismo, vigilanza, trasporto aereo e sistema aeroportuale

Nel rispetto del nuovo sistema di protezione sociale basato su una tutela universale, dal 1° gennaio 2013 entrano nelle coperture della mobilità anche quei settori che in passato godevano solo di deroghe finanziate attraverso lo stanziamento specifico di fondi nelle leggi finanziarie. Si tratta, come noto, delle seguenti imprese:

- a) imprese esercenti attività commerciali, con più di 50 dipendenti e fino a 200;
- b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti;
- c) imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
- d) imprese del settore di trasporto aereo, a prescindere dal numero di dipendenti;
- e) imprese del sistema aeroportuale, a prescindere dal numero di dipendenti.

L'Inps precisa, sul punto, che l'estensione a regime per dette imprese è desumibile, in via interpretativa, dal combinato disposto dell'art. 3, comma 1 della legge di riforma e degli articoli 4 e 7 della legge n. 223/1991. La norma, pur disponendo apparentemente solo l'estensione della Cassa integrazione guadagni, a parere dell'Istituto previdenziale (con concorde avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) va automaticamente estesa anche alla tutela della mobilità, con conseguente applicazione della contribuzione prevista in materia.

Con riferimento alle imprese del trasporto aereo e a quelle aeroportuali, peraltro, la contribuzione connessa all'indennità di mobilità era già prevista dal DI 5 ottobre 2004, n. 249 (che prevedeva misure volte a fronteggiare la crisi occupazionale nel settore del trasporto aereo, anche attraverso l'estensione dell'istituto della mobilità) e dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203 (che sanciva l'estensione, in deroga, dei trattamenti di Cigs e di mobilità ai dipendenti delle società di gestione aeroportuale e dalle società derivate da queste ultime), norme, queste, entrambe abrogate dalla legge di riforma con decorrenza 1° gennaio 2013.

Resta inteso, in ogni caso, che le indennità dei collocati in mobilità fino al 31 dicembre 2012, riferite alle predette aziende, dovranno continuare ad essere pagate fino alla loro naturale scadenza, comprensiva di eventuali "slittamenti" ai sensi dell'art. 8, comma 7 della legge n. 223/1991. L'Inps provvederà a rimuovere i precedenti limiti di durata nelle prestazioni dell'anno 2012 ed in pagamento per ulteriori periodi fino alla naturale scadenza.

Altro aspetto di interesse connesso con il nuovo regime di tutela è quello della corresponsione anticipata della mobilità, che in precedenza non poteva essere accordata oltre l'anno finanziario sul quale interagiva la legge di stabilità che disponeva la deroga. Ne deriva che dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge di riforma, la liquidazione della prestazione anticipata potrà essere erogata per l'importo complessivo spettante in base a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 della legge n. 223/1991. Le domande già presentate saranno riesaminate dall'Inps, d'ufficio.

Da un punto di vista operativo, le domande di mobilità ordinaria presentate dai lavoratori collocati in mobilità dal 1° gennaio 2013, non dovranno più contenere, con riguardo alla procedura di pagamento, i codici di intervento 13, 14 (riferiti alle imprese del commercio, alle agenzie di viaggio e turismo e a quelle di vigilanza), 561 e 562 (imprese del trasporto aereo e aereoportuali).

Decadenza dalla prestazione

La legge di riforma modifica i motivi di decadenza dall'indennità di mobilità nonché da indennità o sussidi la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione (articolo 4, comma 41). I lavoratori in questione perderanno il sussidio quando rifiutino di partecipare a iniziative di politiche attive di lavoro proposte dai Centri per l'impiego o non vi partecipino regolarmente senza un giustificato motivo, o anche quando non accettino un'offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all'importo lordo dell'indennità cui hanno diritto. Un'unica condizione può salvare il lavoratore dalla decadenza del diritto: se le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione citate si svolgono in un luogo che dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque è raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici in più di 80 minuti.

Sull'argomento, l'Inps ricorda altresì che la nota dichiarazione di immediata disponibilità (Did) rilasciata dal lavoratore disoccupato che accede ai sussidi (ex DI n. 185/2008), non è più sempre e comunque dovuta. Per effetto dell'abrogazione del comma 10, art. 19 del DI n. 185/2008, da parte dell'articolo 4, comma 47 della legge di riforma, non è necessario rilasciarla per le domande di indennità di mobilità ordinaria presentate dal 18 luglio 2012.

Disoccupazione speciale edilizia e Aspi

L'Inps evidenzia come -durante il periodo transitorio 1° gennaio 2013-31 dicembre 2016- il lavoratore licenziato dell'edilizia possa optare sia per l'Aspi che per il trattamento speciale di disoccupazione *ex lege n. 427/1975, pur sottolineando che in fatto di importo e durata della prestazione, il trattamento speciale di disoccupazione è sempre meno favorevole delle indennità collegate all'Aspi. In pratica, alla luce delle novità introdotte dalla riforma, la norma consente ai lavoratori in possesso dei prescritti requisiti, di presentare, in alternativa alla domanda di disoccupazione speciale, una domanda di mini-Aspi.*

Allo stesso tempo, il lavoratore che sia in possesso del requisito soggettivo delle 52 settimane di contribuzione, può altresì presentare, alternativamente, la domanda di disoccupazione speciale in argomento o la domanda di indennità di disoccupazione Aspi.

Si rammenta che il trattamento speciale di disoccupazione *ex lege n. 427/1975, riguarda gli impiegati e gli operai dipendenti da aziende edili ed affini, anche artigiane, licenziati:*

- per cessazione dell'attività aziendale;
- per ultimazione del cantiere;
- per ultimazione delle singole fasi lavorative;
- per riduzione di personale;
- per fallimento dell'impresa, ancorché il datore di lavoro si renda irreperibile e non intimi formalmente il licenziamento;
- per rifiuto del dipendente a trasferirsi in altro cantiere, la cui distanza dalla sua residenza debba considerarsi particolarmente disagiata.

Il trattamento non viene corrisposto, per contro, nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia imputabile al lavoratore (dimissioni volontarie, licenziamento per giusta causa).

Quanto sopra troverà applicazione per le domande di prestazione di trattamento speciale edile presentate entro i 68 giorni dalla data di licenziamento, termine quest'ultimo di presentazione, a pena di decadenza, delle domande di Aspi e mini-Aspi. Mentre per le predette domande di trattamento speciale di disoccupazione edile possono essere utilmente presentate oltre il 68° giorno dal licenziamento e nel limite decadenziale di 24 mesi dallo stesso.



Compensi CTU e periti: indicazioni del CNDCEC sulla liquidazione

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con uno studio dello scorso novembre, affronta il tema della liquidazione dei compensi a consulenti tecnici e periti. Lo studio, in particolare, si sofferma su: le norme applicabili, la liquidazione in caso di pluralità di incarichi, gli incarichi collegiali, le modalità di liquidazione dei compensi e le nuove disposizioni a seguito dell'abolizione delle tariffe professionali.

Alessandro Loffredo, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 31.01.2013, n. 922

La Commissione "Consulenza tecnica d'ufficio" del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato uno studio con il quale fornisce indicazioni in materia di liquidazione dei compensi a consulenti tecnici e periti. I punti salienti del documento, al quale è allegata una rassegna di giurisprudenza, sono:

- il T.U. spese di giustizia e il D.M. 30 maggio 2002;
- la determinazione dell'onorario per alcune attività di consulenza tipica: valutazione d'azienda e bilanci;
- la liquidazione in caso di pluralità di incarichi;
- la liquidazione dei compensi in materia penale;
- gli incarichi collegiali;
- le fattispecie particolari;
- le modalità di liquidazione compensi;
- l'opposizione al decreto di liquidazione;
- le nuove disposizioni in tema di compenso del professionista.

Le norme applicabili

Il CNDCEC ricorda che fino all'entrata in vigore del D.P.R. 115 del 30 maggio 2002 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia", il testo di riferimento per la determinazione del compenso del CTU era la legge 319 dell'8 luglio 1980.

Il compenso del perito nominato dal giudice è ora, invece, regolato dal menzionato D.P.R. 115/2002, il quale, nell'abrogare esplicitamente la legge 319/1980, ha sostituito, riscrivendole in modo quasi identico, gran parte delle norme che precedentemente concernevano tale materia.

Il suddetto Testo Unico ha abrogato, infatti, esplicitamente la legge 319/1980, fatta eccezione per l'art. 4 relativo agli "Onorari commisurati al tempo". Prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 115/2002, le norme contenute nella legge 319/1980 e le previsioni del D.M. 820/1983 istitutivo delle tabelle apparivano inadeguate e poco chiare. Sulla normativa vigente andavano a incidere le modifiche introdotte con il D.M. 30 maggio 2002 "Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale" le quali, oltre a prevedere i compensi in euro e a rideterminare le stesse percentuali, hanno comportato un incremento degli onorari spettanti ai consulenti tecnici e ai periti. L'allegato del D.M. 30 maggio 2002, intitolato "Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della legge 319 dell'8 luglio 1980", prevede una lunga serie di tabelle da utilizzarsi a seconda del tipo di incarico affidato al consulente tecnico.

La parte del D.P.R. 115/2002 dedicata alla disciplina del CTU è, in particolare, il Titolo VII "Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario", precisamente gli artt. da 49 a 72. L'art. 49, denominato "Elenco delle spettanze", prescrive che: «Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo».

La misura di questi onorari viene stabilita mediante apposite tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 50, comma 1, D.P.R. 115/2012), che altro non è che il D.M. del 30 maggio 2002 .

Si dovrà sempre tenere in considerazione - spiega il CNDCEC - che, oltre al T.U. spese di giustizia, è tutt'ora in vigore la tariffa a tempo prevista dall'art. 4 della legge 319/1980. Tale norma, relativamente agli onorari commisurati a tempo, prescrive che: «Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente, gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze. La vacanza è di due ore. L'onorario per la prima vacanza è di euro 14,68 e per ciascuna delle successive è di euro 8,15 (...).» . Inoltre, il magistrato, nel determinare gli onorari variabili, deve tenere conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al 20%, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato (art. 51, D.P.R. 151/2002).

La liquidazione in caso di pluralità di incarichi

Nel caso in cui venga demandata al perito una pluralità di incarichi, ancorché sia stato espresso il principio per cui «ove si tratta di accertamento plurimo, ancorché in base a incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti». Ai fini della liquidazione degli onorari del CTU, deve infatti aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base a incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti.

Gli incarichi collegiali

Con riferimento agli incarichi collegiali, l'art. 53 del D.P.R. 115/2002 prescrive: «Quando l'incarico è stato conferito a un collegio di ausiliari, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del 40% per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli».

I rimborsi

È previsto, oltre all'onorario, anche il rimborso di spese, per esempio di viaggio, e relativa indennità; il D.P.R. 115/2012, infatti, proprio ai fini della liquidazione delle spese di viaggio, equipara gli ausiliari del giudice ai dipendenti statali, in particolare ai dirigenti di seconda fascia del ruolo unico. Le spese relative all'utilizzo del mezzo proprio (previamente autorizzato dal giudice) possono essere riconosciute applicando le tariffe dell'ACI; il rimborso delle spese di viaggio effettuato con altri mezzi non necessita di una specifica allegazione con eccezione per il trasporto aereo che deve essere autorizzato da parte del giudice. Tutte le spese devono essere opportunamente indicate e documentate per il successivo controllo e liquidazione. Non possono, invece, essere rimborsate spese per collaborazioni utilizzate dal consulente per lo svolgimento dell'incarico quando non siano state autorizzate dal giudice al momento del conferimento dell'incarico (o successivamente se richiesto) poiché l'incarico è personale. Non spettano rimborsi nemmeno per le fotografie digitali (in quanto parti integranti della relazione, a differenza delle copie eliografiche e fotostatiche per le cui spese sostenute dal perito può essere richiesto il rimborso), la collazione degli scritti, le spese generali di studio o la dattilografia, copia e rilegatura.

Le modalità di liquidazione dei compensi

L'art. 71, comma 1, del D.P.R. 151/2002 prevede che «... le spettanze agli ausiliari del magistrato sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli artt. 165 e 168». Riguardo alla liquidazione dei compensi, la stessa viene di regola effettuata con decreto motivato notificato al consulente tecnico tramite avviso di deposito dello stesso decreto presso la cancelleria. La liquidazione avviene a seguito di accertamento, da parte del magistrato, delle spese effettivamente sostenute; il magistrato può non riconoscere le spese ritenute non necessarie.

Quanto alla parte del processo onerata dal pagamento alla liquidazione del CTU, nel campo civile, di regola, il giudice pone il compenso in via provvisoria a carico di una delle parti (spesso a carico della parte attrice) o, più correttamente, in solido a carico di ambedue le parti processuali.

Per quanto riguarda le modalità procedurali, il perito o il consulente nominato sono tenuti ad avanzare la *richiesta di liquidazione* del compenso e a presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, allegando tutta la documentazione.

L'art. 71 del T.U. impone la presentazione dell'istanza di liquidazione delle spettanze degli ausiliari dell'autorità giudiziaria, a pena di decadenza, entro 100 giorni dal compimento delle operazioni, dove per compimento deve intendersi il deposito in cancelleria della relazione peritale (e/o l'invio telematico laddove previsto). L'ausiliario può richiedere al magistrato l'anticipazione di parte del compenso che sarà provvisoriamente posta a carico della parte che richiede la consulenza/perizia.

La richiesta di liquidazione viene sottoposta ad accertamento da parte del giudice che accerta le spese sostenute, escludendo dal rimborso quelle non necessarie, e determina l'importo da liquidare al perito. In questo caso il giudice che ha affidato l'incarico deve tenere conto di eventuali ritardi nel deposito della relazione di consulenza tecnica o di perizia ed eventualmente applicare la riduzione di un terzo (in precedenza un quarto) del loro ammontare degli onorari qualora il ritardo sia da attribuire al consulente e sia non giustificato.

Nuove disposizioni a seguito dell'abolizione delle tariffe professionali

Lo studio del CNDCEC, infine, ricorda che l'art. 9, comma 1, del D.L. 1 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 del 24 marzo 2012, ha espressamente abrogato le tariffe professionali.

Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che «ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante». Successivamente, con il D.M. 140 del 20 luglio 2012 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 195 del 22 agosto 2012) sono stati dettati i nuovi parametri per la liquidazione dei compensi professionali che sostituiscono le vecchie tariffe professionali.

Quanto all'applicabilità dei nuovi parametri anche in relazione agli ausiliari del giudice, si ritiene come gli stessi ausiliari restino esclusi dalle nuove regole, continuando a valere le liquidazioni determinate dalla normativa specificamente prevista nel D.P.R. 115/2002. È stato, infatti, puntualmente chiarito come, con riferimento ai parametri stabiliti con D.M. 140/2012, trattasi di previsione che lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al T.U. delle spese di giustizia.

Antincendio e prevenzione incendi

**Impianti di protezione attiva: la nuova regola tecnica**

Gli impianti di protezione attiva antincendi, installati nelle attività soggette ai controlli, qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011, nel complesso costituiscono una delle misure fondamentali per il conseguimento delle finalità della prevenzione incendi. In particolare, questi impianti sono annoverati fra gli accorgimenti intesi a ridurre le conseguenze dell'incendio a mezzo della sua segnalazione e allarme, di rivelazione precoce ed evacuazione di fumo e calore, del controllo ed estinzione rapida nella prima fase del suo sviluppo. In considerazione dell'importanza che l'aspetto impiantistico antincendio riveste, il legislatore ha ravvisato, la necessità di curare, anche in correlazione con le disposizioni legislative concernenti la sicurezza degli impianti di cui alla al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, l'aggiornamento delle disposizioni di sicurezza antincendio inerenti alla loro progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione, mediante l'emanazione del decreto del Ministero dell'Interno 20 dicembre 2012.

Pasquale Labate, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 29.01.2013, n. 2

INCENDIO - IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA - ATTIVITA' SOGGETTE

Gli impianti di protezione attiva antincendio, oggetto del decreto del Ministero dell'Interno 20 dicembre 2012[1], devono essere progettati, realizzati e mantenuti a regola d'arte secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, la presunzione di regola dell'arte è riconosciuta alle norme emanate da enti di normazione nazionali, europei o internazionali.

I parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti sono individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione, mentre gli enti e i privati, responsabili delle attività, in cui sono installati gli impianti, hanno l'obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l'individuazione dei parametri e delle caratteristiche.

Campo di applicazione

Il D.M. 20 dicembre 2012 deve essere applicato, in particolare, agli impianti di nuova costruzione o a quelli già esistenti che siano stati oggetto di interventi comportanti una loro sostanziale modifica tale da implicare una trasformazione della tipologia dell'impianto originale o un ampliamento della dimensione tipica di oltre il 50%. Inoltre, gli impianti esistenti, previsti da regole tecniche di prevenzione incendi, installati in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, possono essere adeguati laddove consentito da specifiche disposizioni legislative e nell'osservanza di quanto prescritto dalle rispettive regole tecniche.

Le disposizioni della nuova norma non devono essere applicate, invece, in merito alla progettazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti nelle attività a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. n. 334/1999, nonché per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti nelle attività regolamentate dalle disposizioni inerenti:

- alla sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche e ad archivi [2];
- alla sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione [3];

- alla sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre [4];
- alla progettazione, costruzione, installazione ed esercizio dei depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg [5];
- alla progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche [6];
- alla progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione [7];
- all'installazione ed esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³ [8].

Progettazione antincendio

Ferme restando le disposizioni contenute nel D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 [9], la progettazione degli impianti antincendio deve essere eseguita in conformità alla regola dell'arte; in particolare, per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento di questi impianti è redatto un progetto che deve essere adeguatamente integrato in caso di modifiche apportate in corso d'opera all'impianto di base del progetto stesso.

Il progetto d'impianto deve ricomprendere l'insieme dei documenti indicati dalla norma assunta a riferimento per la progettazione di un nuovo impianto o di modifica di un impianto esistente. Il progetto deve includere, in assenza di specifiche indicazioni della norma, almeno gli schemi e i disegni planimetrici dell'impianto, nonché una relazione tecnica comprendente i calcoli di progetto, dove applicabili, e la descrizione dell'impianto, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e dei componenti da utilizzare e alle prestazioni da conseguire.

Il progetto è redatto da un tecnico abilitato. Per impianti da realizzare secondo le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione, il progetto deve essere redatto, invece, da professionista antincendio. Il progetto dell'impianto, così come effettivamente realizzato, deve essere consegnato al responsabile dell'attività e da questo reso disponibile ai fini di eventuali controlli da parte delle autorità competenti.

Installazione, esercizio e manutenzione antincendio

L'installazione di questi impianti deve essere effettuata a regola d'arte, seguendo il progetto, le vigenti normative e le regolamentazioni tecniche applicabili. Così, al termine dei lavori, l'impresa installatrice è tenuta a fornire al responsabile dell'attività, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, la documentazione finale richiamata dalla norma impiegata per la progettazione e l'installazione dell'impianto, nonché il manuale d'uso e manutenzione dello stesso.

Il manuale d'uso deve contenere la documentazione, redatta in italiano, comprendente le istruzioni necessarie per la corretta gestione dell'impianto e per il mantenimento in efficienza dei suoi componenti.

Le istruzioni sono predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto, anche sulla base dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati.

Questa documentazione è tenuta a disposizione, dal responsabile dell'attività, per eventuali controlli da parte delle autorità competenti.

Anche l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere effettuati secondo la regola dell'arte ed essere condotti in accordo alla regolamentazione vigente e a quanto indicato nelle norme tecniche pertinenti e nel manuale d'uso e manutenzione dell'impianto.

Il manuale d'uso e manutenzione dell'impianto è fornito al responsabile dell'attività dall'impresa installatrice o, per impianti privi dello stesso manuale, eseguiti prima dell'entrata in vigore dello stesso D.M. 20 dicembre 2012 da un professionista antincendio.

Le operazioni che devono essere effettuate sugli impianti e la loro cadenza temporale sono quelle indicate dalle norme tecniche pertinenti, nonché dal manuale d'uso e manutenzione dell'impianto.

La manutenzione sugli impianti e sui componenti che li costituiscono deve essere eseguita da personale esperto in materia, sulla base della regola dell'arte, garantendo la corretta esecuzione delle operazioni svolte.

Documentazione tecnica degli impianti

La documentazione tecnica relativa agli impianti, che deve essere presentata ai fini dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011, deve essere distinta a seconda che sia riferita alla valutazione del progetto dell'attività (art. 3, D.P.R. n. 151/2011) o ai controlli che devono essere effettuati (art. 4, D.P.R. n. 151/2011).

Quindi, ai fini della valutazione del progetto, gli impianti di protezione attiva contro l'incendio previsti nella documentazione tecnica di cui all'Allegato I al decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012, dovranno essere documentati come segue:

- impianti che devono essere realizzati secondo le norme pubblicate dall'ente di normalizzazione europea - la documentazione che deve essere presentata è costituita dalla specifica dell'impianto che deve essere realizzato. La specifica dell'impianto non è altro che la sintesi dei dati tecnici che descrivono le prestazioni dell'impianto, le sue caratteristiche dimensionali (portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell'alimentazione dell'agente estinguente, l'estensione dettagliata dell'impianto ecc.) e le caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua realizzazione (per esempio, tubazioni, erogatori, sensori, riserve di agente estinguente, aperture di evacuazione, aperture di afflusso). La specifica comprende il richiamo della norma di progettazione che si intende applicare, la classificazione del livello di pericolosità, dove previsto, lo schema a blocchi dell'impianto da realizzare, nonché l'attestazione dell'idoneità dell'impianto in relazione al pericolo di incendio presente nell'attività;
- impianti che devono essere realizzati secondo le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio - la documentazione che deve essere presentata è la stessa per quella prevista al primo punto, a firma, però, di professionista antincendio. E' necessario ricordare che, mentre il tecnico abilitato è qualsiasi professionista iscritto nell'albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze, il professionista antincendio è colui il quale, oltre a essere iscritto nell'albo professionale e operare nell'ambito delle proprie competenze, deve essere iscritto anche negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16, D.Lgs. n. 139/2006.

Ai fini dei controlli antincendio, gli impianti di protezione attiva antincendi dovranno essere documentati come segue:

- se gli impianti sono realizzati secondo le norme pubblicate dall'ente di normalizzazione europea:
 - per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del D.M. n. 37/2008 la documentazione che deve essere presentata è costituita dalla dichiarazione di conformità resa ai sensi dell'art. 7. Il progetto e gli allegati obbligatori devono essere consegnati al responsabile dell'attività e da questi tenuti a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli;
 - per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. n. 37/2008, la documentazione da presentare è costituita dalla dichiarazione di corretta installazione e corretto funzionamento dell'impianto, di cui al D.M. 7 agosto 2012, a firma del l'impresa installatrice, mediante la compilazione del modello PIN 2.4. - DICH. IMP. - 2012, ovvero, per gli impianti privi della dichiarazione di conformità ed eseguiti prima dell'entrata in vigore del D.M. 20 dicembre 2012, dalla certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, di cui al D.M. 7 agosto 2012, resa da un professionista antincendio, mediante compilazione del modello PIN 2.5. - CERT. IMP. - 2012. Il progetto e gli allegati dovranno essere consegnati al responsabile dell'attività e da questi tenuti a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli;
 - per gli impianti installati in attività per le quali sono stati utilizzati i criteri di valutazione del livello di rischio e di progettazione delle conseguenti misure compensative, previsti dal D.M. 9 maggio 2007, la documentazione dovrà essere integrata con la certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, a firma di un professionista antincendio;

- per gli impianti realizzati secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione, internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, la documentazione da presentare è la stessa di quella di cui ai punti precedenti integrata dalla certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, a firma di un professionista antincendio.

Infine, le operazioni di controllo, di manutenzione e di eventuale verifica periodica, eseguite sugli impianti, devono essere annotate in un apposito registro istituito ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero, dell'art. 6, D.P.R. n. 151/2011. Questo registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando provinciale.

Le norme sugli impianti di protezione attiva

Gli impianti di protezione attiva contro l'incendio comprendono, oltre alle reti di idranti [10] e agli impianti sprinkler [11], anche altre tipologie di impianto come quelli di rivelazione incendio e di segnalazione allarme incendio, di controllo del fumo e del calore nonché altri impianti di estinzione o di controllo dell'incendio.

Per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione di questi impianti sono applicate le relative norme pubblicate dall'ente di normalizzazione europea o le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione.

In particolare, per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle reti di idranti può essere utilizzata la norma UNI 10779. Dovrà essere fatto riferimento a questa norma, per quanto applicabile, per la definizione dei requisiti minimi da soddisfare nella progettazione, nell'installazione e nell'esercizio delle reti di idranti, così come definite, installate nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Per la progettazione, l'installazione e la manutenzione dei sistemi automatici a pioggia, tipo sprinkler, può essere utilizzata la norma UNI EN 12845 alla quale potrà essere fatto riferimento, per quanto applicabile, per la definizione dei requisiti minimi da soddisfare nella progettazione, nell'installazione e nella manutenzione di impianti sprinkler installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Il ricorso a norme diverse dalla UNI EN 12845 è ammesso limitatamente a quelle pubblicate da organismi di standardizzazione, internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio.

In tal caso, l'adozione dovrà essere integrale, inclusa la tipologia e il dimensionamento dell'alimentazione idrica e delle eventuali misure accessorie, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione.

Per tutte le altre tipologie di impianti possono essere applicate:

- la UNI 9795 per gli impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio;
- la UNI EN 15004 e la UNI 11280 per gli impianti che utilizzano agenti estinguenti gassosi;
- la UNI 9494 per gli impianti di controllo del fumo e del calore;
- la UNI EN 13565-2 per gli impianti a schiuma;
- la UNI EN 12416-2 per gli impianti a polvere;
- la UNI CEN/TS 14972 per gli impianti ad acqua nebulizzata;
- la UNI CEN/TS 14816 per gli impianti *spray* ad acqua;
- la UNI ISO 15779 per gli impianti ad aerosol condensato.

L'adozione di norme diverse da quelle pubblicate dall'ente di normalizzazione europea dovrà essere seguita in ogni sua parte, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione.

Impianti installati in attività regolamentate

Per quanto concerne la rete di idranti, le regole tecniche di prevenzioni incendi hanno stabilito la necessità di realizzare, definendo i parametri ai fini dell'utilizzo della norma UNI 10779, per quanto applicabile ai livelli di pericolosità, la tipologia di protezione e le caratteristiche dell'alimentazione idrica (singola, singola superiore o doppia secondo la norma UNI EN 12845).

La necessità di realizzare una rete di idranti può anche essere stabilita nell'ambito della valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente.

Per le attività normate, laddove la rete di idranti sia richiesta dalle regolamentazioni richiamate, è applicata la norma UNI 10779 e i parametri sono individuati come specificato dalla tabella 1 allegata al D.M. 20 dicembre 2012.

Ai fini della determinazione della continuità dell'alimentazione elettrica, la disponibilità del servizio potrà essere attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti, analogamente a quanto specificato dalla norma UNI 10779 per l'alimentazione idrica.

Le attestazioni relative alla continuità dell'alimentazione idrica e/o elettrica sono rilasciate dagli enti erogatori o da professionista antincendio.

Le regole tecniche di prevenzioni incendi hanno definito, relativamente ai sistemi automatici a pioggia, tipo sprinkler, la necessità di prevedere la realizzazione di questa protezione antincendio nonché la caratteristica dell'alimentazione idrica richiesta.

La necessità di realizzare un sistema automatico a pioggia può anche essere stabilita nell'ambito della valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente.

Per le attività indicate nella tabella 2 allegata al D.M. 20 dicembre 2012, già regolamentate prima della entrata in vigore dello stesso provvedimento, sono applicate, a integrazione delle prescrizioni contenute nelle norme di riferimento, le indicazioni della stessa tabella 2.

Relativamente alla tipologia degli altri impianti, le regole tecniche di prevenzione incendi hanno definito la necessità di prevederne l'installazione, nonché la loro caratterizzazione.

La necessità di prevedere la realizzazione di uno di questi impianti può anche essere stabilita nell'ambito della valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente.

Impianti installati in attività non regolamentate

Per le attività non regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi, la necessità di prevedere l'installazione di una rete di idranti, la definizione dei livelli di pericolosità e le tipologie di protezione, nonché le caratteristiche dell'alimentazione idrica, ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779, dove applicabile, sono stabilite dal progettista sulla base della valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente.

Questo potrà anche essere valutato dal Comando provinciale, nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011.

Per la protezione esterna sono applicate le seguenti specifiche disposizioni integrative della norma UNI 10799:

- nelle attività con livello di pericolosità 3, per le quali non sia prevista alcuna protezione esterna, dovrà essere comunque installato, in posizione accessibile e sicura, almeno un idrante esterno soprassuolo o sottosuolo conforme, rispettivamente, alle norme UNI EN 14384 e UNI EN 14339, necessario al rifornimento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco. Questo idrante, collegato alla rete pubblica o privata, dovrà assicurare un'erogazione minima di 300 l/min per almeno 90 minuti;
- la protezione esterna, previa autorizzazione del Comando provinciale nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, può essere sostituita dalla rete pubblica, qualora utilizzabile, anche per il servizio antincendio e preventivamente autorizzata dal Comando provinciale nell'ambito della valutazione del progetto dell'attività, a condizione che la stessa sia rispondente alle seguenti indicazioni:

- gli idranti siano posti nelle immediate vicinanze dell'attività stessa. E' considerato accettabile un percorso fruibile massimo di 100 m fra un idrante della rete pubblica e il confine dell'attività;

- la rete sia in grado di erogare la portata totale prevista per la protezione specificata. Questa prestazione dovrà essere attestata dal progettista anche tramite dati statistici forniti dall'ente erogatore e/o prove pratiche di erogazione;

- l'attività sia ubicata in un'area facilmente raggiungibile dagli automezzi dei Vigili del Fuoco secondo i criteri di accessibilità stabiliti dalle norme di prevenzione incendi.

Ai fini della determinazione della continuità dell'alimentazione idrica, la disponibilità del servizio può essere attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti, come specificato dalla norma UNI 10779. Analogo criterio può essere utilizzato per la determinazione della continuità dell'alimentazione elettrica. Queste attestazioni sono rilasciate dagli enti erogatori o da un professionista antincendio.

La necessità di prevedere una protezione con impianti automatici a pioggia, tipo sprinkler, e la tipologia di alimentazione idrica prevista, sono stabilite dal progettista sulla base della valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente o potrà anche essere valutato dal Comando provinciale nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011.

Infine, la necessità di prevedere la realizzazione di uno degli impianti di protezione attiva, come quelli di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio, di impianti di controllo del fumo e del calore, nonché di altri impianti di estinzione o di controllo dell'incendio, è stabilita dal progettista sulla base della valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente. Questa necessità anche in questo caso potrà essere valutata dal Comando provinciale nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011.

In conclusione, con l'emanazione del D.M. 20 dicembre 2012 è stato finalmente stabilito che tutti gli impianti di protezione attiva contro gli incendi, tra i quali rientrano gli idranti a colonna soprassuolo e sottosuolo in ghisa, le tubazioni flessibili antincendio di DN 45 e 70 per pressioni di esercizio fino a 1.2MPa, le tubazioni semirigide DN 20 e 25 per nastri antincendio, gli impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, gli erogatori (sprinkler), le alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio, gli evacuatori di fumo e di calore, nonché i sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione manuale di incendio, dovranno essere progettati nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza antincendi e secondo la regola dell'arte, la presunzione della quale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, è riconosciuta alle norme emanate da enti di normazione nazionali, europei o internazionali.

[1] "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi", *nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2013, n. 3.*

[2] *Si veda il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418.*

[3] *Si veda il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340.*

[4] *Si veda il decreto del Ministro per i Beni culturali e ambientali 20 maggio 1992, n. 569.*

[5] *Si veda il decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 13 ottobre 1994, nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265 S.O. n. 142.*

[6] *Si veda il decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 1995, nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 1995, n. 133.*

[7] *Si veda il decreto del Ministro dell'Interno 24 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 giugno 2002, n. 131.*

[8] *Si veda il decreto del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Ministero delle Attività produttive 14 maggio 2004, nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2004, n. 120.*

[9] "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", *nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2008, n. 61.*

[10] *L'idrante antincendio consiste in un attacco unificato, dotato di valvola d'intercettazione ad apertura manuale, collegato a una rete idrica. Un idrante può essere a muro (UNI EN 671/2), a colonna soprassuolo (UNI 9485) oppure sottosuolo (UNI 9486).*

[11] *L'impianto sprinkler è un impianto fisso automatico a pioggia costituito da un complesso di erogatori automatici (costituiti da un ugello, da un elemento termosensibile e da un diffusore) e dalle relative condutture a valvole di controllo e allarme.*

Appalti



La certificazione di qualità quale requisito tecnico per partecipare alle gare

M. Cristina Colombo, Il Sole 24 Ore - Diritto e Pratica Amministrativa, gennaio 2013, n. 1

Il tema del possesso della certificazione di qualità, quale requisito di qualificazione ai fini della partecipazione alle procedure di gara, è disciplinato dal Dlgs n. 163/2006 (il codice dei contratti) e dal Dpr n. 207/2010 (il suo Regolamento attuativo), e presenta differenti angoli di impostazione normativa e interpretativa, di cui occorre tener conto nell'impostazione e nella successiva gestione di una procedura di gara.

A tal fine, occorre differenziare anzitutto appalti di lavori e appalti di servizi e forniture.

Nell'ambito dei primi poi lo scenario di riferimento muta a seconda del valore economico dell'appalto e dalla classifica di riferimento.

La certificazione di qualità nell'ambito degli appalti di lavori pubblici

Nell'ipotesi di lavori pubblici ricadenti nella classifica III o superiore, il possesso della certificazione di qualità è elemento che rileva nell'ambito della procedura di rilascio dell'attestazione Soa.

Difatti, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del Regolamento, ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione Soa, *"le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000"*.

Inoltre, come previsto espressamente sempre dall'art. 63, comma 2, del medesimo Regolamento, la certificazione di qualità riguarda, nel suo complesso, l'intera organizzazione di impresa ed è riferibile *"alla globalità delle categorie e classifiche"* per cui un operatore economico ottiene l'attenzione Soa.

Sul punto, l'Avcp, già con riferimento alla previgente disciplina (rimasta in proposito immutata dopo l'entrata in vigore del Regolamento), ha sottolineato che *"il possesso del certificato del sistema di qualità Uni En Iso 9000 per singole e specifiche lavorazioni (indagini geotecniche e geognostiche, cat. Os21, e progettazione e fornitura di sistemi di monitoraggio, cat. Os19). Nel caso di specie, il possesso della certificazione relativa all'intero sistema di qualità, conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000, è sufficiente per la partecipazione alla gara, pertanto la clausola del disciplinare che richiede il possesso del certificato del sistema di qualità Uni En Iso 9000 per singole e specifiche lavorazioni è da ritenersi non conforme all'art. 4 del Dpr 34/2000"* (cfr. Avcp, parere n. 136 del 13 dicembre 2007)

Nello stesso senso s'è espressa anche la giurisprudenza, secondo la quale *"la certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale si riferiscono a tutte le categorie oggetto di attestazione. In assenza di specifiche limitazioni contenute nella certificazione stessa, quest'ultima comprende tutte le lavorazioni che l'impresa esegue nell'espletamento della propria attività e per le quali ha conseguito l'attestazione Soa. Di contro, nel caso in cui la certificazione identifica espressamente talune tipologie di lavorazioni, la predetta certificazione attesta la capacità organizzativa e operativa dell'impresa limitatamente alle lavorazioni indicate, per tutte le altre, invece, l'impresa risulta priva della certificazione di qualità"* (cfr. Tar Sardegna, sez. I, sent. n. 987 del 18 ottobre 2011; Cons. Stato, sez. V, n. 4225 del 25 luglio 2012).

In termini generali dunque, *"il possesso del sistema di qualità deve risultare dall'attestazione Soa"* (cfr. Avcp, deliberazione n. 198 del 14 giugno 2007).

Tuttavia, possono verificarsi situazioni nelle quali l'attestazione Soa riporti il riferimento a un certificato di qualità scaduto.

Si è posto il tema della legittimità o meno dell'esclusione da procedure di gara di operatori economici la cui attestazione Soa presentasse tale criticità.

Sul punto, l'Avcp ha dapprima sostenuto che, in tali situazioni, *"l'operatore economico deve dimostrare, pena l'esclusione dalla gara, di aver conseguito la certificazione di qualità dopo il rilascio dell'attestazione e di avere in itinere l'adeguamento dell'attestazione"* (cfr. Avcp, deliberazione n. 198 del 14 giugno 2007). Successivamente però l'Avcp sembra aver mutato orientamento, giungendo a sostenere che *"solo in presenza di un certificato Iso in corso di validità e solo per il periodo di validità dello stesso è possibile ritenere sussistente il relativo requisito in capo a un concorrente nell'ambito di una procedura di gara, non potendosi ritenere equivalente una dichiarazione attestante l'avvenuto svolgimento delle attività propedeutiche all'emissione dello stesso"* (cfr. Avcp, parere n. 55 del 14 aprile 2012).

E, da ultimo, con la recedente determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 ha affermato che *"è ammissibile consentire al concorrente di integrare la documentazione attestante il possesso della certificazione [n.d.r., di qualità], qualora questa sia stata segnalata [n.d.r., in sede di gara e tempestivamente], purché sussistente al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte/domanda di partecipazione"*.

Un panorama interpretativo dunque in continua evoluzione che rischia di creare incertezze tra gli operatori.

Quanto detto con riferimento ai lavori di classifica rilevante, dalla III in su.

La certificazione di qualità assume invece una diversa connotazione allorché un determinato lavoro pubblico abbia un valore ricadente nelle classifiche I o II.

In tal caso, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del Regolamento, per la qualificazione degli operatori economici per le suddette due classifiche non è necessario il possesso della certificazione di qualità. Si pone, rispetto a tale previsione, il tema della legittimità di una previsione del bando che richieda, a pena di esclusione, il possesso anche della certificazione del sistema di qualità aziendale.

Ai sensi dell'art. 40 del codice dei contratti e dell'art. 60 del Regolamento, il possesso dell'attestazione Soa è condizione necessaria e sufficiente ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica per l'affidamento di lavori pubblici.

In applicazione delle disposizioni sopra richiamate, può dirsi dunque illegittima la pretesa da parte della stazione appaltante che i concorrenti dimostrino, oltre al possesso dell'attestazione Soa in classifica I o II per categorie indicate dal bando di gara, anche il possesso della certificazione di qualità (cfr. in tal senso Avcp, parere n. 220 del 25 settembre 2008; Avcp, deliberazione n. 190 del 14 giugno 2007).

Infine, analoghe considerazioni valgono con riferimento agli appalti di lavori aventi importi inferiori a euro 150.000 per i quali i requisiti di qualificazione sono stabiliti dall'art. 90 del Regolamento.

Sul punto, ancora l'Avcp, con determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, ha affermato che *"per i contratti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, si applicano le disposizioni di cui all'art. 90 del Regolamento, fermo restando che, qualora il concorrente sia comunque in possesso della attestazione Soa per categoria analoga ai lavori indicati nel bando di gara, la stessa è sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti"*. Quindi, per gli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, la stazione appaltante deve prevedere nel bando di gara i requisiti di ordine tecnico-organizzativo indicati dall'art. 90, commi 1 e 3 del Regolamento.

La certificazione di qualità nell'ambito degli appalti di forniture e servizi

Analogamente a quanto accade nel settore dei lavori pubblici, la certificazione di qualità nell'ambito degli appalti di servizi e forniture è qualificata come requisito di capacità tecnica degli operatori economici e, dunque, requisito di ammissione alle procedure di gara ai sensi degli artt. 42 e 43 del codice dei contratti. È stato infatti espressamente evidenziato che *"le previsioni di certificazioni di qualità, come risulta dagli articoli 42 e 43 del Dlgs n. 163/2006, rientrano nei requisiti tecnici che l'Amministrazione può richiedere in sede di gara. In mancanza di tali requisiti è legittima la esclusione"* (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III, n. 2113 del 2 marzo 2009).

Si tratta tuttavia di una conclusione non certo scontata: l'Avcp, in un passaggio di una recente determinazione n. 2 del 1° agosto 2012, ha rilevato che *"la certificazione di qualità non è compresa né tra i requisiti concernenti la capacità economico-finanziario né tra quelli concernenti la capacità tecnico-organizzativa dell'operatore economico di cui agli artt. 41 e 42 del codice, ma risulta disciplinata da un altro articolo del codice, l'art. 43"*.

Dunque, la possibilità di richiedere ai concorrenti, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il possesso della certificazione di qualità appare possibile alla luce della disposizione dell'art. 43 del codice.

L'avvalimento della certificazione di qualità

Infine, un tema assai dibattuto negli ultimi tempi è quello della possibilità di ricorso all'avvalimento anche con riferimento alla certificazione di qualità.

In proposito, vi sono allo stato ben tre diversi orientamenti interpretativi:

- Un primo considera il requisito del possesso della certificazione di qualità sempre suscettibile di avvalimento; la sezione V del Consiglio di Stato ha aderito a tale orientamento con sentenza n. 5408 del 23 ottobre 2012, affermando che *"poiché la certificazione di qualità è attestata dalla Soa, ed essendo espressamente prevista la possibilità di avvalersi della Soa di altra impresa, deve ritenersi ammesso implicitamente l'avvalimento anche per la certificazione di qualità, che costituisce elemento indispensabile della Soa, almeno con riferimento alla classifica III"*.

- Un secondo esclude, in maniera radicale, la possibilità di ricorso all'avvalimento in quanto requisito che attiene in maniera inscindibile all'organizzazione propria di un'impresa, con conseguente impossibilità di configurarne un "prestito":

A tale indirizzo ha aderito anche l'Avcp che con determinazione n. 2 del 1° agosto 2012 ha sottolineato che *"si ritiene che l'art. 49 del codice vada interpretato nel senso che lo stesso non consente l'avvalimento della certificazione di qualità, tranne nell'ipotesi in cui la stessa sia compresa nella attestazione Soa; tale conclusione tiene conto sia della natura sostanziale della certificazione in questione, come sopra ricostruita, sia del dato formale-testuale, emergente dal diritto comunitario e nazionale, che disciplina la certificazione di qualità in un articolo distinto e separato rispetto a quelli dedicati ai requisiti speciali proprio al fine di sottolinearne la differenza"*.

- Un terzo ammette la possibilità di ricorso all'avvalimento, purché il contratto di avvalimento tra impresa ausiliaria e ausiliata sia specifico con riferimento all'identificazione di ciò che viene prestato (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 2344 del 18 aprile 2011; Tar Campania, Napoli, sez. I, n. 4769 del 13 ottobre 2011).

A ben vedere dunque l'intera tematica della certificazione di qualità e della sua rilevanza ai fini della partecipazione alle gare è argomento tutt'altro che pacifico nell'attuale dibattito interpretativo e giurisprudenziale e richiede grande attenzione da parte degli operatori.



Interventi edilizi: detrazione del 36% anche se la comunicazione è inviata da altri

Il contribuente ha diritto a usufruire della detrazione del 36% delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, anche se non ha provveduto direttamente all'invio della raccomandata di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, ma si è a tal fine avvalso di uno studio tecnico. Lo ha stabilito la C.T. reg. di Milano, con la sent. n. 134/65/12 del 18 ottobre 2012.

Alessandro Borgoglio, <http://www.immobili24.ilsole24ore.com>, 21.01.2013

Sebbene l'argomento affrontato dai giudici lombardi riguardi un tema ormai in via di esaurimento, atteso che la comunicazione di inizio lavori da inviare preventivamente al Centro Operativo di Pescara è stata abolita dal decreto "Sviluppo" del 2011 a decorrere dal 14 maggio di tale anno, la pronuncia in oggetto assume un certo rilievo per i controlli formali ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 attualmente in corso, che riguardano richieste di utilizzo della detrazione del 36% antecedenti alla predetta data.

Prima di esaminare l'interessante pronuncia, è appena il caso di ricordare brevemente che il beneficio fiscale in oggetto è stato reso strutturale a decorrere dal 1° gennaio 2012 a opera del cosiddetto decreto "Salva Italia". In particolare, l'art. 4, comma 1, lett. c), del D.L. 201/2011 ha aggiunto al TUIR il nuovo art. 16-bis, recante, appunto, "Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali", subito dopo gli artt. 15 e 16, relativi rispettivamente alle detrazioni del 19% per oneri (interessi passivi, spese sanitarie ecc.) e alle detrazioni in misura fissa per canoni di locazioni.

Infine, il più recente decreto "Sviluppo" (D.L. 83/2012) ha previsto al comma 1 dell'art. 11 l'innalzamento dal 36% al 50% della detrazione delle spese per tutti gli interventi elencati nel predetto art. 16-bis, ancorché limitatamente alle spese sostenute, per un massimo di euro 96.000, dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) sino al 30 giugno 2013. Dopo quest'ultima data, pertanto, la detrazione ritornerà al 36%, con una spesa massima di euro 48.000.

L'invio della comunicazione al COP

Come ormai noto, per poter fruire della detrazione in oggetto, i contribuenti sono tenuti ad adempiere a diverse formalità, la cui omissione comporta inevitabilmente l'esclusione dal beneficio, rilevabile anche in sede di controllo da parte degli organi preposti. Prima del decreto "Sviluppo" (D.L. 70/2011), gli adempimenti previsti erano quelli indicati nel riquadro che segue, mentre dopo tale decreto, che ha abrogato diverse norme, rendendo più agevole la fruizione del beneficio fiscale in oggetto, i nuovi adempimenti richiesti sono quelli indicati nel *riquadro 1* a pag. 76.

Adempimenti per l'accesso all'agevolazione prima del D.L. 70/2011

1. Invio, tramite raccomandata, al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate di un'apposita comunicazione preventiva di inizio dei lavori, contenente, tra l'altro, l'indicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile oggetto di intervento;
2. pagamento delle fatture relative ai lavori tramite bonifico bancario o postale da cui risulti anche il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, nonché il codice fiscale e la partita IVA di chi lo riceve;
3. le succitate fatture, inoltre, devono sempre recare l'indicazione separata del costo della manodopera impiegata per tali lavori.

Per quanto concerne l'invio al Centro Operativo di Pescara della comunicazione di inizio lavori, tale adempimento è stato previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 41 del 18 febbraio 1998. Successivamente, il Direttore dell'Agenzia delle entrate, con appositi provvedimenti (l'ultimo, il n. 2006/41933 del 17 marzo 2006), ha approvato il relativo modello di "Comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione edilizia per fruire della detrazione d'imposta ai fini IRPEF". In esso dovevano essere indicati i dati del dichiarante, dell'immobile, la data di inizio dei lavori e i dati relativi alla documentazione posseduta. La trasmissione della comunicazione era requisito necessario ai fini della detrazione in oggetto.

D.M. 41, 18.2.1998 (ante modifiche del D.L. 70/2011)

- Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), i soggetti che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 36% delle spese sostenute per la esecuzione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 449 del 27.12.1997, sono tenuti a trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, al Centro Operativo di Pescara (COP), mediante raccomandata, comunicazione della data in cui avranno inizio i lavori redatta su apposito modello approvato con provvedimento direttoriale.
- L'art. 4, comma 1, lett. a), dispone che la detrazione non è riconosciuta in caso di violazione di quanto previsto all'art. 1, commi 1 e 2.

L'art. 7, comma 2, lett. q), del D.L. 70/2011 convertito, modificando il predetto decreto interministeriale, ha abolito, a decorrere dal 14 maggio 2011, l'obbligo di trasmissione della comunicazione preventiva dell'inizio lavori, sostituendola con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi dei dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Permane, poi, l'obbligo di conservazione e di esibizione su richiesta degli Uffici di tutta la documentazione probatoria ai fini del diritto alla detrazione (riquadro 1).

RIQUADRO 1

Abolizione della comunicazione di inizio lavori

L'art. 7, comma 2, lett. q), del D.L. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 106 del 12.7.2011, dispone che "la lett. a), del comma 1, dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 14 del 18.2.1998, è sostituita dalla seguente: «a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate»".

Adempimenti per l'accesso all'agevolazione dopo il D.L. 70/2011

1. Il pagamento delle fatture relative ai lavori deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risulti anche il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, nonché il codice fiscale e la partita IVA di chi lo riceve.

2. Fino al 13.5.2011, occorre inviare, con raccomandata, al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, l'apposita comunicazione preventiva di inizio dei lavori, contenente, tra l'altro, l'indicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile oggetto di intervento.

Dal 14.5.2011, invece, in forza dell'art. 7, comma 2, lett. q), del D.L. 70/2011, tale adempimento è stato soppresso e in sua sostituzione è stato previsto che il contribuente:

- indichi nella dichiarazione dei redditi:

- i dati catastali identificativi dell'immobile oggetto di interventi agevolati;
- gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo, come, per esempio, il contratto d'affitto, se i lavori sono effettuati dal detentore (per esempio, il conduttore);
- gli altri dati richiesti ai fini del controllo da detrazione;

- conservi ed esibisca, a richiesta dell'Agenzia delle entrate, i documenti previsti dall'Agenzia delle entrate, con provv. n. 149646 del 2.11.2011, ovvero:

- abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili (cfr. ris. n. 325/E/2007);

- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;

- ricevute di pagamento dell'ICI, se dovuta;

- delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali;

- in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori;

- comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all'Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;

- fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute;

- ricevute dei bonifici di pagamento.

3. Fino al 13.5.2011, le fatture relative agli interventi agevolati dovevano recare, a pena di decadenza, la separata indicazione del costo della manodopera. Dal 14.5.2011, l'art. 7, comma 2, lett. r), del D.L. 70/2011 ha abolito tale obbligo di indicazione in fattura e non ha introdotto, in sua sostituzione, alcun nuovo adempimento.

In ossequio alle modifiche introdotte dal D.L. 70/2011, nel mod. UNICO-PF 2012 è stata inserita la nuova sezione III-B del quadro RP, proprio per dare spazio alla dichiarazione dei dati catastali dell'immobile su cui sono stati effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in sostituzione dell'obbligo di invio della comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, relativamente agli interventi iniziati dal 14 maggio 2011, per cui, come già ricordato, non sussiste più l'obbligo di invio della predetta comunicazione. Ai fini del presente scritto, mette conto di evidenziare che per tutti gli interventi antecedenti quest'ultima data era obbligatoria, invece, la comunicazione *de qua*, pena il disconoscimento della detrazione in oggetto.

Valida anche la comunicazione inviata da soggetti diversi

La Comm. trib. reg. di Milano, con sent. n. 134/65/12 del 18 ottobre 2012, si è occupata di un caso in cui il contribuente beneficiario della detrazione aveva regolarmente compilato e sottoscritto la comunicazione di inizio lavori, relativa a spese sostenute nel 2007 e, quindi, in vigore dell'obbligo comunicativo, ma la spedizione della raccomandata era stata fatta materialmente dallo studio tecnico a cui il contribuente si era rivolto per la gestione della pratica del *bonus* del 36%.

L'Ufficio aveva effettuato il controllo formale della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2007 ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 e, in tale sede, aveva disconosciuto il diritto alla detrazione, atteso che la ricevuta di spedizione della raccomandata era intestata allo studio tecnico che l'aveva materialmente presentata all'accettazione presso l'ufficio postale, ancorché la comunicazione, comunque redatta e sottoscritta dal contribuente, fosse poi correttamente pervenuta al Centro Operativo di Pescara.

I giudici di prime cure, nel respingere il ricorso del contribuente, stabilivano che la disposizione recata dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 41/1998 prevedeva che detta comunicazione fosse trasmessa dal soggetto beneficiario della detrazione, a pena del disconoscimento di quest'ultima.

Tale decisione veniva appellata dal contribuente, il quale sosteneva che le disposizioni regolamentari di cui al sopra citato decreto del 1998 non prevedono che sia specificamente il contribuente beneficiario della detrazione a dover fisicamente spedire la raccomandata in oggetto. L'importante è che la comunicazione sia sottoscritta dal soggetto beneficiario, così come era avvenuto nel caso di specie.

Secondo l'Ufficio, invece, l'adempimento in oggetto avrebbe dovuto essere assolto personalmente dal contribuente. D'altro canto lo studio tecnico risultante dalla ricevuta di accettazione della raccomandata, secondo la difesa erariale, non aveva alcun titolo per effettuare tale spedizione per conto del contribuente, atteso che non era stato stipulato alcun contratto di rappresentanza o di altro rapporto. Pertanto, la spedizione effettuata dallo studio tecnico non poteva essere imputata al contribuente, in mancanza della prova del predetto rapporto di rappresentanza. La comunicazione, quindi, doveva ritenersi omessa. In conseguenza di ciò, la detrazione era stata correttamente disconosciuta, per insussistenza del presupposto consistente, appunto, nell'invio della comunicazione preventiva di inizio lavori.

La Commissione tributaria regionale, investita della questione, ha ribaltato la sentenza di primo grado, accertando, innanzitutto, che la comunicazione era stata redatta e sottoscritta dal contribuente beneficiario della detrazione, ma che la raccomandata era stata spedita dallo studio tecnico che si era occupato della relativa pratica, come risultava dalla ricevuta di accettazione della raccomandata. Peraltro, tale comunicazione era regolarmente pervenuta al Centro Operativo di Pescara.

Secondo i giudici regionali, le formalità imposte dalla normativa di riferimento erano state rispettate, a nulla rilevando la circostanza che il mittente della raccomandata risultasse diverso dal contribuente beneficiario della detrazione e comunque sottoscrittore della comunicazione *de qua*.

Il collegio del riesame ha stabilito che il decreto interministeriale del 1998, nel prevedere l'obbligo di invio della comunicazione in oggetto, non dispone, però, che tale adempimento debba necessariamente essere assolto dal contribuente beneficiario della detrazione. Inoltre, è stato osservato che la spedizione e la consegna di atti, anche giudiziari, costituiscono mera attività materiale, che, in quanto tale, non deve essere necessariamente compiuta dalla parte, ma può essere delegata ad altri.

Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26737, 13.12.2006

L'attività materiale del deposito di atti nella cancelleria degli uffici giudiziari non deve essere necessariamente compiuta dal difensore o dalla parte che stia in giudizio personalmente, potendo essere delegata a un loro *nuncius* (vedi, per tutte, Cass., sent. n. 7449 dell'1.6.2001): principio avvalorato, relativamente alla presentazione delle opposizioni in materia di sanzioni amministrative, da Corte Cost., sent. n. 98 del 18.3.2004, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge 689 del 24.11.1981, art. 22, nella parte in cui non consentiva l'utilizzazione a tal fine del servizio postale.

Peraltro, il collegio del riesame ha altresì osservato che le istruzioni ministeriali stabiliscono che eventuali vizi della comunicazione di inizio lavori comportano la decadenza del diritto alla detrazione soltanto se il contribuente, invitato a regolarizzare la comunicazione, non vi provvede entro il termine indicato dall'Ufficio. Nel caso di specie, tuttavia, l'Amministrazione finanziaria non aveva inviato alcuna comunicazione con la richiesta di regolarizzazione al contribuente e, quindi, non risultava perfezionata la procedura necessaria a far decadere il contribuente dal godimento della detrazione.

In conclusione, l'appello del ricorrente è stato accolto, l'atto impositivo è stato annullato e l'Agenzia delle entrate è stata altresì condannata al pagamento delle spese di giudizio.

Comm. trib. reg. Milano, sent. n. 134/65/12, 18.10.2012

Non può rilevare ai fini del riconoscimento della detrazione del 36% il fatto che la ricevuta di spedizione della raccomandata, con cui viene preventivamente comunicata al COP la data di inizio lavori, indichi quale mittente un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione, dato che la norma non stabilisce che tale adempimento debba essere effettuato personalmente, e comunque, per principio consolidato, la spedizione e la consegna di atti costituisce una mera attività materiale, che, in quanto tale, non deve essere necessariamente compiuta dalla parte, potendo essere delegata a un *nuncius* (cfr. Cass., sent. n. 26737/2006).



Rinnovabili: termine perentorio per la conclusione del procedimento

Con sentenza n. 5413 del 23 ottobre 2012, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sez. V, pronunciandosi definitivamente sul ricorso in appello proposto dalla Ditta E. contro la regione Puglia concernente il silenzio dell'amministrazione sulla richiesta di autorizzazione alla costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha dichiarato la illegittimità del comportamento serbato dall'ente sull'istanza presentata ex art. 12 del Dlgs n. 387/2003, conseguentemente ordinando all'amministrazione regionale di "provvedere con provvedimento espresso entro e non oltre novanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza".

Beatrice Rossi, Il Sole 24 ORE - Diritto e Pratica Amministrativa, gennaio 2013, n. 1

Con la citata pronuncia, il Collegio ha definitivamente sancito l'obbligo di conclusione espressa del procedimento anche con riguardo alla normativa del settore in argomento, a nulla rilevando la circostanza addotta dall'amministrazione che la convocata conferenza di servizi si era pronunciata disponendo incumbenti di carattere istruttorio e rinviando a data non determinata ogni ulteriore decisione sull'istanza oggetto della causa.

In sostanza, la ditta appellante aveva impugnato con ricorso dinnanzi al Tar di Puglia il silenzio inadempimento serbato dalla regione sulla richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico destinato alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio ricadente nel comune di Altamura.

In data successiva alla notificazione del ricorso, era intervenuta da parte della amministrazione regionale la richiesta all'interessato di taluni incumbenti istruttori per l'avvio del procedimento, nonché ai fini della prescritta convocazione della conferenza di servizi. Successivamente, quest'ultima veniva regolarmente indetta dall'ufficio regionale, pur in assenza di presentazione da parte della ditta istante della integrazione documentale richiesta. Ancora, la riunione della conferenza di servizi risultava inconcludente, in quanto la regione richiedeva ulteriori incumbenti, rinviando a data non determinata la decisione definitiva sulla richiesta di autorizzazione.

Il Tar adito dalla ditta concludeva respingendo il ricorso per la parte relativa al silenzio della amministrazione regionale, nonché disponeva la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario per la parte relativa al risarcimento del danno.

Avverso la predetta sentenza, la ditta E. ha proposto appello al Consiglio di Stato, che, accogliendo il ricorso in riforma parziale della pronuncia impugnata, ha dichiarato la illegittimità del comportamento della regione Puglia, la quale non ha provveduto entro il termine perentorio di centottanta giorni assegnato dal Dlgs n. 387/2003, ravvisandosi altresì, la mancata adozione del provvedimento espresso del tutto ingiustificata.

La disciplina abilitativa contenuta nell'art. 12

La descritta sentenza del Consiglio di Stato assume *in primis* risvolti di rilievo in quanto riconduce il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione di un impianto per la produzione di energia rinnovabile nell'alveo più generale dei principi cardine dell'ordinamento in tema di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché dei fondamentali procedurali del diritto comunitario.

Come ha osservato il Collegio, l'art. 2 della legge n. 241/1990 statuisce l'obbligo per l'amministrazione di condurre il procedimento nel rispetto della normativa di settore e conseguentemente di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un termine certo, che è quello generale fissato dal comma 3 (attualmente ridotto da 90 a 30 giorni dall'art. 7 della legge n. 69/2009) o quello indicato da specifiche disposizioni di legge.

Nel caso in esame, la disciplina è regolata dal decreto legislativo n. 387/2003 che ha recepito in ambito nazionale la normativa comunitaria rinvenibile nella direttiva n. 2001/77/Ce e nella più recente direttiva n. 2009/28/Ce, con la precipua finalità di porre le condizioni all'interno dei singoli Stati membri per una adeguata diffusione e promozione delle fonti energetiche rinnovabili.

L'energia prodotta da impianti eolici e fotovoltaici è ascrivibile al novero delle fonti rinnovabili, come si rinviene dalla lettura dell'art. 2, comma 1, lett. a), del citato decreto legislativo.

A sua volta, la disciplina degli stessi impianti è attribuita alla potestà legislativa concorrente in tema di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione.

Assurto ormai al rango di vero e proprio *corpus normativo* dotato di principi e regole specifiche per la regolamentazione dell'intero settore energia, il decreto legislativo n. 387/2003, fissa all'articolo 12, recante norme per la *"razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative"*, i criteri precisi della disciplina amministrativa abilitativa.

Nel definire preliminarmente le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili *off-shore*, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli stessi *di pubblica utilità ed indifferibili e urgenti* (comma 1), la anzidetta norma statuisce che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili superiori alla soglia individuata nell'allegato A del decreto, sono *"soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la conferenza di servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione"* (comma 3).

L'autorizzazione consegue a un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., al quale partecipano le amministrazioni interessate, mediante la indizione di conferenza di servizi.

In merito, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che il riferimento alle *"Amministrazioni interessate"* contenuto nell'inciso del primo periodo del comma 4 del Dlgs n. 387 riguarda testualmente la partecipazione al procedimento autorizzatorio nel suo complesso (al quale potranno prendere parte, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge n. 241/1990, tutte le amministrazioni cui sia riconducibile un interesse anche di mero fatto rispetto al progetto della cui approvazione si tratta), non alla conferenza di servizi decisoria convocata per l'assunzione della determinazione finale e in relazione alla quale, l'individuazione delle Autorità chiamate a esprimere la loro decisione rimane regolata dalla disposizione di cui all'art. 14 della legge n. 241/1990 che circoscrive la legittimazione alle sole amministrazioni cui spetti per legge esprimere, sull'oggetto del procedimento, intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati.

In tal modo, le determinazioni delle amministrazioni interessate devono essere espresse solo in quella sede, così da assicurare l'unicità del procedimento, mediante il coordinamento dei vari interessi coinvolti, rilevanti per l'autorizzazione unica finale.

Ne consegue che attraverso la conferenza di servizi, la autorizzazione unica assume carattere onnicomprensivo, sostituendo all'uopo tutti i pareri e le autorizzazioni, a eccezione della procedura di valutazione di impatto ambientale, la quale in linea di carattere generale sopravvive autonomamente al titolo autorizzativo.

La esternazione della volontà delle amministrazioni partecipanti ha luogo dunque, in seno ai lavori della conferenza dei servizi, quale momento giuridico che deve necessariamente qualificarsi come temporalmente precedente e prodromico al provvedimento autorizzatorio.

Stante il rinvio operato dall'art. 12 alla legge n. 241/1990 e s.m.i in tema di conferenza di servizi, le amministrazioni convocate ai sensi dell'art. 14-*quater* della citata legge devono esprimere il proprio eventuale dissenso, a pena di inammissibilità e motivatamente, all'interno della conferenza di servizi.

Nell'ipotesi che il dissenso sia espresso tra l'altro, da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, sono dettate specifiche norme procedurali per il superamento del dissenso medesimo, rinvenibili nel citato articolo 14-*quater*.

Dal momento che l'autorizzazione unica costituisce all'occorrenza dichiarazione di pubblica utilità, con i caratteri della indifferibilità e urgenza, il titolo produce, se del caso, anche *"l'effetto di variante urbanistica automatica, con possibilità di derogare anche a eventuali limiti in tema di altezza previsti dallo strumento urbanistico generale"*.

Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dei luoghi a carico del soggetto esercente in seguito alla eventuale dismissione dello stesso. La costruzione può essere realizzata anche su fondo altrui (previa espropriazione) e può finanche costituire una servitù coattiva di passaggio in favore dell'impianto.

La autorizzazione, inoltre non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province (comma 6, dell'art.12). Il divieto ricomprende servizi e prestazioni di carattere patrimoniale, non anche eventuali accordi di riequilibrio ambientale (Corte cost., sent. n. 119 del 26 marzo 2010).

Nell'ubicazione in zone classificate agricole il decreto legislativo n. 387 (comma 7, art.12) sancisce il principio di carattere generale per effetto del quale si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge n. 57/2001, artt. 7-8, nonché del decreto legislativo n. 228/2001, art.14.

La giurisprudenza amministrativa ha dichiarato di volta in volta, illegittimi gli atti amministrativi tesi a vietare e/o condizionare aprioristicamente la costruzione in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nonché nella aree contigue a zone industriali o produttive.

Illegittimo altresì, il divieto se operato in maniera del tutto generica e indifferenziata, nelle zone a protezione speciale, ossia nei siti soggetti a vincolo paesaggistico, nonché costituenti patrimonio storico-artistico e nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico.

La disciplina procedimentale dettata dall'art. 12 del Dlgs n. 387/2003, affermano i giudici amministrativi, è autoapplicativa, nel senso che alla stessa devono immediatamente uniformarsi le regioni a prescindere dall'eventuale adozione di atti normativi di attuazione o linee guida.

A norma dell'art. 12, comma 4, il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica deve concludersi nel termine massimo di centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Tale termine secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 364/2006 e n. 282/2011) ripresa peraltro, dai giudici amministrativi in occasione della pronuncia di cui si discorre, costituisce principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e risulta ispirato *"alle regole di semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo"*.

Il termine ha carattere perentorio e non è derogabile a livello di autorità locale. Atteggiandosi la norma anzidetta, in sostanza, quale *lex specialis*, non resta per la regione che l'obbligo di attenersi, pur nel legittimo espletamento delle proprie funzioni legislative e amministrative.

Il Consiglio di Stato, invitato a pronunciarsi in sede giurisdizionale sul silenzio della regione Puglia circa la richiesta di autorizzazione chiesta dalla ditta E. chiarisce, altresì, che la norma non sarebbe stata derogabile neanche dinnanzi alla prospettata circostanza che la conferenza di servizi convocata abbia disposto incumbenti istruttori.

Dunque, la mancata adozione, entro l'anzidetto termine, di un provvedimento espresso sulla richiesta avanzata dalla ditta tendente al rilascio del titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio di un impianto da fonte rinnovabile, è illegittimo, qualora sia del tutto ingiustificato, come nel caso di cui si discorre, configurandosi dunque, il suo superamento quale inadempimento, da far valere dinnanzi al giudice amministrativo anche ai fini dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 5413 del 23 ottobre 2012

Energia - Impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili - Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti - Procedimento - Termine previsto ex art. 12, comma 4, del Dlgs n. 387/2003 - Natura - Termine perentorio

Il termine previsto dall'art. 12, comma 4, del Dlgs n. 387 del 29 dicembre 2003 per la conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili è perentorio. A tale termine, qualificato come principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia dalla Corte costituzionale, anche le regioni nell'esercizio delle proprie competenze legislative e amministrative, devono attenersi.

Ne consegue che la mancata adozione di un provvedimento espresso sulla richiesta autorizzazione unica è del tutto ingiustificata e configura un sostanziale inadempimento.

Le novità sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla luce delle linee guida nazionali e del c.d. "decreto Romani"

A norma del comma 10 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 il procedimento di cui al precedente comma 3 è normato dalla approvazione di linee guida nazionali approvate in seno alla conferenza unificata, su proposta del ministro delle Attività produttive, di concerto con il ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del ministro per i Beni e le attività culturali.

Tali linee guida sono volte in particolare, ad assicurare il corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo a quelli eolici, nel paesaggio.

Conseguentemente, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei soltanto in attuazione delle predette linee guida nazionali ed esclusivamente per specifiche tipologie di impianti.

Il decreto del ministro dello Sviluppo economico, adottato di concerto con i ministeri sopra richiamati e previamente approvato dalla conferenza unificata recante le linee guida nazionali è intervenuto il 10 settembre 2010, in funzione attuativa dell'art. 10 del decreto legislativo n. 387.

Le predette linee guida, avendo natura regolamentare, si collocano tra la legislazione statale di principio e la normazione di dettaglio delle autonomie locali, cosicché qualsivoglia intervento regionale in contrasto con le stesse, perché estensivo o limitativo rispetto alle disposizioni ivi presenti, si pone quale lesivo dei principi costituzionali di leale collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali dell'ordinamento.

Così, anche in seguito all'emanazione delle linee guida nazionali, la Corte costituzionale si è trovata ad affrontare una rilevante ondata di giudizi di impugnazione dallo Stato alle regioni e viceversa, sfociati quasi sempre in dichiarazioni di incostituzionalità delle leggi regionali per violazione dei principi sul riparto di competenze.

Le linee guida mantengono sostanzialmente la distinzione tra attività soggette ad autorizzazione unica e procedure semplificate, sia quanto alle caratteristiche e alle soglie dell'impianto, sia con riguardo all'iter procedimentale da seguire.

Il procedimento per l'autorizzazione unica risulta maggiormente dettagliato con riguardo alla documentazione a corredo della richiesta di rilascio del titolo. In merito, l'allegato 1 del decreto fornisce un elenco indicativo degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico.

Di interesse altresì, la previsione dell'obbligo a carico dell'esercente di presentare una stima del costo di dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi, nonché fissazione dei criteri per le eventuali misure di compensazione. Fermo restando il divieto di misure compensative di carattere meramente patrimoniale, le eventuali misure possibili (da accordarsi comunque sempre in misura non superiore al 3% dei proventi e degli incentivi) possono orientarsi a interventi di efficienza energetica o di mitigazione degli impatti ambientali rivenienti dall'esercizio dell'impianto medesimo.

Per gli impianti con capacità produttiva maggiore di 1 MW occorre l'allegazione a livello territoriale delle ricadute di carattere sociale, economico e occupazionale.

Il procedimento rimane orientato all'indizione e convocazione della conferenza di servizi ed è cadenzato dalla apposizione di termini che regolano le varie fasi endoprocedimentali (verifica di procedibilità dell'istanza, avvio del procedimento, lavori della conferenza di servizi, eventuale rilascio del titolo).

Per il fotovoltaico e la biomassa, il proponente ha l'obbligo di fornire entro la data in cui è prevista la riunione conclusiva della conferenza di servizi e pena la conclusione del procedimento con esito negativo, la documentazione atta a dimostrare la disponibilità del suolo su cui è ubicato l'impianto (par. 14.14 delle linee guida).

Le linee guida confermano l'obbligo di conclusione del procedimento unico entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza volta al rilascio dell'autorizzazione, evidenziando che l'inosservanza colposa o dolosa del predetto termine determina in capo all'amministrazione l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato.

Il decreto Romani di cui al Dlgs n. 28/2011, al titolo secondo, capo primo statuisce che *"al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, degli obiettivi di cui all'art. 3, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinate secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione."*

Conseguentemente, l'attività di cui al comma 1 è regolata secondo un criterio di proporzionalità:

- a) dall'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del Dlgs n. 387/2003, come modificato dall'art. 5 del nuovo testo del decreto in questione;
- b) dalla procedura abilitativa semplificata (Pas) di cui all'art. 6, la quale interviene in sostituzione della denuncia di attività (Dia);
- c) dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui al comma 11 del predetto art. 6.

Circa l'autorizzazione unica, l'art. 5 del decreto conferma la modalità procedimentale prevista dal Dlgs n. 387/2003 e dal Dm 10 settembre 2010, nonché dalle relative disposizioni delle regioni e province autonome, aggiungendo che *"Con decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006."*

In ogni caso, prosegue la norma, sino all'emanazione del decreto di cui sopra non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 6 (procedura semplificata) gli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata a ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Restano ferme laddove previste, le procedure di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al codice dell'ambiente.

Come può agevolmente ravvisarsi da quanto sopra evidenziato, il decreto rinvia all'emanazione di una serie di successivi decreti attuativi sia per il completamento della disciplina sia con riguardo al regime di incentivazione.

Tuttavia, se il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica alla luce del decreto resta invariato, il termine massimo di conclusione del procedimento alla luce della disciplina intervenuta viene ridotto da centottanta a novanta giorni *“fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni, al netto dei tempi previsti dall'art. 26 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale”*.

La nuova previsione richiede talune brevi considerazioni di carattere esplicativo.

Preliminarmente, correttamente il legislatore distingue tra la fase di verifica di assoggettabilità o di *screening* e la valutazione di impatto ambientale (Via) in coerenza con la disciplina generale di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006, la quale configura la prima come un vero e proprio subprocedimento della più ampia Valutazione di impatto ambientale che tuttavia, riveste i caratteri della autonomia, in quanto caratterizzata dalla partecipazione dei soggetti interessati e destinata a concludersi con un atto di natura provvedimentoale soggetto a pubblicazione.

In sostanza, alla luce delle novità di carattere procedurale introdotte dal Codice dell'ambiente, lo *screening* non è una mera fase interna o prodromica alla procedura di Via, ben potendo concludersi e non dar luogo, se non richiesto, alla stessa. Tant'è che ai sensi dell'anzidetto art. 20, comma 4, l'Autorità competente ha l'obbligo di esprimersi, entro la scadenza del termine di novanta giorni dall'avvio dello *screening*, decidendo se il progetto preliminare oggetto dell'istanza richieda o meno altresì, l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale.

In merito, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che entrambe le procedure, mirando a tutelare il valore ambientale richiedono atti conclusivi *“espresi”*, di per se stessi direttamente impugnabili dai soggetti interessati alla protezione dell'ambiente.

Dunque, previo esperimento della procedura di verifica dell'assoggettabilità (eventuale) a Via nel termine di novanta giorni, il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica deve necessariamente concludersi nel tempo massimo di novanta giorni al netto del termine previsto per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (che per legge deve concludersi in centocinquanta giorni).

In ultimo, il comma 5 dell'art. 5 del Dlgs n. 28/2011 disciplina il cosiddetto regime transitorio, ossia le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto (29 marzo 2011).

Spunti di riflessione sul danno da ritardo dell'amministrazione

Con la descritta pronuncia, i giudici di Palazzo Spada, nel delineare la illegittimità del comportamento silente della regione Puglia, la quale ha omesso di pronunciarsi in via espressa sull'istanza di rilascio dell'autorizzazione unica entro il termine perentorio di centottanta giorni (oggi novanta ai sensi del Dlgs n. 28/2011) ha sancito l'obbligo della amministrazione di condurre il procedimento nel rispetto della normativa di settore, espressione dei principi di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, nonché dei principi comunitari.

Avuto riguardo alla necessità di conclusione del procedimento nel termine tassativamente prescritto e con un provvedimento espresso, il comportamento della regione si configura *“un sostanziale inadempimento”* dal momento che secondo il collegio, *“non può assumere rilievo la circostanza che la conferenza di servizi si sia pronunciata disponendo incumbenti istruttori a carico della ditta interessata e rinviando a data indeterminata ogni ulteriore decisione sull'istanza per cui è causa”*.

Da qui l'accoglimento in riforma parziale della sentenza del Tar impugnata e l'ordine all'amministrazione regionale di provvedere sull'istanza di rilascio di autorizzazione unica presentata dalla ditta E. ex art.12 del Dlgs n. 387/2003, con condanna al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio in favore della stessa.

Si è detto che l'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento costituisce inadempimento dell'Autorità competente all'adozione del provvedimento finale, dando luogo conseguentemente, al risarcimento del danno da richiedersi in via amministrativa.

Tant'è che lo stesso Tar Puglia con l'appellata sentenza n. 1348/2011 riformata dal giudice di secondo grado, nella vicenda in esame disponeva la prosecuzione del giudizio con rito ordinario per la parte relativa al risarcimento del danno.

Corre all'uopo esaminare brevemente le situazioni giuridiche in violazione delle quali si configura il danno da ritardo dell'amministrazione, con conseguente risarcibilità in favore del proponente.

La giurisprudenza amministrativa ha individuato quale presupposto per il risarcimento del danno la colpa dell'ente, nonché l'esistenza di un pregiudizio di carattere patrimoniale cagionato dal ritardo nel rilascio del titolo.

Secondo l'insegnamento giurisprudenziale prevalente *"l'imputazione della responsabilità extracontrattuale della PA non consegue al mero dato obiettivo dell'illegittimità dell'azione amministrativa, ma richiede anche l'accertamento in concreto della colpa della pubblica amministrazione intesa come apparato"*.

Occorre pertanto, la prova della condotta colposa (o addirittura dolosa) dell'organo cui la violazione è imputabile, che si configura, secondo i giudici amministrativi *"quando l'esecuzione dell'atto illegittimo sia avvenuta in violazione dell'obbligo delle regole proprie dell'azione amministrativa, desumibili sia dai principi costituzionali in punto di imparzialità e buon andamento, sia dalle norme di legge ordinaria in punto di celerità, efficienza, efficacia e trasparenza, sia dai principi generali dell'ordinamento, in punto di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza."*

Se, in sostanza, il ritardo procedimentale in sé e per sé considerato non determina l'attivazione di un meccanismo automatico di risarcibilità, esso, tuttavia, costituisce il presupposto indefettibile per l'accertamento giurisdizionale volto alla dichiarazione di illegittimità, cui si aggiunge il concreto esercizio della funzione amministrativa, ove ancora possibile e di interesse per il cittadino istante, in senso favorevole all'interessato.

Il danno da ritardo quindi, non ha una autonomia strutturale rispetto alla fattispecie procedimentale da cui scaturisce, dato che è legato inscindibilmente alla positiva finalizzazione di quest'ultima né si presenta a guisa di una ordinaria ipotesi di riparazione per equivalente, tenuto conto che si associa il più delle volte alla riparazione in forma specifica dell'effettivo rilascio, anche se tardivo, del provvedimento favorevole.

Ne consegue che non è risarcibile il danno da ritardo né quando sia disancorato dalla dimostrazione giudiziale della meritevolezza dell'interesse fatto valere, né quando l'amministrazione abbia comunque adottato seppure con notevole ritardo, un provvedimento sfavorevole rimasto inoppugnato.

Conclusioni

La pronuncia del Consiglio di Stato fornisce l'occasione per una riflessione sullo stato dell'arte della legislazione nazionale sullo sviluppo delle energie da fonte rinnovabile, nonché sul reale conseguimento degli obiettivi imposti dal Protocollo di Kyoto e dalla Comunità europea.

In un territorio quale quello italiano in cui nel recente passato si è consentita la più ampia espansione del mercato di riferimento, determinando forti spinte acceleratorie a livello di Autorità locali (sovente peraltro, sfociate in pronunce di illegittimità costituzionale degli interventi legislativi regionali in contrasto con la legislazione nazionale), si può osservare nel quadro normativo vigente la evidente contraddizione di aver conseguito da un lato, un corpus di norme ben delineato e definito, mentre, di contro, decrescono proporzionalmente gli strumenti giuridici di sostegno e incentivazione a favore delle imprese del settore.

Difatti, il Dlgs n. 28/2011 intervenuto in recepimento della direttiva europea n. 2009/28/Ce, disciplina le procedure amministrative (semplificandole ed accelerandole) per la costruzione e la messa in esercizio di impianti di energia rinnovabile, delineando parallelamente un nuovo scenario di riferimento circa le misure incentivanti a favore delle energie rinnovabili, soprattutto con riguardo all'eolico e al fotovoltaico.

Con riguardo a quest'ultime il decreto Romani ha sollevato polveroni e proteste che a parere degli operatori economici determineranno il sicuro scoraggiamento degli investimenti futuri ostacolando di fatto il raggiungimento degli obiettivi comunitari.

È innegabile comunque, che quelle imprese che riusciranno a non rimanere “*bloccate*” dalle nuove limitazioni sulle tariffe incentivanti, potranno contare su un consolidato apparato procedurale che, riconducendo il procedimento unico autorizzatorio per la costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili nell'alveo dei principi fondamentali dell'azione amministrativa, ne ha confermato la piena dignità giuridica attraverso una dettagliata normativa settoriale.

La giurisprudenza, costituzionale e amministrativa, formatasi in merito connota la disciplina abilitativa di regole certe e rimedi possibili.

Così nel caso della sentenza n. 5413 del Consiglio di Stato per effetto della quale la ditta istante ha ottenuto la condanna del silenzio-inadempimento serbato dall'amministrazione regionale pugliese, nonché l'ordine a ottemperare al rilascio del titolo con l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine perentorio fissato dal giudice.

E da tale accertamento giurisdizionale favorevole discende pregiudizialmente in senso logico e processuale, come affermano i giudici amministrativi, la esigibilità giuridica dell'incardinazione dell'azione finalizzata alla riparazione del danno da ritardo.



LEGGE DI STABILITA' - La nuova IMU

La legge di Stabilità 2013 ha ridisegnato in parte la disciplina dell'IMU "sperimentale", giunta appena al secondo anno di applicazione. La novità di rilievo è l'eliminazione della quota d'imposta riservata allo Stato, a eccezione del gettito relativo agli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.

Antonio Piccolo, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 31.01.2013, n. 922

In materia di IMU le novelle contenute nell'articolo unico della legge di Stabilità per il 2013, che somiglia sempre più alle manovre economiche degli anni passati note come "leggi finanziarie", hanno essenzialmente modificato la regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni e ridefinito alcune questioni che si riflettono nei bilanci di questi ultimi enti. Infatti, le disposizioni di cui ai commi da 380 a 386 hanno stabilito in sostanza che:

- per il biennio 2013/2014 la quota d'imposta riservata allo Stato è soltanto quella derivante dagli immobili censiti nel gruppo catastale D, assoggettati all'aliquota di base dello 0,76% che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali;
- il Fondo di solidarietà comunale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è alimentato con una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni e definita con D.P.C.M., e incrementato di euro 890,5 milioni per l'anno 2013 e di euro 318,5 milioni per l'anno 2014;
- il fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dal comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. 23/2011 (recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"), come modificato dall'art. 13 del D.L. 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011), per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare (imposte di registro, di bollo, ipotecaria, catastale), è cancellato, così come sono soppressi i trasferimenti erariali "fiscalizzati" a favore dei comuni della regioni Sicilia e Sardegna;
- per gli anni 2013 e 2014 è sospesa la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare, come prevista dal citato art. 2 del D.Lgs. 23/2011 (imposte di registro, ipotecaria, catastale, IRPEF dovuta sui redditi fondiari, cedolare secca, compartecipazione al gettito dell'IVA), mentre la procedura dei trasferimenti erariali "fiscalizzati" continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano;
- gli importi concernenti il rapporto finanziario tra l'Erario e i comuni possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'IMU riscontrato per l'anno 2012;
- per l'anno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali (comuni e province), fissato al 31 dicembre dal comma 1 dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. enti locali), è differito al 30 giugno;
- entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle regioni a statuto ordinario e a quelli delle regioni Sicilia e Sardegna un anticipo sulla somma spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale;
- la verifica del gettito dell'IMU per il 2012, da effettuare entro il mese di febbraio 2013, come previsto dal comma 6-bis dell'art. 9 del D.L. 174/2012 (convertito dalla legge 213/2012), è eseguita utilizzando anche i dati relativi alle aliquote e alle agevolazioni deliberate dai singoli comuni, come raccolti dall'IFEL (fondazione ANCI);
- per gli anni 2013 e 2014 le disposizioni vigenti in tema di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni delle regioni Sicilia e Sardegna s'intendono riferite al Fondo di solidarietà comunale;

- per gli anni 2013 e 2014 il contributo destinato all'ANCI, per l'effettuazione di una serie di servizi, come previsto dal comma 5 dell'art. 10 del vigente D.Lgs. 504/1992 (decreto ICI), è dello 0,6 per mille ed è calcolato sulla quota di gettito dell'IMU dovuta per gli immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze. Come si può notare, da quest'anno l'IMU è davvero un'imposta "municipale propria" che opera in via "sperimentale", come stabilito dal comma 1 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 (decreto Monti).

Immobili a destinazione speciale

Il pacchetto degli interventi fiscali, confezionato dalla legge di Stabilità 2013, prevede anche la sostanziale riduzione della compartecipazione dello Stato sul gettito dell'IMU. Più precisamente le novelle di cui alle lett. *f)*, *g)* e *h)* del comma 380, nell'abrogare espressamente il comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011, hanno stabilito che per le annualità 2013 e 2014, cioè per gli ultimi anni di vita dell'IMU "sperimentale", allo Stato è riservata soltanto l'imposta derivante dagli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% che ciascun comune potrà aumentare (a proprio beneficio) sino a 0,3 punti percentuali. Per tali immobili, quindi, la misura massima dell'aliquota potrà essere dell'1,06%, di cui 0,76% da corrispondere all'Erario. Per l'anno 2012, invece, come i lettori ricorderanno, la quota d'imposta riservata allo Stato era determinata applicando l'aliquota dello 0,38% (50% di 0,76%) alla base imponibile di tutti gli immobili, a eccezione delle abitazioni principali e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) e dei fabbricati rurali strumentali di cui al comma 3-bis del vigente art. 9 del D.L. 557/1993 (convertito dalla legge 133/1994). La drastica riduzione della quota riservata allo Stato ha alleggerito la vita burocratica dei contribuenti che, per conseguenza, in sede di autoliquidazione dell'imposta (versamento in acconto e a saldo) avranno minori difficoltà rispetto al primo anno di applicazione dell'IMU. Si ricorda che la compartecipazione dello Stato trova giustificazione nella circostanza che l'IMU ha sostituito, per la componente immobiliare, l'IRPEF e relative addizionali dovute con riferimento ai redditi fondiari dei beni locati o non affittati (art. 8, comma 1, del D.Lgs. 23/2011; circ. min. n. 3/DF del 18 maggio 2012, par. 13). L'abrogazione espressa nel comma 11 dell'art. 13 del "decreto Monti" ha eliminato una serie di previsioni fra cui:

- la quota d'imposta è versata allo Stato contestualmente all'IMU, con la conseguenza che in sede di pagamento i contribuenti hanno dovuto determinare gli importi da corrispondere con appositi codici ai comuni e allo Stato;

- per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU, cioè alcune norme dell'ICI e i commi da 161 a 168 dell'art. 1 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), come stabilito dal comma 7 dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011; - le attività di accertamento e di riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle attività stesse a titolo d'imposta, interessi e sanzioni.

In buona sostanza, la gestione dell'IMU, compreso quindi l'esercizio dei poteri di accertamento e di riscossione, rimane di competenza esclusiva dei comuni, come avvalorato dal Ministero dell'economia e delle finanze con ris. n. 2/DF del 13 dicembre 2012 (problematiche relative ai rimborsi e ai conguagli di somme versate al comune o allo Stato) e dall'Agenzia delle entrate con ris. n. 73/E del 6 luglio 2012 (istanze di interpello). Non è sufficientemente chiaro invece se la quota d'imposta riservata allo Stato (aliquota dello 0,76%) deve essere corrisposta dal contribuente in sede di autoliquidazione dell'IMU, com'è avvenuto per l'anno scorso, e se la compartecipazione dello Stato riguarda anche l'imposta (limitatamente agli immobili a destinazione speciale) recuperata dai comuni a seguito dei controlli. Nutriamo la speranza di una piccola semplificazione fiscale, nel qual caso non sarà istituito alcun codice per la quota d'imposta riservata allo Stato. L'altra novella è che il gettito riservato allo Stato è quello derivante dagli "immobili a uso produttivo" classificati nel gruppo catastale D, quindi immobili "a destinazione

speciale" secondo la definizione dell'art. 8 del D.P.R. 1142/1949 (si veda Agenzia del territorio, circ. n. 6 del 30 novembre 2012). Per questi immobili - così la novella - la quota riservata all'Erario è pari all'aliquota standard dello 0,76%, rispetto allo 0,38% dell'anno 2012, mentre ciascun comune può aumentare tale aliquota fino al raggiungimento dell'1,06%. Non è sufficientemente chiara la locuzione "immobili a uso produttivo", ma ci auguriamo che non abbia alcun significato autonomo poiché, in caso contrario, si prospetterebbe una disparità di trattamento tra gli immobili posseduti dalle imprese e dai soggetti IRES (immobili non produttivi di reddito fondiario) e quelli posseduti dalle persone fisiche private (immobili produttivi di reddito fondiario) che, con il pagamento dell'IMU, non devono più corrispondere la relativa IRPEF (se il fabbricato non è locato). In altre parole confidiamo che sia decisiva la classificazione catastale, mentre è pacifica l'esclusione dalla quota riservata allo Stato dei fabbricati rurali a uso strumentale (categoria catastale D/10), per i quali il legislatore dell'IMU (art. 13, comma 8, del "decreto Monti") ha previsto l'applicazione dell'aliquota dello 0,2% (riducibile da ciascun comune fino allo 0,1%) o l'esenzione dal pagamento dell'imposta, se ubicati nei comuni classificati montani (art. 9, comma 8, del vigente D.Lgs. 23/2011). Parimenti certo è che la legge di Stabilità 2013 non ha previsto la possibilità di diminuire l'aliquota di base sino a 0,3%, come invece stabilito dal comma 6 dell'art. 13 del "decreto Monti", per cui per il biennio 2013-2014 i comuni possono soltanto aumentare l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Attendiamo ora i necessari chiarimenti e il riordino dei codici tributo.

Inasprimento dell'imposizione

La circostanza di devolvere allo Stato la quota d'imposta pari allo 0,76%, limitatamente agli immobili censiti nel gruppo catastale D, dà luogo a un maggior peso fiscale rispetto all'anno scorso sia per l'impossibilità di deliberare una minore aliquota, sia per l'incremento del moltiplicatore previsto dalla norma istitutiva dell'IMU a decorrere da quest'anno. Infatti, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei fabbricati censiti nella categoria catastale D/5 (istituto di credito, cambio e assicurazione), la lett. d) del comma 4 dell'art. 13 del "decreto Monti" ha elevato il coefficiente moltiplicatore da 60 a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013. Pertanto, fatta eccezione per i citati fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 per i quali il coefficiente moltiplicatore è rimasto fermo a 80 (lett. b-bis) del medesimo comma 4), la base imponibile (rendita catastale x 5% x 65) è stata inasprita per gli immobili a destinazione speciale indicati nella *tabella 1*.

TABELLA 1

Categorie catastali	Descrizione
D/1	Opifici
D/2	Alberghi, pensioni e <i>residences</i> (con fine di lucro)
D/3	Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli, arene, discoteche e parco-giochi (con fine di lucro)
D/4	Case di cura e ospedali (con fine di lucro)
D/6	Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi (con fine di lucro)
D/7	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/8	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni (fiere, <i>outlet</i> , spazi espositivi, mostre, mercati, porti turistici)
D/9	Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio
D/10	Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole (compresi i fabbricati destinati all'attività agrituristica)
D/11	Scuole e laboratori scientifici privati
D/12	Posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari

Il rincaro del moltiplicatore colpisce dunque anche i teatri, le sale cinematografiche e i fabbricati rurali strumentali, cioè i settori per i quali bene avrebbe fatto il legislatore a prevedere un minore carico tributario. A tacere su un'altra fattispecie di inasprimento che, a ben vedere, potrebbe dare luogo a profili di illegittimità costituzionale della disposizione IMU. Si tratta degli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), e degli immobili posseduti (a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento) dai soggetti IRES. Questi immobili, che concorrono a formare il reddito d'impresa, sono tassati ai fini sia dell'IMU, sia delle imposte sul reddito (IRPEF e IRES); mentre se il medesimo immobile è posseduto da una persona fisica privata, è assoggettato all'IMU e non anche all'IRPEF poiché (come detto) è assorbita dall'IMU. Un sistema più equo e ragionevole avrebbe previsto l'esclusione dal reddito d'impresa della componente immobiliare, al fine di evitare una duplicazione dell'imposizione e un'ingiustificata discriminazione soggettiva.

Altre novità

Le altre novità sull'IMU "sperimentale" sono contenute nella stessa norma istitutiva. Infatti, l'art. 13 del "decreto Monti" ha previsto una particolare disciplina soltanto per il primo anno di applicazione del tributo, per cui a decorrere dal 1° gennaio 2013 gli adempimenti sono quelli stabiliti dall'IMU "a regime" (art. 9 del D.Lgs. 23/2011) che risultano più snelli rispetto a quelli (defatiganti) dell'anno scorso. Vediamo le novità più significative.

Versamento dell'imposta

Il pagamento dell'imposta dovuta per qualsiasi immobile va eseguito, mediante utilizzo del mod. F24 o del bollettino postale, in due rate scadenti il 17 giugno (essendo domenica il giorno 16) e il 16 dicembre 2013. Il contribuente ha la possibilità di effettuare il versamento in un'unica soluzione annuale (acconto e saldo), entro il 17 giugno. Rimane, però, da chiarire come deve essere determinata soprattutto la prima rata, se calcolarla sulla base dell'aliquota e delle detrazioni deliberate per il 2012 (come riteniamo) o sulla base dell'aliquota e delle detrazioni di legge. In ogni caso non è più praticabile, in assenza di una diversa previsione normativa, il pagamento in tre rate per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e quello in un'unica soluzione per i fabbricati rurali (abitativi o strumentali) censiti dal catasto terreni e quello edilizio urbano, entro il 30 novembre 2012. Parimenti inapplicabili sono le misure delle rate diverse dal 50%.

Detrazione per figli conviventi

In assenza di una diversa disposizione di legge, il 2013 è l'ultimo anno per usufruire della detrazione maggiorata di euro 50, prevista per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale del soggetto passivo. Si ricorda che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base (euro 200), non può essere superiore a euro 400 (numero massimo di figli conviventi pari a 8).

Riduzione dell'aliquota di base

I comuni possono ridurre l'aliquota di base (0,76%) fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, per gli immobili posseduti da soggetti IRES e per gli immobili locati o affittati e fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti "beni merce"), fino a quando permane tale destinazione (senza che risultino locati) e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori. Gli immobili non produttivi di reddito fondiario, per esplicita previsione dell'art. 43 del TUIR, sono quelli relativi a imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni, per cui ben possono essere rappresentati anche dai fabbricati classificati nel gruppo catastale D (per esempio capannone). Lo stesso discorso vale per i "beni merce" che possono abbracciare anche gli immobili a destinazione speciale. Pertanto, le possibilità per i comuni di deliberare le riduzioni dell'aliquota standard rimangono immutate, ma il beneficio non può essere stabilito anche per gli

immobili (a uso produttivo) classificati nel gruppo catastale D. La beffa è che le riduzioni dell'aliquota di base sono state previste per alleggerire il peso fiscale sui contribuenti (imprese, società ed enti) che corrispondono l'IMU e le imposte sul reddito sull'immobile non produttivo di reddito fondiario e per garantire la quota riservata allo Stato (0,38%), come nel caso dei "beni merce".

Dichiarazione IMU

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU, secondo il modello approvato dal D.M. 30 ottobre 2012, entro il termine di 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Poiché, per espressa disposizione del comma 12-ter dell'art. 13 del "decreto Monti", la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che beninteso non si siano verificate modificazioni di dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, i contribuenti non sono tenuti all'obbligo dichiarativo se non è cambiato nulla rispetto all'ultima dichiarazione IMU o dichiarazione ICI già presentata. Si ricorda che per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione IMU va presentata entro il 4 febbraio 2013. Infine, è appena il caso di rimarcare che per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto o iscritti ma senza rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati (immobili cosiddetti "a valore contabile"), per i quali sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione, la data da considerare - agli effetti della decorrenza dei 90 giorni - è quella della chiusura del periodo d'imposta ai fini delle imposte sul reddito.

Enti non commerciali

Con riferimento all'esenzione per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali, di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 7 del vigente decreto ICI, l'art. 91-bis del D.L. 1/2012 (convertito dalla legge 27/2012), come novellato dal comma 6 dell'art. 9 del D.L. 174/2012 (convertito dalla legge 213/2012), ha stabilito fra l'altro che le rendite catastali dichiarate o attribuite nel corso del 2012, a seguito di frazionamento dell'unità immobiliare avente utilizzazione mista, producono effetto fiscale dal 1° gennaio 2013 e che il beneficio si applica a decorrere da tale data, in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta dalla dichiarazione IMU, nel caso in cui non sia possibile procedere all'individuazione della frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale. Si ricorda che il Regolamento di attuazione delle previsioni concernenti gli immobili in esame è stato approvato con D.M. 200/2012.

Delibere comunali

Il comma 381 della legge di Stabilità, come detto, ha fissato al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali. Come si ricorderà, il comma 169 dell'art. 1 della Finanziaria 2007 ha stabilito che gli enti locali possono deliberare entro tale termine le "tariffe" e le "aliquote" relative ai tributi di propria competenza. Secondo la medesima previsione, le delibere, anche se approvate dopo il 1° gennaio purché entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro tale termine, si applicano le tariffe e le aliquote deliberate per l'anno immediatamente precedente. Dal canto suo il comma 13-bis dell'art. 13 del "decreto Monti" ha sancito che a decorrere dal 1° gennaio 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'IMU devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze. L'efficacia di tali deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione e gli effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, purché detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno cui le deliberazioni si riferiscono. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione s'intendono prorogate di anno in anno.

Zone franche urbane

Nel panorama legislativo, inoltre, è utile segnalare l'art. 37 del D.L. 179/2012 (convertito dalla legge 221/2012) che al comma 3 ha esteso l'esenzione dal pagamento dell'IMU, limitatamente all'anno 2012, per le piccole e micro-imprese del Mezzogiorno che, nel periodo compreso tra il 6 aprile 2009 e il 31 dicembre 2012, hanno iniziato una nuova attività economica nelle Zone franche urbane (ZFU) individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, come previsto dall'art. 1, commi da 340 a 342, della Finanziaria 2007. Per questi soggetti, quindi, è concreta la possibilità di presentare le domande di rimborso (redatte in carta libera), entro il termine di cinque anni dalla data di pagamento (art. 1, comma 164, della Finanziaria 2007), per l'eventuale imposta versata.

Dichiarazione dei redditi

Infine, è appena il caso di rimarcare che da quest'anno i contribuenti interessati dovranno indicare nella dichiarazione dei redditi (per esempio, quadri RA e RB del mod. UNICO 2013 - persone fisiche o nei quadri A e B del mod. 730/2013) anche i dati degli immobili non locati o non affittati per i quali è dovuta la sola IMU. In particolare si ricorda che per il reddito dei terreni non affittati occorre tener conto, ai fini dell'IRPEF, soltanto del reddito agrario. Restano invece assoggettati all'IRPEF i terreni, anche se non affittati, per i quali è prevista l'esenzione dal pagamento dell'IMU come, per esempio, i terreni ricadenti in aree montane o di collina (art. 7, comma 1, lett. h), del decreto ICI). In quest'ultimo caso, i contribuenti devono barrare la casellina "Esenzione IMU".



Il caso - Macinatura, vagliatura e deferrizzazione di inerti: le autorizzazioni necessarie per gli impianti mobili

Cesare Parodi, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 29.01.2013, n. 2

DOMANDA

Come deve essere inteso il concetto di impianto mobile di cui all'art. 208, comma 15, D.Lgs. n. 152/2006? Quale disciplina deve essere applicata in particolare agli impianti mobili diretti a realizzare la macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti?

RISPOSTA

Nell'ambito della categoria "autorizzazioni" alla realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, il legislatore ha previsto e disciplinato, all'art. 208, comma 15, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., una "sottocategoria" avente a oggetto gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, i quali sono autorizzati dalla Regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.

Analogo criterio era stato stabilito al riguardo dall'art. 28, comma 7, D.Lgs. n. 22/1997, per l'autorizzazione in via definitiva degli impianti mobili di smaltimento o di recupero, "a esclusione della sola riduzione volumetrica, proprio in quanto non considerata operazione di smaltimento o di recupero" [1].

A sua volta, il citato articolo 208, comma 15, attualmente esclude la necessità dell'autorizzazione in oggetto per gli impianti mobili che effettuano "la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, a esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee".

Si è rilevato, sul punto, che il criterio della riduzione volumetrica non sarebbe, tuttavia, automaticamente riconducibile a un'operazione di compattazione dei rifiuti, in quanto la riduzione volumetrica potrebbe avvenire anche tramite altre operazioni quali, per esempio, la "macinazione"; inoltre, l'impianto mobile di riduzione volumetrica, anche "qualificato" sotto la "categoria" della compattazione, spesso "non si ridurrebbe al solo contenitore dotato di pressa, ma prevede anche la integrazione/modularità con altre attrezzature, per esempio coclee, nastri trasportatori eccetera, ragione per cui sembra assumere qui rilevanza un aspetto non solo della cosiddetta "caratteristica mobile" dell'impianto, bensì della sua rilevanza in ambito ambientale (cioè la dimensione e la integrazione come elementi di impatto ambientale o di presunzione di rischio ambientale)" [2].

L'art. 208, comma 15, D.Lgs. n. 152/2006, delinea una procedura semplificata per l'autorizzazione degli impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti - provvedimento caratterizzato da validità per dieci anni sull'intero territorio nazionale - disponendo che i soggetti interessati debbano presentare domanda alla Regione per ottenere l'autorizzazione definitiva all'uso dell'impianto. Sul tema non sono state frequenti sino a oggi le decisioni giurisdizionali, in sede amministrativa e soprattutto penale, così che recenti indicazioni al riguardo assumono un particolare interesse.

L'istruttoria funzionale al rilascio dell'autorizzazione prevede l'istituzione di una conferenza di servizi, che deve analizzare e valutare la documentazione tecnica che l'istante deve obbligatoriamente produrre in allegato alla domanda; documentazione nella quale devono essere descritte le caratteristiche tecniche e di funzionamento dell'impianto da autorizzare nonché le modalità di svolgimento dell'attività.

Un'autorizzazione relativa, quindi, allo specifico impianto mobile, individuato e descritto dal richiedente nella domanda oggetto di istruttoria; di conseguenza, ogni singolo impianto, per poter operare sul territorio nazionale, deve essere munito di una specifica e preventiva autorizzazione.

Al riguardo al giurisprudenza amministrativa ha precisato che: *"L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006 non viene richiesta e rilasciata per un astratto modello o brevetto di macchinario, ma è inscindibilmente correlata a ogni specifico impianto non avendo efficacia né valore di "omologa" (...). Ciascun impianto mobile deve essere sottoposto a specifica istruttoria tecnica e deve conseguire, per operare legittimamente, specifica e diretta autorizzazione. Ciò comporta che per ogni impianto mobile va presentata e istruita una domanda di autorizzazione non potendo l'autorizzazione essere utilizzata per un impianto diverso da quello con essa autorizzato"* [3].

Ciò in quanto *"l'interesse pubblico sotteso è impedire che venga esercitata un'attività di smaltimento di rifiuti pericolosi mediante l'utilizzo di un impianto mobile che non sia mai stato sottoposto a valutazione in sede di istruttoria tecnica da parte della PA competente, né abbia conseguito specifico provvedimento autorizzativo all'esercizio"* [4].

La scelta del legislatore appare in linea con il generale significato attribuito all'autorizzazione, funzionale alla *"prevenzione dei rischi ambientali e sanitari connessi alla gestione dei rifiuti tramite la verifica preventiva del rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dalle norme (standard, limiti, condizioni di esercizio ecc.) e l'individuazione delle altre prescrizioni e misure da adottare per assicurare che i rifiuti siano recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare metodi e procedimenti pregiudizievoli per l'ambiente"* [5].

Le autorizzazioni in oggetto potranno contenere prescrizioni dirette a regolare l'attività del gestore dell'impianto mobile, in coerenza con i principi generali del sistema e nel rispetto della normativa tecnica di settore; queste prescrizioni dovranno essere poi eventualmente integrate nelle singole "campagne" in relazione alle peculiarità del sito in cui l'impianto venga di volta in volta a operare [6].

Gli impianti mobili beneficiano di un regime autorizzatorio semplificato e certamente più "veloce" di quello ordinario alla luce di un - si ipotizza - impatto con l'ambiente di minore durata e intensità. Si tratta di comprendere, al proposito, la corretta e completa accezione del termine "mobile", non solo in senso funzionale, ossia non solo facilmente trasportabile, quanto anche caratterizzato da un rapporto di precarietà - delimitato quindi temporalmente - con l'area su cui vengono installati.

Sul tema si è osservato che la legislazione urbanistica e sulle emissioni avrebbe enucleato in relazione agli impiantimobili due parametri di riferimento:

- l'ancoraggio permanente al suolo;
- la temporaneità dell'esercizio anche per apparecchi di minima entità e di minimo impatto ambientale, risultando solo in questo caso giustificabile una rinuncia alla procedura di garanzia prevista per la costruzione e installazione di impianti.

Questi parametri dovrebbero, pertanto, essere considerati specificamente quali indicatori del tipo di impatto che può derivare nel caso concreto [7].

Secondo altri interpreti, l'impianto "mobile" sarebbe quello che si contrappone non all'impianto "fisso", bensì a quello "immobile", così che la norma di riferimento dovrebbe essere individuata nell'art. 812, codice civile; in base a questa tesi rientrerebbero nel campo di applicazione del procedimento di autorizzazione previsto per gli impianti mobili di recupero e di smaltimento solo *"gli impianti che durante l'esercizio delle suddette operazioni non devono essere necessariamente uniti al suolo, né a scopo transitorio, né direttamente o indirettamente"* [8].

Gli impianti mobili vengono generalmente utilizzati in corrispondenza delle cosiddette "campagne di attività", che consistono sostanzialmente in programmi di lavoro con cui l'impresa che gestisce l'impianto stesso comunica alla competente amministrazione caratteristiche, entità (in termini di qualità e quantità della produzione) e durata dell'utilizzazione del sito da parte dei macchinari impiegati per l'attività di trattamento dei rifiuti.

Per lo svolgimento delle singole "campagne di attività" sul territorio nazionale, i soggetti che hanno ottenuto questa autorizzazione, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, devono comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le "specifiche dettagliate" relative alla campagna di attività. L'amministrazione regionale, a quel punto, può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato, qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

Nel settore assumono un particolare significato tecnico-economico gli impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti da cantieri edili di demolizione, impianti che - come recentemente chiarito dalla Suprema Corte - sono assoggettati al procedimento autorizzatorio di cui all'art. 208, comma 15 citato [9].

Vale la pena di esaminare sinteticamente la vicenda che ha portato all'affermazione del principio sopra riportato. La Cassazione era stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un decreto di sequestro preventivo avente a oggetto un impianto mobile impiegato per la triturazione e la separazione magnetica di rifiuti provenienti dalla demolizione di una ex cartiera; sequestro disposto in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera , proprio in quanto il menzionato impianto sarebbe stato utilizzato in assenza di autorizzazione.

Il ricorrente assumeva che, nel caso di specie, non sarebbe stata ravvisabile alcuna operazione non autorizzata di "recupero", quanto un'attività di mera cernita o selezione di rifiuti costituente fase preliminare e/o preparatoria rispetto a quella successiva, finalizzata a recuperare i rifiuti così separati.

Respingendo il ricorso, la Suprema Corte rileva in primo luogo che indubbiamente *"Sono esclusi dall'osservanza della procedura anzidetta gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, nonché gli impianti che effettuano esclusivamente riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee"*.

Al contrario *"devono ritenersi (...) sicuramente assoggettati al procedimento autorizzatorio come sopra delineato gli impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti da cantieri edili di demolizione, in quanto non possono essere considerati impianti che effettuano una semplice riduzione volumetrica e separazione di eventuali frazioni estranee, essendo essi impiegati per effettuare un'operazione "di trattamento" il cui principale risultato è quello di permettere ai residui ferrosi "di svolgere un ruolo utile"*"[10].

Viene così proposta al riguardo un'interpretazione in linea anche con la nozione di "recupero" posta dal D.Lgs. n. 205/2010, nel quale viene espressamente previsto che l'elenco delle operazioni di cui all'Allegato C al D.Lgs. n. 152/2006, non sarebbe esaustivo.

La Cassazione, sul tema, richiama una propria analoga preceduta decisione[11], in relazione a una vicenda che trae origine da un ricorso avente a oggetto il sequestro preventivo, in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera , di una macchina frantumatrice di rifiuti in ferro e cemento, denominata "eco frantumatore", finalizzata al recupero dei rifiuti provenienti di un'attività edilizia, mediante la separazione e cernita del ferro con conseguente riduzione volumetrica dei rifiuti trattati (ossia pezzi di manufatti in cemento armato, betonelle, ferro e materiali vari); macchina che risultava aver operato in assenza dell'autorizzazione.

Anche in questo caso, pure non affrontando espressamente la tematica degli impianti mobili, la Cassazione aveva respinto il ricorso, precisando che i materiali residuati dall'attività di demolizione conservano la natura di rifiuti sino al completamento dell'attività di separazione e cernita, dovendosi applicare la disciplina in materia di gestione di rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero.

[1] Così M. Franco, in AA.VV., *La normativa italiana sui rifiuti*, Milano, 2002, pag. 125.

[2] Così A. Pierobon, "L'autorizzazione degli impianti mobili di smaltimento o di recupero (art. 208/15 D.Lgs. n. 152/2006): le esclusioni, in particolare della riduzione volumetrica dei rifiuti", in *Gazzetta Enti Locali*, 2 agosto 2010 on line -Maggioli Editore.

[3] Così la sentenza del TAR Piemonte, 9 febbraio 2012, n. 171, in www.ambientelegale.it.

[4] In questi termini il commento di staff alle menzionata decisione del TAR sul sito www.ambientelegale.it.

[5] Così M. Pernice, *Il sistema normativo e tecnico di gestione dei rifiuti*, Milano, 2008, pag. 127.

[6] Così TAR Emilia Romagna, Parma - 1° aprile 2008, n. 206, in www.ambienteditto.it.

- [7] *Si veda G. Amendola G., Gestione dei rifiuti e normativa ambientale, Milano, 2003, pag. 379.*
- [8] *Così M. Pernice, op. cit. pag. 145.*
- [9] *Sul tema, si veda la sentenza della Cassazione, sez. III, 1° giugno 2011, n. 21859, in www.ambientediritto.it.*
- [10] *Si veda la nota 9.*
- [11] *Si veda la sentenza della Cassazione, sez. III, 20 marzo 2008, n. 12429, in www.lexambiente.it.*



Dalla Regione Lombardia le sanzioni amministrative in materia di sostanze chimiche

La Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità ha pubblicato il decreto 20 novembre 2012, n. 10464, "Indicazioni operative per l'irrogazione delle sanzioni amministrative disposte in materia di sostanze chimiche". Il nuovo provvedimento regionale ha fornito le indicazioni tecniche in materia di sanzioni amministrative di cui al regolamento REACH e al regolamento CLP.

Damiano Romeo, Giuseppina Paolantonio, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 29.01.2013, n. 2

DISPOSIZIONI REGIONALI - LOMBARDIA - REACH E CLP - SANZIONI

La Regione Lombardia, allo scopo di garantire uniformità e trasparenza nell'attività di controllo svolta, all'interno delle ASL, dai Dipartimenti di Prevenzione Medica (DPM) sul territorio di competenza, con l'emanazione del decreto della Direzione Generale Sanità 20 novembre 2012, n. 10464, ha ripreso alcuni principi e fasi della disciplina sanzionatoria amministrativa applicabile alle violazioni delle disposizioni delle seguenti norme:

- regolamento REACH, decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche";
- regolamento CLP, decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006";
- decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, "Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose";
- decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi".

Queste disposizioni hanno previsto anche una disciplina sanzionatoria penale che non è oggetto del decreto della giunta regionale.

La disposizione regionale lombarda

Il decreto della giunta regionale n. 10464/2012 ha fornito le indicazioni operative per l'irrogazione delle sanzioni amministrative disposte in materia di sostanze chimiche, prevista dal Piano nazionale dei controlli previsti dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP).

L'elenco delle infrazioni (comprensivo anche delle infrazioni sanzionate con procedimento penale) e dei ruoli obbligati in materia di sostanze chimiche è riportato nel tracciato "provvedimenti" del Sistema regionale della prevenzione I.M.Pre.S@. In materia di sostanze chimiche, visto l'art. 13, comma 1, legge n. 689/1981, ai sensi della legge regionale n. 33/2009, spettano alle ASL il controllo e la vigilanza sulle sostanze pericolose e, quindi, l'irrogazione delle relative sanzioni sia penali che amministrative (D.Lgs. n. 52/1997, D.Lgs. n. 65/2003, D.Lgs. n. 133/2009 e D.Lgs. n. 186/2011).

Sono i Dipartimenti di Prevenzione Medica (DPM) delle ASL i soggetti individuati dalla D.G.R. 6 aprile 2011, n. IX/1534, "Recepimento dell'Accordo del 29/10/2009 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)", quali articolazioni territoriali che devono effettuare il controllo ufficiale sull'applicazione del regolamento REACH e norme collegate.

La contestazione delle violazioni di cui ai D.Lgs. n. 52/1997, D.Lgs. n. 65/2003, D.Lgs. n. 133/2009 e D.Lgs. n. 186/2011, è competenza degli operatori del DPM. Al termine degli accertamenti ispettivi, l'operatore deve redigere il verbale di sopralluogo (paragrafo 2.4.5, "Linee guida sulle attività di controllo, vigilanza e ispezione negli ambienti di vita e di lavoro di competenza dei Dipartimenti medici di Prevenzione delle ASL", nota 15 maggio 2009, n. H1.2009.0018063), ovvero il processo verbale d'accertamento i cui contenuti minimi sono declinati all'art. 28, legge regionale n. 1/2012.

La legge n. 689/1981, all'art. 16, ha disciplinato una sorta di procedura oblativa per una rapida conclusione del procedimento e ha consentito, in via generale, il pagamento ridotto della sanzione amministrativa prevista per la violazione amministrativa commessa. In materia di REACH e di CLP, non è ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 19, D.Lgs. n. 133/2009, e dell'art. 14, D.Lgs. n. 186/2011.

A norma dell'art. 17, legge n. 689/1981, l'operatore che ha accertato la violazione ha l'obbligo di trasmettere il rapporto, agli uffici competenti, corredato della prova della contestazione che è stata effettuata immediatamente o tramite notifica.

Il rapporto deve essere presentato "all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione. Nelle materie di competenza delle regioni, per le funzioni amministrative a esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente".

Di conseguenza, il rapporto deve essere presentato all'ASL alla quale, in coerenza con il paragrafo 3 e, in generale, con il criterio della competenza per materia ex art. 17, legge n. 687/1981, sono state delegate le funzioni amministrative in materia di sostanze chimiche per cui esercitano vigilanza e controllo.

Sempre l'art. 17, legge n. 689/1981 ha stabilito che "L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione". Il criterio generale che deve essere applicato per individuare il luogo della commissione della violazione, in questo ambito, comporta di dover capire se competente a ricevere il rapporto è l'ASL che ha effettuato l'accertamento/controllo presso un'impresa (quale che sia la sua collocazione lungo l'intera catena di approvvigionamento) o l'ASL sul cui territorio è insediata l'impresa alla quale è riconducibile una condotta inosservante del trasgressore.

Per chiarire il punto il decreto regionale n. 10464/2012 ha fornito un esempio secondo il quale "L'ASL "1" effettua un controllo presso l'impresa "A" la cui attività è, ad esempio, la produzione di miscele. "A" acquista le sostanze dall'impresa produttrice "B" che ha sede legale nel territorio dell'ASL "2". L'ASL "1" accerta presso l'impresa "A" che le sostanze acquistate e utilizzate per la produzione di miscele non hanno - ad esempio - la scheda dati di sicurezza prevista dell'art. 31 Reg REACH.

Il rappresentante legale dell'impresa "B" è il trasgressore di cui viene constatata la condotta illecita.

Non è sufficientemente chiaro se il procedimento amministrativo sanzionatorio è onere dell'ASL "1", che ha accertato l'illecito nell'impresa "A", o dell'ASL "2" sul cui territorio è sita l'impresa "B".

In questo caso sono presenti due filoni interpretativi sui quali è auspicabile un chiarimento:

- un primo che identifichi a priori la sede dell'illecito in quella dell'accertamento compiuto dall'organo di vigilanza;
- un secondo che, pur identificando la sede dell'illecito in quella dell'accertamento compiuto dall'organo di vigilanza, richieda che in questo luogo l'illecito sia stato, almeno in parte, consumato.

L'interpretazione dell'illecito

Per comprendere se adottare l'una o l'altra interpretazione, è necessario verificare quale sia la natura, se **permanente o istantanea**, degli illeciti amministrativi previsti dai D.Lgs. n. 52/1997, D.Lgs. n. 65/2003, D.Lgs. n. 133/2009 e D.Lgs. n. 186/2011.

Assumendo che la natura degli illeciti di registrazione possono riguardare l'informazione lungo la catena di approvvigionamento, la valutazione della sicurezza chimica, la compilazione della scheda dati di sicurezza, la notifica, la classificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, in questa interpretazione è inteso:

- **permanente**, il caso in cui la condotta omissiva da parte del soggetto obbligato (produttore, importatore, rappresentante esclusivo ecc.) perdura nel tempo, in quanto l'illecito (essendo permanente) è parzialmente consumato questo luogo dove l'ente ispettivo (ASL) effettua il controllo. Dunque, nel luogo in cui è avvenuto l'accertamento - che è la sede dell'impresa/unità locale in cui è stato effettuato il controllo - è possibile individuare l'Autorità amministrativa/ASL territorialmente competente a ricevere il rapporto (art. 17, legge n. 689/1981) e, quindi, a irrogare la sanzione;

- **istantanea**, poiché sono interamente consumati all'origine, cioè nel luogo in cui fisicamente opera il soggetto obbligato - produttore, importatore, rappresentante esclusivo ecc. - e, quindi, nella sede legale dell'impresa, si assoggetterebbero gli organi di vigilanza che hanno effettuato il controllo a darne comunicazione all'ASL sul cui territorio è insediata la sede legale, vincolandola a effettuare un accertamento in questo luogo, *"dovendosi ritenere quello compiuto fino a quel momento dall'altra ASL avente limitata competenza territoriale, sempre nullo o inesistente"*.

Questa seconda impostazione è discutibile sotto il profilo giuridico-teorico; inoltre, avrebbe pesanti ricadute sul piano pratico-organizzativo e programmatico del livello locale e regionale, perché non solo vanificherebbe i controlli svolti presso la sede dell'impresa/unità locale da parte delle ASL, in coerenza con le specifiche programmazioni, ma costringerebbe un'unica ASL, quella di Milano, sul cui territorio è insediata la quasi totalità delle sedi legali delle imprese individuate dal Piano nazionale dei controlli, a condurre ispezioni all'atto della ricezione del rapporto (e a procedere di conseguenza) sia da altre ASL lombarde che da altre Regioni.

Pertanto, la Regione Lombardia, nelle more di un orientamento da parte dell'Autorità competente nazionale REACH, ha assunto, anche in sintonia con le prassi accettate da alcune Regioni, che l'ASL che riceve il rapporto è quella del luogo in cui la violazione è stata riscontrata.

L'ASL che effettua il controllo, in qualunque luogo della catena di approvvigionamento sia disposto (sia programmato sia a seguito di segnalazione) è l'ente che riceve il rapporto ed è responsabile, pertanto, di tutta la procedura amministrativa sanzionatoria.

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono trasmettere, all'ASL competente a ricevere il rapporto, gli scritti difensivi e i documenti e possono chiedere di essere auditi. Le memorie difensive si inseriscono tra la contestazione della violazione e l'emissione dell'ordinanza.

L'operatore che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Al termine dell'istruttoria e all'adozione dei provvedimenti sanzionatori o di archiviazione, l'ASL deve comunicare il provvedimento sanzionatorio alla ASL dove ha sede legale l'impresa oggetto di procedimento amministrativo.

Se l'impresa oggetto di provvedimento sanzionatorio ha sede legale in altra Regione o Provincia autonoma, la comunicazione deve essere effettuata alla Autorità regionale REACH.

Se l'impresa oggetto di provvedimento sanzionatorio ha sede legale in altro Stato membro dell'UE, la comunicazione è effettuata alla D.G. Sanità che provvede a informare l'Autorità nazionale REACH la quale deve coordinarsi con l'Autorità competente nello specifico Stato.



Caso Ilva - Idoneità e legittimità delle nuove disposizioni dopo la conversione del D.L.

Con la legge 24 dicembre 2012, n. 231, è stato convertito il D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, cosiddetto "decreto Ilva". Accanto a misure specificamente dedicate allo stabilimento di Taranto (che viene qualificato come "stabilimento di interesse strategico nazionale"), ce ne sono altre di carattere potenzialmente valide per qualsiasi stabilimento di interesse strategico-nazionale che venga individuato come tale con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando presso di esso siano occupati non meno di duecento lavoratori da almeno un anno e qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione. Due, pertanto, le possibili analisi delle nuove misure: da un lato, l'idoneità delle nuove disposizioni a risolvere lo specifico caso "Ilva"; dall'altro, la legittimità costituzionale del provvedimento in genere, peraltro già messa in dubbio dai Giudici di Taranto.

Luciano Butti, Marina Zalin, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 29.01.2013, n. 2

ILVA - CONVERSIONE D.L.- NUOVE MISURE - ADEGUATEZZA E LEGITTIMITA'

Il decreto-legge del Governo riguardante il "caso ILVA" (D.L. 3 dicembre 2012, n. 207) [1] è stato convertito nella legge 24 dicembre 2012, n. 231 "Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale" [2]. Vista la portata del provvedimento è necessario, innanzitutto, comprenderne l'**esatto contenuto**, nella versione che emerge dalla legge di conversione, contenente numerose modifiche rispetto al testo originario per poi affrontare brevemente **due punti assai controversi**:

- l'idoneità delle nuove disposizioni a risolvere l'attuale "problema ILVA";
- in futuro, eventuali casi analoghi; la legittimità costituzionale del provvedimento, come è noto, è, infatti, già stata messa in dubbio dai Giudici di Taranto [3].

La parte "generale e astratta" delle nuove norme (artt. 1, 1-bis e 2)

A livello formale, **le nuove norme non riguardano soltanto lo stabilimento ILVA**. I primi tre articoli del provvedimento hanno, infatti, una portata potenzialmente generale, potendosi applicare a ogni stabilimento di interesse strategico - nazionale che venga individuato come tale con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando presso di esso siano occupati non meno di duecento lavoratori da almeno un anno e qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione.

Nei predetti casi, il Ministro dell'Ambiente (art. 1) "*può autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi e a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione*", secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.

Il significato di questa disposizione potrebbe non apparire immediatamente chiaro. E' evidente, infatti - e non vi sarebbe certamente bisogno di un decreto-legge per prevederlo - che un'autorizzazione integrata ambientale (o il suo riesame) implichi anche (o, meglio, principalmente) la possibilità (in ipotesi normale, non solo per trentasei mesi) di proseguire l'attività produttiva. Tenuto conto di ciò, la vera portata di questa disposizione dovrebbe essere quella di ammettere che il Ministero possa concedere l'Autorizzazione integrata (o il suo riesame) e consentire la prosecuzione dell'attività **anche nell'ipotesi in cui** la situazione attuale degli impianti sia ben lontana dalla piena conformità normativa e dal rispetto delle migliori tecniche disponibili. L'obiettivo, evidentemente, è di assicurare, in maniera contestuale, l'adeguamento ambientale degli impianti e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Che la reale (benché implicita) portata della disposizione sia quella appena descritta emerge indirettamente anche dalla **severità della specifica sanzione** introdotta, sempre dall'art. 1, per il caso di "*mancata osservanza delle prescrizioni*" contenute nell'autorizzazione integrata; è prevista, infatti, una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Quasi a compensare l'estrema rigidità di questa sanzione amministrativa pecuniaria (in precedenza non c'erano misure analoghe nella nostra legislazione ambientale), il decreto-legge, poco dopo, chiarisce - con una norma destinata a creare vivaci contrasti - che la prosecuzione dell'attività produttiva resta possibile *"anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento"*.

Una specifica attenzione viene poi rivolta alla valutazione - in questi casi - del **danno sanitario**, verosimilmente con una duplice finalità:

- da un lato, assicurare che una simile valutazione venga effettivamente effettuata a tutela delle popolazioni interessate;
- dall'altro, evitare che valutazioni epidemiologiche affrettate e condotte al di fuori dalle linee guida internazionalmente riconosciute possano creare - come avvenuto in alcuni casi - allarmismi ingiustificati.

Si prevede, perciò, che ULS e ARPA del territorio interessato redigano congiuntamente, con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario (Vds), anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale, seguendo criteri metodologici che dovranno essere definiti dal Ministro della Salute entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Gli stessi estensori del decreto legge devono avere ben avvertito la particolare pregnanza del ruolo attribuito - per questi stabilimenti di interesse strategico nazionale - ai provvedimenti delle autorità amministrative e del Ministero in particolare, tanto che viene chiarito espressamente come la **responsabilità nella conduzione degli impianti** rimanga, comunque, in capo ai titolari dell'autorizzazione integrata ambientale.

Le nuove norme sulla situazione "ILVA" (artt. 3 e 3-bis)

I successivi due articoli del decreto-legge (sempre nel testo modificato dalla legge di conversione) si occupano, invece, in modo diretto ed esplicito, dell'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto, che la nuova normativa sin d'ora qualifica (senza che sia, dunque, necessario a questo fine un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) come "stabilimento di interesse strategico nazionale".

L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.A. dal Ministro dell'Ambiente viene espressamente citata e valorizzata; le prescrizioni in essa contenute, infatti, vengono considerate **idonee ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva** nei limiti e alle condizioni di cui provvedimento autorizzativo recentemente rivisto dal Ministero.

Tre sono le norme di notevole importanza che vengono previste per Ilva, non contenute nella parte del decreto legge astrattamente applicabile a tutti gli stabilimenti di interesse strategico nazionale che verranno individuati come tali con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- in primo luogo - e con l'evidente obiettivo di rendere inefficace il provvedimento di sequestro dei prodotti già lavorati emesso dai Giudici di Taranto - si prevede che, sempre per trentasei mesi, la società ILVA sia "**immessa nel possesso dei beni dell'impresa**", che potranno pertanto essere commercializzati;

- in secondo luogo, si prevede la rapida nomina da parte del Presidente della Repubblica (ovviamente previa deliberazione del Consiglio dei Ministri) di "**un Garante, di indiscussa indipendenza, competenza ed esperienza, incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni**" comprese nell'autorizzazione integrata ambientale.

In particolare, il Garante, con il supporto degli organismi tecnico-scientifici dello Stato (ISPRA) e della Regione (ARPA) e sentendo le rappresentanze dei lavoratori, dovrà segnalare al Governo le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della autorizzazione integrata ambientale e proporre le idonee misure anche di natura sanzionatoria;

- infine, viene previsto espressamente che - fra le possibili conseguenze dell'eventuale violazione di prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale - sia compresa l'eventuale adozione di **provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione**; in altre parole, provvedimenti che:

- si adoperino affinché il libero esercizio della proprietà privata non si svolga "*in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana*" (art. 41 della Costituzione);

- possano spingersi sino alla misura estrema consistente nel "**trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, a enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio e abbiano carattere di preminente interesse generale**" (art. 43 della Costituzione).

L'idoneità del decreto-legge a risolvere il "caso ILVA"

E' a tutti noto che l'**obiettivo più immediato del decreto legge** era quello di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva di Ilva (come della vendita dei suoi prodotti finiti) anche durante il periodo - individuato forse ottimisticamente in trentasei mesi - necessario per il pieno adeguamento degli impianti e dell'area alle prescrizioni contenute nella nuova autorizzazione integrata ambientale recentemente rilasciata dal Ministero.

In mancanza del decreto, questo obiettivo era stato, nella sostanza, reso non perseguibile a causa dei reiterati provvedimenti di sequestro - senza facoltà di uso degli impianti - adottati dalla magistratura penale.

E' innegabile che l'obiettivo perseguito dal Governo risponda a **finalità di primario interesse pubblico**.

Gran parte degli osservatori più accreditati avevano, infatti, precisato come soltanto una prosecuzione vigilata e controllata dell'attività produttiva avrebbe garantito la sostenibilità finanziaria necessaria per consentire:

- i rilevantissimi investimenti che l'adeguamento dello stabilimento ILVA alle migliori tecniche disponibili certamente richiede;

- l'altrettanto oneroso avvio delle operazioni di risanamento e bonifica ambientale necessarie per rimediare ai rilevanti danni ambientali causati in passato dalla gestione ambientale dello stabilimento, che certamente, per lungo tempo, non è stata adeguata alle norme vigenti né ai più moderni *standard* tecnici, peraltro nel sostanziale disinteresse delle autorità amministrative nazionali e regionali.

Al di là di questioni di tipo manageriali, **l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo** del decreto-legge non è, tuttavia, affatto scontato, dipendendo, infatti, dal verificarsi di **almeno due condizioni**, di non facile realizzazione:

- la prima condizione riguarda **la figura e il comportamento del Garante** che dovrà essere nominato dal Governo. Deve trattarsi di una personalità priva di pregiudizi ideologici e fornita della capacità di ascoltare i tecnici e i dirigenti aziendali, ma nello stesso tempo determinata nell'imporre il rispetto delle pesanti prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale.

A ciò va aggiunto che un atteggiamento eccessivamente "tiepido" del Garante nell'imporre il risanamento in conformità alle prescrizioni della nuova autorizzazione integrata ambientale potrebbe certamente comportare delle responsabilità anche a carico di questo soggetto, quanto meno a titolo di omissione colposa di doveri di ufficio. Anche questa considerazione dovrebbe portare non solo a un atteggiamento equilibrato, ma molto fermo, del Garante che verrà nominato, ma anche a una particolare attenzione e prudenza da parte del Governo nella scelta della persona da designare;

- la seconda (e non meno importante) condizione riguarda i **criteri di allocazione delle risorse** che - come è stato in varie occasioni fatto trapelare - potrebbero essere messe a disposizione dal Governo per aiutare il risanamento ambientale. La gestione di questo denaro pubblico deve essere assolutamente trasparente; è, infatti, sensato che il Governo e le autorità regionali aiutino le operazioni necessarie per mettere al riparo la salute dei cittadini, ma non sarebbe conforme al principio "*chi inquina paga*" che il denaro pubblico finanziasse quelle operazioni di risanamento che la legge pone a carico del privato responsabile. Diversamente, si creerebbe una inaccettabile discriminazione verso le molte altre aziende alle quali vengono imposte dalle autorità, senza alcun contributo pubblico, costose operazioni di bonifica e di risanamento.

Se queste non facili condizioni si verificheranno, il provvedimento del Governo avrà realizzato il suo scopo, facendo diventare inaccettabili - e causa di sicuro pregiudizio sia per i lavoratori sia per l'ambiente - ulteriori interventi della magistratura che tentassero nuovamente di imporre la fermata degli impianti.

La legittimità costituzionale del decreto-legge

Esaminando, sotto un profilo strettamente giuridico, la questione della legittimità costituzionale delle norme appena approvate dal Parlamento, emerge come **la conformità alla Costituzione di queste norme sia già stata messa in discussione dalla magistratura tarantina**, che ha avanzato un ricorso per **conflitto di attribuzione** alla Corte costituzionale.

E' molto probabile che a esso segua, a stretto giro, un'iniziativa formalmente diversa (ma simile negli obiettivi), ovvero una vera e propria **questione di legittimità costituzionale** delle nuove norme - per contrasto con i principi di eguaglianza, di tutela della salute e dell'ambiente e di obbligatorietà dell'azione penale - che potrebbe essere sollevata dal Giudice delle indagini preliminari.

La prima iniziativa - **il conflitto di attribuzione** - pare essere **inammissibile** e, comunque, **infondata**.

Le nuove norme infatti non impediscono alla Procura di portare avanti le indagini e l'accusa, ma si limitano a intervenire sulla disciplina dell'efficacia dei provvedimenti di sequestro.

Pertanto, mentre è certamente sensato chiedersi se il loro contenuto rispetti i vincoli di merito fissati dalla Costituzione, non pare affatto che il decreto-legge nel suo complesso possa essere accusato di aver realizzato una "invasione di campo" del governo e del Parlamento tale da pregiudicare in modo strutturale le attribuzioni riservate dalla Costituzione all'ordine giudiziario.

Venendo, invece, alla **legittimità o illegittimità costituzionale delle nuove norme**, il problema si pone soprattutto in relazione a **due aspetti**:

- la natura di "**legge provvedimento**" di alcune disposizioni, applicabili in modo specifico solo allo stabilimento di ILVA;

- la **conformità ai principi di tutela dell'ambiente e della salute** delle disposizioni che rendono inefficaci - per un periodo di trentasei mesi - i provvedimenti di sequestro emanati dalla magistratura.

Il primo aspetto non sembrerebbe poter portare a una dichiarazione di incostituzionalità del decreto-legge recentemente convertito dalle Camere:

- da un lato, infatti, **non si tratta certamente di un caso unico di "legge-provvedimento"**; secondo il "Rapporto 2012 sulla legislazione" predisposto dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati, nel corso dell'ultima legislatura 16 delle 299 leggi approvate sarebbero classificabili come leggi-provvedimento;

- dall'altro, è emerso (vedi sopra) come tutta la prima parte del decreto-legge abbia in realtà una portata potenzialmente generale;

- infine, l'anticipazione di queste norme generali avviata dal decreto- legge per ILVA risponde in modo palese all'esigenza - certamente non priva di rilievo costituzionale - di assicurare la continuità produttiva di questo importantissimo stabilimento strategico, avviando, nel contempo, l'adeguamento degli impianti alle migliori tecniche e il risanamento ambientale dell'area.

Anche con riferimento al secondo aspetto, non pare che si possa fondatamente parlare, alla luce del testo definitivamente approvato dalle Camere, di illegittimità costituzionale:

- da un lato, infatti, il provvedimento **non incide sull'efficacia di sentenze** e, tanto meno, di sentenze passate in giudicato, ma soltanto di provvedimenti cautelari di sequestro;

- in secondo luogo, **la ratio** del provvedimento non è quella di far passare in secondo piano la tutela ambientale e sanitaria in nome dello sviluppo economico, bensì quello di migliorarne il livello, garantendo, nel contempo, la prosecuzione - a determinate e ben precise condizioni - dell'attività produttiva. Va ricordato - a questo proposito - che, secondo il diritto europeo, le decisioni fondamentali sul livello di rischio accettabile e sulle migliori modalità di gestione di questo rischio competono alle autorità politiche (Commissione europea, Comunicazione del febbraio 2000 sul principio di precauzione);

- infine, all'inefficacia dei sequestri si accompagnano nel decreto-legge la **temporaneità del provvedimento**, l'attribuzione di **poteri incisivi al Garante** e la previsione di **sanzioni molto pesanti** per il caso di violazione delle prescrizioni della nuova autorizzazione integrata.

Conclusioni

Per quanto sopra, sembrerebbe cogliere nel giusto una **sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale** che - nel salvare la costituzionalità delle nuove norme - sottolineasse come questo giudizio sia, appunto, vincolato a precisi paletti, ovvero la loro temporaneità e l'effettività dei controlli e delle sanzioni.

[1] *In Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2012, n. 282.*

[2] *In Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2013, n. 2.*

[3] *Sulla decisione del Tribunale di Taranto, si veda il commento di A. Merlin, pubblicato a pag. 44 di Ambiente&Sicurezza n. 20/2012.*



Sistema MALPROF: rilevazione e informazione per la sorveglianza delle malattie professionali

Sempre maggiore importanza stanno assumendo le malattie professionali nel settore della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, soprattutto a causa di un mutamento del mercato e dell'organizzazione del lavoro che comporta la nascita di nuove patologie e il modificarsi di quelle esistenti. E' necessario, quindi, che siano raccolte il maggior numero di informazioni in questo ambito al fine di meglio individuare i fattori di rischio e di esposizione e per individuare le misure preventive adeguate. Il sistema MALPROF, uno strumento di rilevazione e di analisi delle patologie correlate al lavoro, è un progetto del Ministero della Salute con ISPESL, ora INAIL, e ha lo scopo proprio di raccogliere le informazioni in questo ambito al fine di un potenziamento del sistema di sorveglianza delle malattie professionali.

Giuseppe Campo, Valeria Rey, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 29.01.2013, n. 2

Il fenomeno delle malattie professionali è, per sua natura, difficile da rappresentare e richiede di agire su più livelli per una migliore comprensione. In questo senso, il sistema di sorveglianza MALPROF è uno strumento di rilevazione e di analisi delle patologie correlate al lavoro che ha come obiettivo quello di valorizzare la fonte informativa dei servizi di prevenzione delle ASL, integrando così i dati provenienti dagli archivi assicurativi, anche allo scopo di individuare nuovi rischi lavorativi che possano causare patologie non ancora riconosciute né classificate.

La lettura congiunta delle banche dati esistenti ha consentito di accrescere il livello di conoscenza sulle malattie professionali e ha fornito strumenti per la programmazione di interventi di prevenzione sul piano territoriale e nazionale.

In particolare, la banca dati del sistema MALPROF ha raccolto le segnalazioni di malattie professionali che sono giunte ai servizi di prevenzione delle Asl sulla base di un modello di associazione delle informazioni omogeneo e standardizzato, valutando la rilevanza del nesso causale tra la malattia professionale segnalata e l'attività esercitata nel corso della storia professionale del lavoratore.

Un convegno INAIL, in collaborazione con le Regioni che aderiscono al sistema di sorveglianza, del 9 novembre 2012, ha dato modo di approfondire la tematica delle malattie professionali incentrando l'attenzione sui "numeri" del fenomeno espressi dal sistema MALPROF, sulla prevenzione per i fattori di esposizione e sui criteri per la loro diagnostica, oltreché sulla sottotifica dei casi e sulle prospettive legate agli strumenti normativi per l'emersione dei casi.

Inoltre, è stata dedicata attenzione alle esperienze europee sulle reti di rilevazione, tra cui il network MODERNET finalizzato allo sviluppo delle conoscenze e all'individuazione dei rischi emergenti delle malattie professionali.

Il sistema MALPROF, coordinato dall'Inail, settore Ricerca, è nato con l'apporto di Lombardia (dal 1999) e Toscana (dal 2000), due Regioni che da sole detengono circa un quarto degli occupati in Italia, è stato consolidato nel 2003 con i contributi di Emilia Romagna, Liguria, Piemonte e Veneto e, oggi, con il graduale inserimento di Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria e Valle d'Aosta, ha raccolto segnalazioni provenienti da 14 Regioni. Per lo sviluppo del sistema sono risultati decisivi il sostegno del Ministero della Salute, per attivare un sistema di sorveglianza su scala nazionale e l'individuazione di MALPROF come uno degli strumenti operativi per la costruzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro nel "Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro" sottoscritto nel 2007 dal Governo, dalle Regioni e dalle Province autonome.

La caratteristica del sistema è quella di essere basato su specifici criteri di valutazione delle informazioni che accompagnano le segnalazioni di malattia professionale alle ASL, questo per favorire uniformità nell'attribuzione del nesso di causa da parte dei medici dei servizi di prevenzione. Inoltre, i dati in archivio hanno riportato le patologie secondo il settore economico e la professione che hanno dato luogo all'esposizione.

Per favorire la disponibilità e la diffusione dei dati raccolti e analizzati è stata predisposta sul *web* un'area dedicata al sistema MALPROF, un sito specifico articolato in sei sezioni [1], dove sono presenti tutti i materiali utilizzati dagli operatori dei dipartimenti di prevenzione (scheda rilevazione, modello di analisi, *software* per il caricamento dati ecc.) e le risultanze che il sistema stesso ha finora prodotto (6 rapporti nazionali biennali, tabelle statistiche di sintesi dell'archivio nazionale aggiornate ecc.). Inoltre, è disponibile lo strumento interattivo MalprofWeb, che ha messo a disposizione all'utente percorsi di approfondimento nella ricerca e nella lettura dei dati del decennio.

Grazie alla capillarità delle fonti di segnalazione il sistema è in grado di fornire analisi su dati territoriali evidenziando specificità legate alle attività presenti in quei territori. La raccolta e l'archiviazione dei dati avviene *on line* attraverso un *software* dedicato che consente la gestione e il trattamento dei dati direttamente dal livello territoriale competente.

Tra le variabili inserite in archivio è considerata anche la fonte della segnalazione, per un quadro sulle notifiche dei medici segnalatori che rispondono all'obbligo di riportare le malattie di sospetta origine professionale.

Infine, la tempestività nel monitoraggio delle patologie correlate al lavoro è una delle maggiori potenzialità di MALPROF, in quanto sistema di sorveglianza attivo e "sensibile" perché alimentato, oltre che dalle denunce- segnalazioni e dai referti dei servizi di prevenzione, anche dalla notifica di casi di patologia professionale acquisiti con la ricerca attiva o con altre modalità previste da ASL e Regioni. Questo permette di registrare nel breve periodo la presenza di incrementi significativi per specifici casi segnalati e riconosciuti e, quindi, di predisporre interventi di prevenzione solleciti e mirati.

I dati nazionali: una lettura di sintesi

Gli ultimi dati disponibili del biennio 2009-2010 hanno indicato un aumento delle segnalazioni di malattie professionali passate da 13.079 del 2009 a 13.797 del 2010, con una crescita delle malattie muscolo-scheletriche pari al 9% e una diminuzione delle ipoacusie (sordità e disturbi dell'orecchio) pari all'8%. Il gruppo delle malattie muscolo-scheletriche, comprese quelle del rachide e la sindrome del tunnel carpale, passano dal 40,3% del 2009 al 49,5% mentre il gruppo delle ipoacusie scendono dal 41,1% al 32,7%.

Se si considerano i dati per classi d'età, nel 2009 il maggior numero di segnalazioni è arrivato dalla popolazione compresa tra i 30 e i 49 anni (38,7% del totale), la stessa classe d'età raggiunge il 43,2% per le donne e si è attestato al 37,6% per gli uomini. Diversamente, nel 2010 le segnalazioni sono state registrate prevalentemente nella classe di età compresa tra i 50 e i 59 anni (39,6%), con una concentrazione in questa classe ancora maggiore per le donne (44,6%) rispetto agli uomini (38,1%).

Rispetto alle differenze di genere, nel biennio la percentuale di segnalazioni per le donne è pari al 23,4%. Nel 2010, per le donne le malattie prevalenti sono quelle muscolo-scheletriche (83,48%) mentre per gli uomini sono le ipoacusie (41,16%). Occorre rilevare che tra gli uomini il gruppo delle malattie muscoloscheletriche si è attestato al 38,07%, meno della metà di quanto registrato per le donne (si veda la *tabella 1*).

Tabella 1

Distribuzione dei casi segnalati per classi di malattia e sesso (2010)

Classi di malattia	Femmine		Maschi		Totale(*)	
	N	%	N	%	N	%
Sordità da rumore	139	3,99	4.203	41,16	4.378	31,73
Malattie muscoloscheletriche (escluso rachide)	1.362	39,07	1.501	14,7	2.880	20,87
Malattie del rachide	595	17,07	1.784	17,47	2.394	17,35
Sindrome tunnel carpale	953	27,34	602	5,9	1.560	11,31
Tumori maligni pleura e peritoneo	80	2,29	375	3,67	464	3,36
Altre malattie dell'apparato respiratorio	14	0,4	297	2,91	318	2,3
Malattie della pelle	140	4,02	151	1,48	293	2,12
Tumori maligni apparato respiratorio	9	0,26	251	2,46	261	1,89
Asbestosi	5	0,14	200	1,96	207	1,5
Disturbi dell'orecchio (esclusa sordità)	4	0,11	130	1,27	136	0,99
Altre malattie	185	5,31	717	7,02	906	6,57
Totale	3.486	100	10.211	100	13.797	100

* Il totale esclude i casi in cui il sesso non è specificato

Per i lavoratori stranieri, le segnalazioni nel biennio 2009- 2010 si è attestato al 6,8%, con una forte concentrazione nella classe d'età compresa tra i 30 e 49 anni (62,9%), mentre le donne rappresentano il 14,4% del totale, la metà di quanto registrato per il totale dell'archivio. I lavoratori provenienti da Romania, Marocco e Albania rappresentano quasi un quarto di quelli stranieri. Praticamente il totale delle malattie segnalate riguarda due soli gruppi, quello delle ipoacusie e quello delle malattie muscolo-scheletriche.

In merito al totale dei lavoratori, nel 2010 sono stati riscontrati 14.363 nessi causali tra la malattia e l'attività lavorativa. Tra le attività più coinvolte nella manifestazione delle malattie analizzate, spiccano le costruzioni in cui si è concentrato il 13,47% dei casi con nesso causale positivo, la maggior parte dei quali di provenienza maschile, seguono i settori fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, industrie alimentari e delle bevande e fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici, compresi l'installazione, il montaggio, la riparazione e la manutenzione.

Per quanto riguarda le donne, percentuali elevate sono registrate nel comparto della sanità e altri servizi sociali, nelle industrie alimentari e delle bevande e nel commercio al dettaglio.

I dati relativi alla fonte della segnalazione hanno mostrato che per le ipoacusie sono i medici competenti delle aziende a svolgere il ruolo preponderante (68,7% di tutte le segnalazioni per ipoacusia), ma se si osservano le distribuzioni per le altre malattie il loro apporto risulta decisamente più contenuto (16,5%). Infatti, secondo la malattia, diviene più evidente il ruolo dei patronati, dei medici dei reparti ospedalieri o dei medici specialistici. Questi dati evidenziano la necessità di rafforzare la sensibilizzazione e il coinvolgimento dei medici che effettuano la sorveglianza sanitaria per le aziende e dei medici di base. Sono queste le figure con le quali sono più spesso a contatto i lavoratori nel caso di problemi di salute e che possono aver migliore cognizione, conoscendo la loro storia, dei possibili collegamenti con le attività lavorative.

Malattie muscolo-scheletriche e tumori

Per le regioni che operano da più lunga data nel sistema MALPROF, Lombardia e Toscana, è possibile osservare una costante crescita nel tempo delle malattie muscolo-scheletriche (da circa 300 casi nel 2000 a oltre 200 nel 2010), evidenziata dal proprio peso rispetto al totale delle malattie che passa dal 9,8% nel 2000 al 48,2% nel 2010.

Dal punto di vista dei rischi emergenti, i dati in archivio hanno mostrato esempi di patologie escluse dalle tabelle per la tutela assicurativa o che non compaiono tra le liste di malattie per le quali vige l'obbligo della segnalazione da parte dei medici.

La presenza di queste malattie nel sistema MALPROF, per le quali è stato riconosciuto un nesso causale da parte dei medici del lavoro che operano nei servizi di prevenzione delle ASL, ha fornito un contributo per un tempestivo aggiornamento di queste tabelle e liste.

Tra le malattie muscolo-scheletriche, nel biennio 2009-2010 sono stati rilevati oltre 100 casi di ernia cervicale, per il 53,3% dei quali è stato attribuito un nesso causale con l'attività svolta dal lavoratore. Si tratta di una malattia non contemplata sia nelle tabelle per il riconoscimento che nelle tre liste per la segnalazione.

Tra queste ultime figura, ma solo come malattia di possibile origine lavorativa, il morbo di Dupuytren che nel *data-base* MALPROF ha raggiunto una quota di nessi causali pari al 76% delle segnalazioni.

Anche i tumori professionali sono cresciuti nelle due Regioni tra il 2000 e il 2010, passando dal 5,2% al 9% di tutte le malattie, con valori superiori al 12% tra il 2006 e il 2008. In particolare, la crescita maggiore ha riguardato i tumori maligni della pleura e del peritoneo (che nell'intero periodo costituiscono la metà dei tumori in archivio) e quelli dell'apparato respiratorio (che rappresentano il 27% dei tumori).

In base all'archivio dei dati MALPROF, i tumori maligni della pleura e del peritoneo, a maggiore incidenza e alta frazione eziologica, hanno registrato la maggiore associazione (espressa dalla stima di *odds ratio* significativi e superiore a 13) per le attività legate alla fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali e alla tessitura di materie tessili, oltre a un elenco di attività in larga parte sovrapponibile alle lavorazioni tabellate dallo IARC.

Per l'altro gruppo di tumori ad alta frazione eziologica, quelli delle cavità nasali, è registrata un'associazione particolarmente elevata (*odds ratio* significativi e superiori a 22) per le attività legate alla fabbricazione di calzature, alla preparazione del cuoio e alla fabbricazione di elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia.

Nell'eseguire alcune analisi dei tumori su base territoriale è possibile osservare alcune specificità, per esempio, nel territorio dell'ASL di Genova la quota dei tumori (22%) è oltre il doppio del dato riguardante l'intero archivio, con un alto numero di tumori maligni della pleura e del peritoneo legati spesso all'esposizione nell'industria cantieristica e nella movimentazione merci in area portuale, attività economiche storicamente preponderanti nella città e associate in letteratura a questo tipo di tumori.

Passando a considerare i dati raccolti in altra area portuale e industriale, come quella che rientra nel territorio della ASL di Taranto, è possibile osservare anche in questo caso una quota (21%) superiore al doppio del dato complessivo del sistema di sorveglianza, ma con una forte incidenza di tumori maligni dell'apparato respiratorio dovuti, in oltre metà dei casi, a esposizione legata alla lavorazione a caldo di metalli.

Un dato, questo, che rimanda al clamore suscitato di recente dall'approfondito studio epidemiologico "Sentieri" sulla popolazione residente in siti industriali ad alto impatto e al contrasto tra il diritto alla tutela della salute e la garanzia del posto di lavoro.

Rafforzare la capacità di monitorare le attività economiche che avvengono sul territorio rientra tra le finalità di un sistema di sorveglianza che può (deve) segnalare tempestivamente le criticità e favorire gli interventi di prevenzione prima che queste criticità raggiungano livelli tali da renderne difficile il contenimento e la gestione.

[1] *Il sistema di sorveglianza MALPROF è accessibile all'indirizzo http://www.ispesl.it/statistiche/index_mp.asp.*

L'Esperto risponde

Ambiente, suolo e territorio

■ STUDIO PREFATTIBILITÀ PER DISCARICA

D. Sono in procinto di redigere uno studio preliminare a uno studio di prefattibilità ambientale per una cava da adibire a discarica per rifiuti speciali in prov di Bari. Nei pressi di tale area c'è un impianto eolico il quale, pur avendo la pala al di fuori dell'area di interesse, ha le pale che in linea d'aria sovrastano parzialmente la cava. Questo può determinare un vincolo per la realizzazione della discarica? Quali sono in questo caso le normative di riferimento?

R. In linea generale non dovrebbero sussistere limiti espressamente previsti secondo quanto indicato nel quesito, nel senso che se è vero che la discarica dovrà essere preventivamente prevista all'interno del Piano regionale di smaltimento rifiuti e se altrettanto vero è che essa dovrà essere autorizzata ai sensi degli art. 208, d.lgs. n. 152/2006 e succ. modd., e art. 8, D.lgs. n. 36/2003, pur vero è che tra i limiti alla localizzazione indicati dall'allegato I al menzionato D.lgs. del 2003 non figura anche la prossimità a parchi eolici. Rileva, peraltro, quanto previsto al punto 1.5 del menzionato allegato dove, tra i sistemi e le misure che dovranno essere valutate dalla p.a. al fine di ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica, figurano anche i "materiali trasportati dal vento", che, nel caso in specie, potrebbero generare impatti ambientali significativi vista la vicinanza con la pala eolica in questione...

(Marco Fabrizio, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 25.01.2013)

Appalti

■ I PALETTI ALL'ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI GARA

D. Si chiede quali siano i provvedimenti di esclusione dalle gare che devono essere comunicati per l'inserimento nel casellario informatico, e se la stazione appaltante debba obbligatoriamente comunicare l'esclusione di una ditta da una gara.

R. Il fine di rispondere al quesito, occorre premettere che, secondo le prescrizioni dell'articolo 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti (Dlgs 163/2006), l'esclusione dei concorrenti dalle procedure di gara è condizionata dall'avverarsi di uno o più dei seguenti profili: mancato adempimento delle prescrizioni previste dal Codice stesso e dal Dpr 207/2010 (regolamento generale) o da altre disposizioni di legge vigenti; incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. Non possono più, quindi, imporsi altre figure di esclusione. In altri termini, le esclusioni sono disposte dalle stazioni appaltanti, sia per difetto dei requisiti di qualificazione, sia per difetto dei requisiti generali, sia per collegamento sostanziale tra concorrenti alla stessa procedura di gara. Tra i principali provvedimenti di esclusione che devono essere comunicati all'Osservatorio, si richiamano la falsa attestazione dei requisiti di cui all'articolo 38 del Codice, quali le condanne per reati, commessi dai concorrenti (nelle persone individuate dal primo comma, lettere b e c), da cui

conseguono l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, elencati nell'articolo 32-quater del Codice penale (concussione, corruzione, turbativa d'asta, usura eccetera); inesistenza di procedure concorsuali (primo comma, lettera a), di intestazione fiduciaria; violazioni gravi delle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio, nonché degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, e delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali. E ancora, dev'essere comunicata l'esclusione per: mancata allegazione dei documenti previsti dall'articolo 49 del Codice per l'avvalimento di impresa ausiliaria; mancato versamento del contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, in quanto condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, da dimostrare al momento della presentazione dell'offerta; mancata dimostrazione dei requisiti di qualificazione economico-finanziaria e/o tecnico-organizzativa, o mancata conferma delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, comportante anche l'escussione della cauzione provvisoria, presentata per la partecipazione alla gara. Diverso discorso, invece, va fatto per quei dati la cui comunicazione non è automatica e dovuta, ma frutto di valutazioni da parte della stazione appaltante, su dati opinabili: ciò accade, per esempio, nel caso di segnalazione di episodi di grave negligenza o grave inadempimento, e nel caso di false dichiarazioni per altri tipi di condanne per reati. Infatti, in tali casi la stazione appaltante, per effettuare la segnalazione, deve valutare se vi sia o meno grave negligenza, grave inadempimento, falsità della dichiarazione.

(A cura di Mario Maceroni - Associazione Verso l'Europa, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 21.01.2013)

Energia

■ L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON MENO DI CINQUE ANNI

D. Vorrei sapere se la cessione, da parte di un'impresa, di un impianto fotovoltaico, accatastato come D1, debba seguire la disciplina Iva delle cessioni dei fabbricati strumentali, oppure se debba seguire le regole della vendita dei beni (non immobili). Si precisa inoltre che l'impresa che cede l'impianto ha fatto costruire tramite appalto l'impianto stesso, anche se non esercita abitualmente attività edile e che, tra la fine dei lavori e la cessione, non sono trascorsi più di 5 anni.

R. La risoluzione n. 3/T del 6 novembre 2008 dell'agenzia del Territorio ha chiarito che sussiste l'obbligo di accatastare le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici nella categoria D1, in quanto si tratta di vere e proprie costruzioni. Da ciò deriva che la relativa cessione debba seguire la disciplina Iva della cessione di fabbricati strumentali di cui all'articolo 10, numero 8-ter, del Dpr n. 633/1972 recentemente novellato dal Dl n. 83/2012. Pertanto, la cessione è naturalmente esente da Iva ed è dovuta l'imposta di registro in misura fissa pari a 168 euro, l'imposta ipotecaria e catastale in base alle aliquote rispettivamente del 4% e dell'1%. Tuttavia, il cedente può optare per l'applicazione dell'Iva. In tal caso, la cessione sarà assoggettata ad imposta con applicazione dell'aliquota ordinaria, anche se l'acquirente è un soggetto passivo Iva, in quanto la costruzione è ultimata da meno di 5 anni.

(A cura di Giampaolo Tosoni, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 28.01.2013)

Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

■ MANCATO PAGAMENTO I RATA IMU

D. A seguito del mancato pagamento della prima rata Imu può essere effettuato il conguaglio con la rata del 17/12/2012? Se sì quali sanzione e interessi bisogna applicare? Al 16/06/2012

l'abitazione era classificata prima casa, al 10/12/2012 la suddetta abitazione diventerà come seconda casa, mentre la nuova verrà classificata come prima abitazione. In questo caso l'Imu come dovrà essere calcolata? Dovrà dare la dichiarazione Imu?

R. A parere di chi scrive, in sede di saldo dell'IMU dovuta in relazione alla attuale abitazione principale (ex abitazione principale dal 10/12), il lettore dovrà considerare due periodi distinti. In primo luogo, dovrà determinare l'imposta dovuta per il periodo compreso tra il 10/12 ed il 31/12 sulla base della aliquota ordinaria stabilita dal comune, dal momento che l'immobile, per quel periodo, non sarà più classificato come abitazione principale. Dovrà poi calcolare l'imposta dovuta (a saldo) per il periodo compreso tra il 1/1 ed il 9/12 sottraendo all'imposta totale - determinata con l'applicazione della aliquota ridotta (ss. quella stabilita per l'abitazione principale) e raggugliata al periodo compreso tra il 1/1 ed il 9/12 - quanto si sarebbe dovuto versare in acconto. Per quanto riguarda, invece, la "nuova" abitazione principale (assumendo che il possesso inizi al 10/12), l'imposta relativa al periodo compreso tra il 10/12 ed il 31/12 sarà calcolata tramite applicazione dell'aliquota ridotta, come stabilita dal comune, e rapportata al periodo di possesso. Nel diverso caso in cui questo immobile sia stato posseduto dall'inizio dell'anno, sarà necessario sommare all'imposta dovuta per il periodo tra il 10/12 ed il 31/12, determinata come sopra, l'IMU relativa al periodo compreso tra l'1/1 ed il 9/12, per poi versare a saldo la differenza tra l'imposta così calcolata e l'ammontare già versato in sede di acconto. In ogni caso, si raccomanda di verificare che le aliquote utilizzate ai fini della determinazione degli acconti per ciascuna tipologia di immobile (abitazione principale e altri) non abbiano subito variazioni: in tal caso, occorrerebbe prima ricalcolare l'IMU dovuta in relazione al periodo compreso tra l'1/1 e il 9/12 applicando le nuove aliquote, e, in seguito, sottrarre dall'imposta così rideterminata l'ammontare già versato in sede di acconto. Oltre agli importi a saldo così calcolati, con riferimento al primo immobile (ss. futura ex abitazione principale) dovranno essere versati anche: (i) l'imposta non versata in acconto; (ii) la sanzione ridotta pari a 3,75% dell'acconto non versato; e (iii) gli interessi legali del 2,50% con maturazione giorno per giorno dal 19 giugno alla data di pagamento (ovvero al tasso che sarà rideterminato per il 2013 in relazione al periodo trascorso tra il 1° gennaio 2013 e il giorno del pagamento). Il lettore dovrà inoltre presentare la dichiarazione IMU per denunciare la "nuova" abitazione principale e la variazione dei dati relativi a quella vecchia entro 90 giorni decorrenti, rispettivamente, dalla data in cui ha avuto inizio il possesso e da quella in cui si è verificata la variazione che ha determinato il cambiamento di classificazione ai fini della normativa IMU (v. art. 13, comma 12-ter del D. L. n. 201/2011).

(BDC risponde, <http://www.soluzioni24fisco.ilsole24ore.com/info/>)

■ L'AMPLIAMENTO ESCLUDE IL BONUS PER IL BOX

D. *Ho ricevuto in donazione un appartamento e un box. Dovendo avviare lavori per ampliare l'autorimessa, chiedo precisazioni in merito alla detrazione delle relative spese. Come chiarito dall'agenzia delle Entrate, fra le detrazioni Irpef sono comprese le spese per la costruzione di autorimesse (o, più genericamente, di parcheggi) pertinenti ad abitazioni. Considerando che vado a realizzare una (ulteriore) area a parcheggio, ritengo fondata l'idea che tali spese siano detraibili, essendo irrilevante il fatto che lo spazio a parcheggio sia in ampliamento o di nuova realizzazione. Chiedo, quindi, se le spese per i lavori di ampliamento del box sono deducibili dall'Irpef, in quanto «spese per la realizzazione di spazi a parcheggio a servizio dell'abitazione», precisando che l'autorimessa risulterà vincolata come pertinenza all'abitazione con atto notarile.*

R. La risposta è negativa. Nel caso di specie (ampliamento di autorimessa pertinenziale) sussiste un ampliamento volumetrico dell'edificio. Pertanto, la detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 11 del DI 83/2012, convertito in legge 134/2012) non si rende applicabile (sul punto si vedano la circolare 21/E/2010 e la risoluzione 4/E del 4 gennaio 2011) né per l'acquisto dei materiali, né per le spese relative alla realizzazione dei lavori. Infatti, anche per le pertinenze esiste il limite della non detraibilità delle spese sostenute per l'ampliamento.

Diversamente, non sussisterebbero problemi per la realizzazione ex novo di un box pertinenziale, espressamente ammesso tra gli interventi cui si applica la detrazione del 50% (risoluzione 166/E del 1999 e guida al 36%-50% su www.agenziaentrate.it).

(A cura di Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 21.01.2013)

■ PERTINENZA CON PIÙ ABITAZIONI PRINCIPALI

D. *Ai fini IMU una pertinenza può essere tale per più di un'abitazione principale? Più precisamente il soggetto 1 è proprietario al 50% della sua abitazione principale A e della pertinenza C, mentre il soggetto 2 è proprietario al 50% della sua abitazione principale B e della pertinenza C (stessa pertinenza per l'immobile A e B). Si chiede se entrambi i soggetti possono considerare la pertinenza C, ovviamente per la rispettiva percentuale di proprietà, come pertinenza della propria abitazione principale?*

R. Si ritiene di poter rispondere positivamente al quesito. Difatti, l'IMU è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso - e ai mesi dell'anno nei quali tale possesso si protrae - degli immobili, "ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa" (art. 13, comma 2 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201). Di conseguenza, nel calcolare l'imposta dovuta, ciascuno dei proprietari dovrà sommare il valore dell'abitazione a quello della pertinenza, dividerli per 50% e applicare, sulla base imponibile così determinata, l'aliquota di imposta. Infine, sul risultato ottenuto (imposta lorda) dovranno essere operate le detrazioni applicabili. Per completezza, si ricorda che nel computo delle pertinenze - da considerare, ai fini della tassazione ridotta, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7 - vanno incluse anche quelle accatastate unitamente all'abitazione principale (ossia rappresentate graficamente nella stessa scheda che contiene la raffigurazione planimetrica dell'appartamento).

(BDC risponde, <http://www.soluzioni24fisco.ilsole24ore.com/info/>)

■ CALCOLO IMU F01

D. *Il proprietario di un fabbricato, censito come unica unità urbana, categoria A04, ha pagato la prima rata IMU calcolata con l'aliquota del 7,90 per mille sul valore catastale. In data 9 luglio, a seguito di regolare permesso di costruire (relativo al progetto per la demolizione e ricostruzione), il fabbricato esistente è stato demolito ed iniziati i lavori per la realizzazione di tre piccole unità abitative più una cantina. Lo scorso 6 novembre veniva denunciata la "demolizione catastale" e rilasciato l'attestato di approvazione. Alla vecchia particella, al catasto fabbricati è stata cambiata la numerazione e da categoria A04 si è passati alla categoria F01. Come calcolare la seconda rata IMU? Occorrerà fare denuncia?*

R. In primo luogo, è necessario precisare che, ai sensi dell'art. 13, comma 12-ter del D. L. n. 201/2011, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione IMU entro il termine di 90 giorni "dalla data in cui si sono verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta". Ciò che pare, in effetti, essere il caso del lettore: il cambiamento di categoria catastale, infatti, influisce direttamente sulla misura dell'imposta, dal momento che la legge prevede una modalità differente di determinazione della base imponibile per gli immobili classificati come "aree edificabili" (categoria F1). Per lo stesso motivo, il lettore dovrà ricalcolare l'IMU dovuta per l'intero anno, per poi versare a saldo - entro il 17 dicembre - la differenza tra l'imposta così rideterminata e l'ammontare già versato in sede di acconto.

(BDC risponde, <http://www.soluzioni24fisco.ilsole24ore.com/info/>)

 Sicurezza ed igiene del lavoro

■ RICAMBI D'ARIA SITO INDUSTRIALE

D. *Reparto: stampa etichette autoadesive (S=500mq, V=3000mc e 30 lavoratori) è stato installato un impianto di condizionamento che garantisce un ricambio d'aria esterna di 5000/6000 mc/h che corrispondono a 2 volumi/ambiente/h ovvero si avrebbe un ricambio d'aria a persona di 200mc/h. Quanti ricambi d'aria richiede nello specifico la normativa di riferimento per siti industriali?*

R. Gli ambienti industriali debbono, al pari delle altre categorie di edifici, disporre di: - aria salubre in quantità sufficiente, anche ottenuta con impianti di ventilazione forzata, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori; - aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria. Per tutti i locali nei quali può essere garantita l'aerazione naturale valgono i seguenti requisiti generali: un'aerazione continua $n > 0,5$ m³/hm³ ed un ricambio discontinuo ottenibile con $RA \geq 1/8$ o $1/16$ o $1/24$ a seconda delle dimensioni del locale. In caso di ventilazione forzata in ambienti industriali, in assenza di superiori esigenze produttive, il riferimento è alla UNI 8852:1987 che prevede un ricambio orario pari a metà del volume e, comunque non minore di 15-40 mc/ora per addetto (15÷40 m³/h (\cong 4,2÷11,1 l/s), in funzione del tipo di lavoro, come evidenziato in tabella. Riepilogo specifiche UNI 8852 Descrizione C Mc/h Attività pesante con continui spostamenti 10 40 Attività pesante senza continui spostamenti 11 40 Attività media con continui spostamenti 12 30 Attività media senza continui spostamenti 13 30 Attività leggera con continui spostamenti 14 25 Attività leggera senza continui spostamenti 15 25 Lavori di precisione 17 15 Riposo, conversazione, lettura, studio 18 15 Ulteriore norma da prendere in considerazione è la UNI EN 13779:2008 "Ventilazione degli edifici non residenziali. Requisiti di prestazione per i sistemi di ventilazione e di climatizzazione". Relativamente ai parametri termoigrometrici per la climatizzazione invernale i riferimenti sono invece, in assenza di esigenze produttive specifiche (es.: lavorazioni legate al ciclo del freddo), la UNI 8852:1987 che prevede valori minimi di temperatura nel range 18÷10°C in funzione del dispendio metabolico associato all'attività. (Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE - Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 24.01.2013)

■ RSPP SPECIALIZZATO IN UN MACROSETTORE

D. *Sono un ingegnere civile che ha conseguito attraverso un corso formativo nel macrosettore modulo B9 e il modulo C i requisiti quale RSPP(non ho frequentato corsi per il modulo A poichè non erano passati 5 anni dal conseguimento della laurea). A breve vorrei specializzarmi in un altro macrosettore, il modulo B3, per potervi partecipare dovrò prima partecipare al corso da 28 ore del modulo A?*

R. Il comma 5 dell'art. 32 del D.Lgs 81/08 ha fissato le condizioni soggettive per ottenere l'esonero dall'obbligo di frequenza ai moduli formativi A e B e, tra queste, è previsto il conseguimento della laurea in ingegneria civile. Lo stesso articolo ha disposto, al comma 6, che sia i responsabili che gli addetti al servizio di prevenzione e protezione sono obbligati a frequentare, con cadenza quinquennale, corsi di aggiornamento, secondo gli indirizzi definiti nell'Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006. Pertanto, pur restando salva la possibilità di specializzarsi in un altro macrosettore del modulo B senza frequenza del modulo A, resta fermo comunque in ogni caso l'obbligo di aggiornamento.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE - Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 22.01.2013)

**Rifiuti e bonifiche****■ TARSU - RIFIUTI INDUSTRIALI**

D. *In che misura si deve pagare la TARSU sui rifiuti industriali. Si deve comunque pagare nel caso in cui l'azienda possiede un contratto con un gestore di rifiuti speciali per lo smaltimento? Le aree a verde e quelle adibite a parcheggio o passaggio di manovra sono computate? Le aree di pertinenza alle arre produttive sono computate?*

R. Ai sensi dell'art. 62, c. 1, del D.lgs. n. 507/1993 e succ. modd., la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa. Non sono, peraltro, soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (potrebbe essere il caso delle aree adibite a passaggio di manovra) (comma 2, disp. Cit.). La medesima disposizione affranca, peraltro, dalla tassa di smaltimento dei rifiuti solido urbani, la parte di superficie dei locali ove "...per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi", allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti (id est: conferimento a privati smaltitori). Nel caso in specie sembra di capire che l'utente paghi, in taluni casi, due volte per lo stesso servizio, risultando auspicabile procedere ad una rettifica della superficie tassabile, salvo rimborso delle spese in eccedenza versate. (Marco Fabrizio, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 25.01.2013)

■ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E TRASP. RIF. C/PROPRIO

D. *La nostra Azienda, gestore del SII, ha inviato, nei termini di legge, rettifica dell'iscrizione all'Albo per il trasporto c/proprio dei rifiuti derivanti dall'attività manutentiva degli impianti di fognatura e depurazione (CER 190801, 190802, 190805, 200304, 200306). La Sez. Regionale competente, suffragata dal Comitato Nazionale dopo la richiesta di riesame, ha rigettato l'iscrizione per i CER 200304 e 200306, contrariamente a quanto fatto da altre regioni (es. Emilia Romagna per HERA). Ma il gestore del SII è, a tutti gli effetti, affidatario in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture in oggetto, nonché soggetto individuato dalla vigente normativa quale obbligato a mantenere reti/impianti, ovvero richiedere l'autorizzazione allo scarico per le fosse, ovvero a rispondere penalmente in caso di sversamenti. Quanto sopra affermato è suffragato dal fatto che altre Sezioni Regionali hanno ritenuta pertinente la domanda di iscrizione di soggetti omologhi. Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene non corretta la sotto riportata interpretazione espressa dal Comitato Nazionale, e si richiede vostro parere in merito: "L'attività di raccolta e il trasporto del rifiuto identificato con il CER 200304 che l'impresa intende effettuare si configura, alla luce della vigente normativa, come attività di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi, e pertanto, non iscrivibile all'Albo ai sensi dell'art. 212, c.8, del D. Lgs 152/06" ... "Si precisa altresì che...i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie (200306) si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva...tenuto all'iscrizione all'Albo prevista all'Art. 212 c. 5".*

R. Non si conosce, al momento, il percorso logico-giuridico seguito dall'Albo, dovendosi ritenere che esso muova da un'interpretazione restrittiva del concetto di "trasporto di rifiuti in conto proprio", in funzione della quale il trasporto di rifiuti correlati all'attività depurativa per conto terzi

dovrebbe necessariamente portare a produrre rifiuti speciali e non già urbani quali quelli della famiglia 20 dell'elenco CER (in quest'ultimo caso dovendosi procedere ad iscrizione per conto terzi ex art. 212, c. 5, D.lgs. n. 152/2006). Certo è che, qualora il provvedimento di rigetto risulti viziato da taluna delle tre note patologie dell'atto amministrativo (eccesso di potere, incompetenza o violazione di legge), lo stesso sarà impugnabile entro 60 giorni innanzi al Giudice amministrativo territorialmente competente (art. 29, 104/2010 e succ. modd.)
(Marco Fabrizio, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 25.01.2013)



© 2013 **Il Sole 24 ORE**
S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze

**Sede legale e
Amministrazione:**
via Monte Rosa, 91
20149 Milano